Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3915

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 78.81.40, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 78.81.40.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 97. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e delle territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 111 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Rio Secchino	6	60	—	Bosco ceduo	4ª	0	18	60	13,95
Id.	6	61	—	Seminativo	3ª	0	24	50	53,90
Id.	6	62	—	Bosco ceduo	4ª	0	15	10	11,33
Poggio Senapaio	6	56(p)	—	Id.	2ª	1	75	00	210,00
Id.	6	64	—	Seminativo	4ª	3	04	00	440,80
Molino di Rio Secco	6	66	—	Seminativo arborato	5ª	1	26	70	215,39
Id.	6	67	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Id.	6	68	—	Seminativo	3ª	1	24	40	273,68
S. Federico	6	54	—	Pascolo arborato	unica	0	14	90	11,18
Poggio al Sergente	5	4	—	Bosco ceduo	2ª	3	03	80	364,56
Id.	5	5	—	Seminativo	4ª	7	56	70	1.097,21
Id.	5	6	—	Uliveto	3ª	0	58	40	233,60
Fonte Mortina	5	7	—	Seminativo arb.	3ª	7	41	20	2.371,84
S. Giulio	5	16	—	Pascolo arborato	unica	0	22	70	17,03
Id.	5	17	—	Seminativo	4ª	1	21	40	176,03
Id.	5	18	—	Fabbr. rurale	—	0	19	40	—
Id.	5	19	—	Uliveto	4ª	5	05	20	1.364,04
Id.	5	21	—	Id.	3ª	0	10	40	41,60
Fonte Mortina	5	22	—	Fabbricato rurale	—	0	52	60	—
Id.	5	23	—	Pascolo	unica	0	42	80	17,55
S. Giulio	5	32	—	Bosco ceduo	4ª	1	57	90	118,42
Id.	5	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	96	60	19,32
Id.	5	20	—	Seminativo	3ª	6	97	80	1.535,16
Fonte Mortina	5	34	—	Id.	3ª	2	58	30	568,26
S. Federico	6	51	—	Id.	3ª	0	10	70	23,54
Id.	6	52	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	20	2,40
Id.	6	53	—	Seminativo	3ª	0	40	30	88,66
Id.	6	55	—	Id.	3ª	1	51	20	332,64
Tognetti	20	36	—	Id.	4ª	2	79	20	404,84
Id.	20	37	—	Pascolo cesp.	2ª	0	76	70	15,34
Cacarullo	36	3	—	Bosco ceduo	4ª	0	55	90	41,92
Id.	36	4	—	Seminativo	4ª	3	26	00	472,70
Id.	36	5	—	Seminativo arb.	3ª	1	80	90	578,88
Id.	36	6	—	Seminativo	4ª	2	12	70	308,41
Id.	36	8	—	Id.	3ª	3	68	80	811,36
Id.	36	12	—	Bosco ceduo	4ª	0	38	20	28,65
Id.	36	13	—	Uliveto	3ª	2	17	60	870,40
Id.	36	17	—	Bosco misto	3ª	1	42	30	128,07
Id.	36	18	—	Seminativo	4ª	2	49	20	361,34
Id.	36	19	—	Fabbr. rurale	—	0	14	70	—
Id.	36	20	—	Seminativo arb.	5ª	0	25	90	44,03
Id.	36	21	—	Pascolo arborato	unica	0	14	10	10,58
Id.	36	22	—	Uliveto	3ª	1	76	60	706,40
Id.	36	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	40	3,88
Id.	36	24	—	Bosco ceduo	3ª	0	30	80	27,72
Id.	36	25	—	Seminativo	4ª	0	56	50	81,93
Id.	36	35	—	Id.	4ª	1	40	30	203,44
Id.	36	36	—	Bosco ceduo	4ª	0	51	00	38,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				Segue : *Partita catastale n.* 111 (*N. C.*)					
Cacarullo	36	37	—	Uliveto	3ª	0	41	50	166,00
Id.	36	38	—	Vigneto	2ª	0	16	10	112,70
Id.	36	39	—	Fabbricato rur.	—	0	21	90	—
Id.	36	40	—	Pascolo arb.	unica	0	71	10	53,33
Id.	36	41	—	Uliveto	3ª	1	18	40	473,60
Id.	36	42		Seminativo	4ª	0	26	80	38,86
Id.	36	43	—	Uliveto	3ª	0	46	40	185,60
				Totali		78	81	40	15.770,32

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1º Accorpamento in località « S. Giulio », confinante:

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il fosso al Sergente ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso al Sergente e con il fosso Risecco ; con parte del limite ovest della particella 56 (foglio 6) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta ; nuovamente con parte del limite ovest della particella 56 (foglio 6) ;

Sud : con parte del limite ovest della particella 56 (foglio 6) e con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Rio Secchino ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Risecco ; con i limiti est, nord ed ovest della particella 35 (foglio 5) : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Coratelle.

2º Accorpamento in località « Cacarullo » confinante :

Nord : con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 20) ;

Est : con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 20) ; con i limiti ovest, sud e parte di quello est della particella 7 (foglio 36) ; con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Cavalle ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà e con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 20).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3916

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto dal presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 182.39.26, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 182.39.26.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 96. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponbilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 201 (*N.C.*)					
Torraccia	63	1	—	Bosco ceduo	4ª	2	44	50	92,91
Id.	63	2	—	Seminativo arborato	4ª	2	46	40	517,44
Id.	63	3	—	Seminativo	2ª	1	29	00	348,30
Id.	63	4	—	Id.	3ª	3	60	80	721,60
Id.	63	5	—	Bosco ceduo	2ª	0	02	20	1,76
Id.	63	6	—	Seminativo	4ª	4	95	30	643,89
Id.	63	7	—	Bosco ceduo	4ª	0	08	20	3,12
Id.	63	8	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	20	0,63
Id.	63	9	—	Seminativo	4ª	0	26	70	34,71
Id.	63	10	—	Bosco ceduo	4ª	4	05	10	153,94
Id.	63	11	—	Id.	4ª	0	10	80	4,10
Id.	63	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	60	0,69
Id.	63	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	10	2,26
Id.	63	14	—	Id.	3ª	0	06	60	3,63
Id.	63	15	—	Id.	3ª	0	28	90	15,90
Id.	63	16	—	Seminativo arb.	3ª	1	77	70	533,10
Id.	63	17	—	Seminativo	5ª	0	46	60	30,29
Id.	63	18	—	Id.	3ª	0	03	70	7,40
Id.	63	19	—	Fabbricato rurale	—	0	33	20	—
Id.	63	20	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	50	3,58
Id.	63	21	—	Seminativo arb.	4ª	1	97	90	415,59
Id.	63	22	—	Seminativo	4ª	0	49	40	64,22
Id.	63	23	—	Incolto prod.	unica	1	40	60	8,44
La Cerreta	63	29	—	Pascolo	2ª	0	27	20	3,81
Acquacalda	63	38	—	Seminativo	3ª	4	79	60	959,20
Camportelli	63	42	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	90	1,48
Id.	63	43	—	Seminativo	3ª	0	06	80	13,60
Id.	63	44	—	Uliveto	2ª	4	10	70	1 108,89
Id.	63	45	—	Bosco ceduo	4ª	0	04	90	1,86
Id.	63	46	—	Id.	3ª	0	13	10	7,21
Id.	63	47	—	Id.	4ª	1	35	40	51,45
Id.	63	48	—	Seminativo	3ª	0	09	80	19,60
Id.	63	49	—	Id.	4ª	0	18	10	23,53
Id.	63	50	—	Fabbr. rurale	—	0	15	10	—
La Cerreta	63	51	—	Incolto prod.	unica	0	32	90	1,97
Id.	63	52	—	Bosco ceduo	3ª	1	78	60	98,23
Id.	63	53	—	Seminativo	4ª	0	81	50	105,95

Segue: *Partita catastale n. 201 (N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
La Cerreta	63	54	—	Seminativo	4ª	2	82	80	367,64
Id.	63	55	—	Id.	4ª	0	46	80	60,84
Id.	63	56	—	Bosco ceduo	3ª	8	39	80	461,89
Id.	63	57	—	Seminativo	3ª	1	01	40	202,80
Camportelli	63	58	—	Id.	4ª	0	45	30	58,89
Cerreta	63	59	—	Bosco ceduo	4ª	1	58	10	60,08
Id.	63	60	—	Incolto prod.	unica	0	18	00	1,08
Pian del Paradiso	85	3	—	Semin. arbor.	2ª	1	18	10	448,78
Id.	85	4	—	Bosco ceduo	2ª	1	02	90	82,32
Id.	85	10	—	Castagneto da frutto	1ª	1	54	40	262,48
Id.	85	15	—	Id.	1ª	1	31	00	222,70
Id.	85	16	—	Id.	2ª	0	14	80	17,02
Id.	85	17	—	Id.	2ª	3	38	50	389,28
Id.	85	24	—	Semin. arbor.	2ª	0	17	10	64,98
Id.	85	26	—	Bosco ceduo	2ª	1	81	60	145,28
Id.	85	27	—	Id.	2ª	3	84	30	307,44
Id.	85	35	—	Seminativo	2ª	0	30	20	81,54
Id.	85	36	—	Id.	3ª	0	54	00	108,00
Id.	85	37	—	Seminativo arb.	2ª	0	20	30	77,14
Id.	85	38	—	Bosco ceduo	2ª	1	59	90	127,92
Id.	85	39	—	Castagneto da frutto.	1ª	1	42	80	242,76
Id.	85	40	—	Id.	1ª	0	92	10	156,57
Id.	85	41	—	Seminativo arb.	2ª	0	06	30	23,94
Id.	85	42	—	Seminativo	2ª	0	01	60	4,32
Id.	85	43	—	Id.	2ª	0	04	20	11,34
Id.	85	44	—	Vigneto	1ª	0	56	60	339,60
Id.	85	45	—	Id.	2ª	0	23	20	116,00
Id.	85	46	—	Pascolo arb.	unica	0	20	00	10,00
Id.	85	47	—	Bosco ceduo	2ª	1	18	80	95,04
Id.	85	48	—	Seminativo	2ª	0	06	70	18,09
Id.	85	49		Bosco ceduo	2ª	0	43	70	34,96
Id.	85	50	—	Castagneto da frutto.	2ª	0	85	80	98,67
Id.	85	51	—	Id.	1ª	0	85	20	144,84
Id.	85	52	—	Seminativo arb.	3ª	0	14	90	44,70
Id.	85	53	—	Bosco ceduo	2ª	0	06	50	5,20
Id.	85	54	—	Castagneto da frutto.	2ª	0	66	20	76,13
Id.	85	55	—	Bosco ceduo	2ª	0	04	10	3,28
Id.	85	56	—	Pascolo cesp.	unica	0	75	90	11,39
Id.	85	57	—	Castagneto da frutto.	1ª	2	03	20	345,44
Id.	85	60	—	Fabbr. rur.	—	0	00	68	
Id.	85	61	—	Id.	—	0	00	38	
Id.	85	62	—	Castagneto da frutto.	2ª	0	32	90	37,84
Id.	85	63	—	Seminativo	3ª	0	43	40	86,80
Puntoni	74	1	—	Id.	2ª	1	72	90	466,83
Id.	74	2	—	Vigneto	1ª	0	09	80	58,80
S. Elia	74	3	—	Fabbr.rur.con corte n. 4	—	0	44	20	—
Id.	74	4	—	Corte un. al n. 3	—	0	12	90	—
Id.	74	7(p)	—	Seminativo	3ª	3	47	00	694,00
Puntoni	74	14	—	Incolto prod.	unica	3	50	60	21,04
Id.	74	15	—	Seminativo	2ª	2	25	60	609,12
Id.	74	16	—	Id.	2ª	4	77	00	1.287,90
Id.	74	17	—	Id.	4ª	1	48	80	193,44
S. Elia	74	18	—	Vigneto	1ª	0	28	40	170,40
Id.	74	20	—	Seminativo arb.	3ª	6	17	20	1.851,60
Puntoni	74	21	—	Seminativo	3ª	23	05	70	4.611,40
Id.	83	2	—	Incolto prod.	unica	5	40	10	32,41
Id.	83	3	—	Seminativo	2ª	1	60	50	433,35
Id.	83	4	—	Incolto prod.	unica	0	92	30	5,54
Id.	83	5	—	Seminativo	2ª	0	72	50	195,75
Id.	83	6	—	Id.	4ª	9	42	40	1.225,12
Puntoni II	83	7	—	Id.	4ª	10	64	60	1.383,98
Id.	83	8	—	Vigneto	1ª	0	23	40	140,40
Id.	83	9	—	Seminativo arb.	3ª	0	49	10	147,30
Id.	83	10	—	Id.	3ª	5	15	80	1.547,40
Id.	83	11	—	Fabbr. rur.	—	0	29	90	—
Puntoni III	83	12	—	Seminativo	3ª	3	03	80	607,60
Id.	83	13	—	Fabbr. rurale	—	0	35	50	—
Id.	83	14	—	Seminativo arb.	3ª	0	16	20	48,60
I Puntoni del Priore	83	22	—	Bosco alto fusto.	unica	0	39	90	19,15
Id.	83	23	—	Seminativo	3ª	0	47	50	95,00
Id.	83	25(p)	—	Id.	4ª	4	21	00	547,30

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: Partita catastale n. 201 (*N. C.*)					
I Puntoni del Priore	83	26	—	Seminativo arborato.	3ª	4	28	60	1.285,80
Id.	83	27	—	Seminativo	3ª	0	43	40	86,80
Id.	83	28(p)	—	Id.	3ª	2	87	60	575,20
					Totali	182	39	26	29.800,52

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento in località « I Puntoni », confinante

Nord: con il botro della Gallinella;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 74) la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite sud-ovest di detta particella; con la strada vicinale Maremmana; con il limite ovest della particella 22 (foglio 74); con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 84); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 25 e 28 (foglio 83) le cui parti est rimangono alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri delle Gorghe e dei Molini;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia.

2º Accorpamento in località « Torraccia » distinto a N.C. al foglio 63, confinante

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Turbone;
Est: con il fiume Cornia; con il limite sud della particella 28, con il limite sud e con parte del limite est della particella 30; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale da Finocchiaia a Bagno;
Sud: con il limite di proprietà; con i botri di Camporselli e del Burchiante;
Ovest: con il botro del Burchiante; con un breve tratto del fiume Cornia; con i limiti est, nord e parte dell'ovest della particella 25; con il limite di proprietà coincidente con il torrente Turbone.

3º Accorpamento in località « Piano del Paradiso » *distinto a N.C. al foglio 85, confinante*:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite amministrativo della provincia di Grosseto;
Ovest: con la strada comunale di Vecchienne; con i limiti sud ed est della particella 14.

Si espropria inoltre la particella 24 (foglio 85) situata a ovest dell'accorpamento descritto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3917

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, in comune di Campagnano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 202.82.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 98. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arnaldi Francesco e Domenico fu Sergio, in comune di Campagnano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 100 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Selva	76	17	—	Seminativo	4ª	0	03	90	10,53
Id.	76	19	—	Pascolo	1ª	0	12	40	17,98
Id.	76	21	—	Seminativo	5ª	12	79	10	1.982,61
Id.	76	22		Pascolo cesp.	2ª	0	16	70	10,02
Arnaricchio	83	3	—	Seminativo	4ª	0	70	50	190,35
Id.	83	4		Pascolo	2ª	0	26	80	24,12
Id.	83	5	—	Id.	2ª	0	99	40	89,46
Id.	83	2	—	Seminativo	5ª	14	79	60	2.293,38
Id.	83	1	—	Pascolo	1ª	0	08	30	12,03
Id.	83	6	—	Id.	1ª	0	02	20	3,19
Monte Fodero	83	7	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	20	20,52
Id.	83	8	—	Id.	2ª	0	35	70	21,42
Id.	83	9	—	Pascolo	1ª	5	92	70	859,42
Id.	83	10	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	50	11,70
Id.	83	11	—	Seminativo	5ª	3	59	30	556,92
Id.	83	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	10	90	6,54
La Selva	83	13	—	Pascolo	2ª	1	03	60	93,24
Id.	83	21	—	Seminativo	4ª	4	26	10	1.150,47
Id.	83	17	—	Pascolo cesp.	2ª	0	42	20	25,32
Id.	83	20	—	Id.	2ª	0	60	80	36,48
Monte delle Case	83	23	—	Seminativo	5ª	41	63	20	6.452,96
La Selva	76	18	—	Bosco ceduo	4ª	0	90	80	59,02
Monte delle Case	83	22	—	Seminativo	5ª	1	98	50	307,67
					Totali	91	36	40	14.235,35

L'indennità di espropriazione è di L. 3.935.298,73 (tremilioninovecentotrentacinquemiladuecentonovantotto e settantatre centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettar.	are	centiar.	Lir
				Partità catastale n. 105 (*N.C.*)					
Monte Farnese	72	3(p)	—	Seminativo	5ª	21	42	62	3.321,66
Id.	72	11(p)	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	70	12,42
Id.	72	14	—	Id.	2ª	0	18	90	11,34
Id.	72	16	—	Seminativo	4ª	6	54	40	1.766,88
Ficora Bergantina	77	57	—	Pascolo cesp.	2ª	0	69	20	41,52
Id.	77	58	—	Seminativo	4ª	4	65	10	1.255,77
Le Prata	77	60	—	Id.	4ª	1	21	50	328,05
Id.	77	61	—	Pascolo cesp.	2ª	0	22	10	13,26
Id.	77	62	—	Seminativo	4ª	0	17	60	47,52
Id.	84	21	—	Id.	5ª	30	41	50	4.714,33
Monte Locato	82	4(p)	—	Id.	5ª	44	86	23	6.953,66
Attici	82	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	30	12,18
Monte Anticaglia	82	9	—	Id.	2ª	0	24	40	14,64
Id.	82	10	—	Id.	2ª	0	16	80	10,08
Id.	82	8	—	Id.	2ª	0	24	60	14,76
				Totali		111	45	95	18.518,07

L'indennità di espropriazione è di L. 4.577.329,58 (quattromilionicinquecentosettantasettemilatrecentoventinove e cinquantotto centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Le Prata», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3 e 11 (foglio 72), le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Arbarataccio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada consortile Campagnanese;

Ovest: con la strada consortile Campagnanese; con la strada comunale Attici; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 82), la cui parte ovest rimane alla ditta; con il fosso della Selva; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso suddetto e con il fosso Rotolo.

Sono esclusi dall'esproprio due appezzamenti di terreno non di proprietà, il primo distinto ai fogli 66 e 71, il secondo ai fogli 84 e 83.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 100 (N.C.)	91.36.40	14.235,35	3.935.298,73
Partita n. 105 (N.C.)	111.45.95	18.518,07	4.577.329,58
	202.82.35	32.753,42	8.512.628,31

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3918

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, in comune di Sacrofano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, per i terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 185.08.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 99. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arnaldi Domenico e Francesco fu Sergio, in comune di Sacrofano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 46 (N.C.)					
Monte Solfatore	2	5	—	Uliveto	3ª	8	49	20	3.821,40
Id.	2	6	—	Pascolo	1ª	1	00	40	145,58
Id.	2	7	—	Fabbr. rur. (Fontanile).	—	0	04	00	—
Id.	2	12	—	Pascolo	2ª	2	19	30	241,23
Id.	2	13	—	Fabbr. rur. (rudero)	—	0	01	50	—
Id.	2	17	—	Seminativo	2ª	3	42	20	1.642,56
Id.	2	18	—	Id.	3ª	0	50	80	172,72
Monte Paperano	2	10	—	Id.	3ª	0	88	60	301,24
Id.	2	11	—	Pascolo	1ª	19	88	70	2.883,61
Monte Prato	3	7	—	Seminativo	3ª	9	24	30	3.142,62
Id.	3	8	—	Id.	2ª	9	73	90	4.674,72
Id.	3	9	—	Incolto prod.	unica	0	36	00	11,52
Cerreto	3	10	—	Id.	unica	0	58	00	18,56
Id.	3	11	—	Seminativo	2ª	9	13	00	4.382,40
Id.	3	12	—	Id.	4ª	0	76	60	183,84
Id.	3	14	—	Pascolo	1ª	33	32	20	4.831,69
Id.	3	15	—	Id.	2ª	0	88	30	97,13
Id.	3	20	—	Seminativo	3ª	5	46	20	1.857,08
Id.	3	21	—	Incolto prod.	unica	0	08	40	2,69
Monte Prato	4	7	—	Seminativo	3ª	0	93	20	316,88
Forca	5	1	—	Incolto prod.	unica	0	11	90	3,81
Id.	5	2	—	Id.	unica	9	19	20	294,14
Id.	5	3	—	Seminativo	2ª	0	44	50	213,60
Id.	5	4	—	Id.	4ª	15	55	90	3.734,16
Portonaccio	5	12	—	Incolto prod.	unica	0	23	90	7,65
Id.	5	13	—	Seminativo	4ª	1	91	40	459,36
Ristretto del Principe	5	23	—	Id.	3ª	1	20	70	410,38
Id.	5	24	—	Id.	4ª	2	38	80	573,12
Id.	5	26	—	Id.	3ª	1	57	30	534,82
Coste Pogge	6	6	—	Pascolo	1ª	0	88	80	128,76
Mezzefacce	6	7	—	Id.	1ª	0	10	50	15,23

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 46 (*N. C.*)					
Valle Lombarda	6	8		Uliveto	3ª	8	48	90	3.820,05
Id.	6	9	—	Seminativo	3ª	0	13	70	46,58
Casaletto	10	1	—	Uliveto	2ª	3	39	90	2.294,33
Id.	10	2		Vigneto	3ª	0	60	50	302,50
Id.	10	3	-	Fabbr. rur.	—	0	05	60	
Id.	10	4		Uliveto	3ª	1	66	90	751,05
Id.	10	5	—	Canneto	3ª	0	06	70	20,77
Ristretto del Principe	5	25		Bosco ceduo	4ª	0	10	40	8,84
				Totali		155	10	30	42.346,62

L'indennità di espropriazione è di L. 6.922.338,40 (seimilioninovecentoventiduemilatrecentotrentotto e quaranta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 50 (*N. C.*)					
Valle Bianchella	2	1	—	Pascolo	1ª	10	38	90	1.506,41
Id.	2	2	—	Id.	2ª	1	07	20	117,92
Id.	2	3	—	Seminativo	3ª	8	44	10	2.869,94
Id.	2	4	—	Pascolo	2ª	1	02	20	112,42
Valletta dello Scappino	3	2	—	Seminativo	3ª	0	45	90	156,06
Id.	3	3	—	Pascolo	1ª	1	63	50	237,08
Carretello	3	13	—	Seminativo	4ª	2	91	70	700,08
Prato della Chiesa	3	22	—	Id.	2ª	0	39	50	189,60
Id.	3	23	—	Incolto prod.	unica	0	18	20	5,82
Id.	3	36	—	Id.	unica	0	05	50	1,76
Id.	3	37	—	Seminativo	2ª	0	27	90	133,92
Monte Prato	4	6	—	Id.	3ª	0	43	60	148,24
				Totali		27	28	20	6.179,25

L'indennità di espropriazione è di L. 1.133.305,19 (unmilionecentotrentatremilatrecentocinque e diciannove centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 51 (*N. C.*)					
Prato della Chiesa	3	34	—	Incolto prod.	unica	0	15	70	5,02
Id.	3	38	—	Seminativo	2ª	1	68	70	809,76
				Totali		1	84	40	814,78

L'indennità di espropriazione è di L. 116.549,30 (centosedicimilacinquecentoquarantanove e trenta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 49 (*N. C.*)					
Monte Prato	3	6	—	Pascolo	1a	0	85	10	123,39

L'indennità di espropriazione è di L. 20.522,09 (ventimilacinquecentoventidue e nove cent.) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Cerreto », confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Campagnano;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Campagnano; con la strada comunale della Dogana; con il limite ovest della particella 1 (foglio 3); con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 3); con il limite ovest della particella 2 (foglio 3); con parte del limite ovest e con i limiti sud ed est della particella 3 (foglio 3); con parte dei limiti sud ed est della particella 1 (foglio 3); con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 3) con il limite nord della particella 19 (foglio 3); con parte dei limiti nord-est e nord-ovest della particella 18 (foglio 3); con il limite ovest della particella 17 (foglio 3) e nuovamente con parte del limite nord-ovest della particella 18 (foglio 3); con il limite nord-est e con parte di quello ovest della particella 16 (foglio 3); con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 3) e con i limiti ovest delle particelle 24, 27 e 28 (foglio 3);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada comunale della Dogana coincidente in parte, con il limite di proprietà; con la strada Sacrofano-Magliano.

2° Accorpamento in località « Forca » confinante:

Nord: con i limiti sud delle particelle 28 e 29 (foglio 3); con i limiti sud-ovest e sud-est della particella 35 (foglio 3); con parte del limite sud della particella 30 (foglio 3) con i limiti sud-ovest e sud-est della particella 32 (foglio 3); con parte del limite est della particella 33 (foglio 3) per un breve tratto con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada Merlano-Valle Lombarda;

Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Ristretto del Principe » confinante:

Nord, *Est*, *Sud* ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 46 (N.C.)	155.10.30	42.346,62	6.922.338,40
Partita n. 50 (N.C.)	27.28.20	6.179,25	1.133.305,19
Partita n. 51 (N.C.)	1.84.40	814,78	116.549,30
Partita n. 49 (N.C.)	0.85.10	123,39	20.522,09
	185.08.00	49.464,04	8.192.714,98

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. **3919**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli fu Angelo, in comune di Piancastagnaio (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubbliica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli, fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), per una superficie di ettari 105.19.70, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 100. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baiocchi Adolfo e Bruno fu Angelo, in comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 125 (*N.C.*)					
La Pinza	63	4	—	Pascolo	1ª	15	09	40	452,82
Id.	63	5	—	Bosco ceduo	2ª	0	13	80	7,59
Id.	63	8	—	Corte unita al n. 7	—	0	03	90	—
Id.	63	9	—	Pascolo	1ª	0	31	20	9,36
Id.	63	10	—	Pascolo arb.	2ª	0	43	40	9,98
Id.	63	11	—	Seminativo	3ª	4	01	90	381,81
Id.	63	12	—	Pascolo arb.	2ª	5	70	70	131,26
Id.	63	13	—	Seminativo	3ª	18	23	40	1.732,22
Id.	63	14	—	Pascolo cesp.	2ª	9	26	50	60,22
Id.	63	15	—	Seminativo	3ª	3	59	10	341,15
Id.	63	16	—	Bosco ceduo	3ª	15	02	30	480,74
S. Luigi	78	1	—	Fabbr.rur.con corte n. 14/64	—	0	18	00	—
Id.	78	2	—	Seminativo	3ª	7	03	30	668,13
Id.	78	3	—	Id.	3ª	1	40	50	133,48
Id.	78	4	—	Pascolo cesp.	1ª	24	09	10	554,09
Id.	64	11	—	Pascolo	1ª	0	63	20	18,96
				Totali		105	19	70	4.981,81

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Pinza », confina:

Nord: con la strada vicinale della Pinza, con la strada vicinale della Doganella e con parte del limite sud-est della particella 10 (foglio 64);

Est: con il limite di proprietà coincidente per breve tratto con la strada vicinale della Doganella;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Siele;

Sud-Ovest ed *Ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Pinza e con la strada vicinale della Doganella.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.279.501,30 (duemilioniduecentosettantanovemilacinquecentouno e trenta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3920

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli fu Angelo, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2489, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 65.13.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 101. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baiocchi Adolfo e Bruno fu Angelo, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE Braccia quadre	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 22526 (V. Q.)						
	A	6	6	Lavorativo nudo	20.068	18,48
	A	7	7	Pastura	9.648	7,96
	A	8	8	Id.	29.450	30,24
	A	9	9	Lavorativo nudo	247.460	753,12
	A	10	10	Prato	6.600	81,76
	A	55	41	Pastura	3.224	3,00
	A	56	42	Id.	16.880	183,16
	A	57	43	Id.	6.720	71,04
	A	58	44	Lavorativo nudo	34.396	154,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Su alterni Articoli di stima	QUALITÀ		SUPERFICIE Braccia Quadre	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 22526 (*V C.*)			
	A	59	45	Lavorativo nudo		15.396	606,96
	A	60	46	Pastura		43.620	127,64
	A	61	47	Id.		245.948	251,84
	A	62	48	Id.		267.766	274,08
	A	70	1022	Id.		145.752	143,64
	A	71	53	Id.		107.010	98,04
	A	72	54	Id.		50.462	53,56
	A	63	49	Id.		344.816	344,52
	A	64	50	Id.		131.542	114,04
	A	1221	1296	Id.		120.920	117,92
	A	1223	1293	Id.		3.000	2,80
	A	969	968	Lavorativo nudo		19.846	107,52
	A	971	971	Id.		28.728	107,52
	A	972	972	Id.		12.970	24,48
				Totali		1.912.222	3.677,88

Pari ad Ha. 65.13.38

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2489 del 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad una superficie di Ha. 65.13.38 (ettari sessantacinque are tredici e centiare trentotto) e ad un reddito dominicale di lire 9.129,40 (novemilacentoventinove e cent. quaranta).

Il territorio di cui al presente elenco, distinto a Vecchio Catasto alla Sez. A, è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il Fosso delle Gorgaccie e con il Fosso del Fossatello;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Fosso del Fornaccio e con il Fosso dei Grottoni del Regaio;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il Fosso delle Gorgaccie;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Fosso delle Gorgaccie;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.912.497,60 (unmilionenovecentododicimilaquattrocentonovantasette e sessanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3921

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli fu Angelo, in comune di Castellazzara (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2489, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 339.78.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 102. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baiocchi Adolfo e Bruno fratelli fu Angelo, in comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 149 (*N.C.*)					
Campi del Rosso	7	7		Pascolo cesp.	1ª	0	07	80	1,79
Selvaccia	7	102	—	Pascolo	2ª	0	04	70	1,08
Bernarduccio.	7	212	—	Seminativo	2ª	0	32	90	72,38
I Lavinacci	7	248	—	Id.	3ª	0	10	80	14,58
Selvaccia	7	308	—	Pascolo cesp.	1ª	0	05	80	1,33
Lavinacci	8	3	—	Id.	1ª	1	76	40	40,57
Id.	8	12	—	Id.	1ª	2	51	10	57,75
Id.	8	13	—	Seminativo	4ª	0	55	50	41,62
Id.	8	31	—	Pascolo	2ª	1	62	60	37,40
La Greppa	9	73	—	Id.	1ª	0	13	50	4,32
Acqua Buona	9	105	—	Seminativo	3ª	0	60	40	81,54
Id.	9	171	—	Id.	4ª	0	23	80	17,85
Malantánca	9	179	—	Id.	3ª	0	49	40	66,69
Acqua Buona	9	180	—	Vigneto	2ª	0	13	50	74,25
Id.	9	181	—	Pascolo	1ª	0	30	50	9,76
Malantanca	9	182	—	Seminativo	5ª	0	59	10	26,59
Acqua Buona	9	217	—	Pascolo	1ª	0	52	80	16,90
La Rotonda	9	218	—	Vigneto	2ª	0	30	10	165,55
Id.	9	219	—	Seminativo	3ª	0	82	90	111,91
Acqua Buona	9	220	—	Pascolo	1ª	0	01	40	0,45
Forconata	10	1	—	Id.	1ª	6	45	50	206,56
Id.	10	3	—	Seminativo	3ª	0	56	50	76,28
Campi di Checca	10	15	—	Pascolo cesp.	1ª	0	18	80	4,32
Id.	10	16	—	Seminativo arb.	1ª	0	03	00	9,90
Id.	10	17	—	Seminativo	3ª	0	22	80	30,78
Id.	10	21	—	Id.	3ª	0	57	10	77,09
Id.	10	22	—	Vigneto	2ª	0	20	70	113,85
Id.	10	83	—	Seminativo	2ª	0	52	20	114,84
Forconata	10	94	—	Pascolo	1ª	0	10	60	3,39

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 149 (*N. C.*)					
Poggio del Fazzini	10	103	—	Pascolo cesp.	1ª	0	03	50	0,81
Giuliotta	19	1	—	Pascolo	2ª	0	14	10	3,24
Id.	19	2	—	Seminativo	3ª	0	61	50	83,02
Fossoni	19	3	—	Id.	3ª	6	04	40	815,94
Bandita dei Bovi	19	9	—	Pascolo cesp.	1ª	2	19	80	50,56
Id.	19	23	—	Id.	1ª	0	33	30	7,66
Id.	19	29	—	Seminativo	3ª	3	14	00	423,90
Id.	19	30	—	Pascolo cesp.	1ª	7	14	00	164,22
Id.	19	31	—	Seminativo	3ª	0	26	20	35,37
Id.	19	32	—	Pascolo cesp.	1ª	0	09	80	2,25
Id.	19	34	—	Seminativo	3ª	1	19	10	160,79
Id.	19	35	—	Pascolo cesp.	1ª	0	17	80	4,09
Id.	19	36	—	Id.	1ª	0	08	20	1,89
Siele	20	1	—	Id.	1ª	1	27	40	29,30
Id.	20	2	—	Id.	1ª	0	07	70	1,77
Id.	20	3	—	Seminativo	3ª	1	14	90	155,11
Id.	20	4	—	Id.	3ª	2	41	10	325,49
Calcinaia	20	5	—	Pascolo cesp.	1ª	1	28	50	29,56
Id.	20	6	—	Id.	1ª	1	49	20	34,31
Id.	20	7	—	Seminativo	3ª	13	92	00	1.879,20
Piano del Belvedere	20	8	—	Id.	3ª	2	64	80	357,48
Calcinaia	20	9	—	Pascolo cesp.	1ª	0	01	80	0,42
Id.	20	10	—	Id.	1ª	0	19	50	4,48
Id.	20	11	—	Id.	1ª	0	45	00	10,35
Id.	20	12	—	Seminativo	3ª	10	15	20	1.370,52
Giuliotta	20	13	—	Pascolo	2ª	0	76	30	17,55
Calcinaia	20	14	—	Id.	2ª	0	84	20	19,36
Id.	20	15	—	Pascolo cesp.	1ª	7	80	60	179,54
Id.	20	17	—	Seminativo	3ª	2	24	50	303,07
Id.	20	18	—	Pascolo	2ª	0	22	80	5,25
Id.	20	19	—	Id.	2ª	3	94	20	90,67
Id.	20	20(p)	—	Seminativo	3ª	11	87	20	1.602,72
Id.	20	21(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	0	27	86	6,41
Id.	20	22	—	Pascolo	2ª	3	76	90	86,68
Pod. Meraviglia	20	23	—	Seminativo arb.	2ª	4	12	10	947,83
Id.	20	24	—	Seminativo	3ª	1	29	30	174,56
Id.	20	25	—	Fabbr. rur.	—	0	19	20	—
Calcinaia	20	26	—	Seminativo arb.	2ª	1	12	40	258,52
Siele	21	1	—	Pascolo cesp.	2ª	1	89	50	22,74
Olivo	21	2	—	Seminativo	3ª	9	00	00	1.215,00
Siele	21	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	25	90	3,11
Podere Olivo II	21	5	—	Fabbr. rurale	—	0	43	20	—
Id.	21	6	—	Seminativo	3ª	0	53	40	72,09
Podere Olivo I.	21	7	—	Id.	3ª	0	49	80	67,23
Olivo	21	8	—	Seminativo arb.	2ª	1	31	50	302,45
Podere Olivo	21	9	—	Seminativo	2ª	0	04	50	9,90
Id.	21	10	—	Fabbr. rurale	—	0	31	20	—
Id.	21	11	—	Seminativo arb.	2ª	0	69	30	159,39
Id.	21	12	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	60	3,36
Podere Olivo II	21	13	—	Bosco ceduo	2ª	0	33	60	21,84
Podere Olivo I	21	15	—	Seminativo	3ª	0	30	90	41,71
Id.	21	16	—	Seminativo arb.	2ª	1	93	80	445,74
Id.	21	17	—	Id.	1ª	1	49	20	492,36
Sforzesca	22	8	—	Pascolo cesp.	1ª	2	66	80	61,37
Id.	22	9	—	Pascolo	2ª	3	28	10	75,46
Pod. Osteria	22	23	—	Seminativo arb.	1ª	1	10	60	364,98
Pod. Bruciato	22	24	—	Id.	1ª	1	50	00	495,00
Id.	22	25	—	Seminativo	2ª	0	37	90	83,38
Id.	22	26	—	Fabbr. rurale	—	0	19	60	—
Le Solate	22	30	—	Seminativo	2ª	12	13	20	2.669,04
Id.	22	31	—	Id.	2ª	3	78	60	832,92
La Fondaccia	22	32	—	Id.	1ª	1	65	00	528,00
Pod. Bellavista	22	33	—	Fabbr. rurale	—	0	17	30	—
Id.	22	34	—	Seminativo	2ª	24	31	60	5.349,52
Piano delle Gorgacce	22	35	—	Id.	1ª	4	97	20	1.591,04
Podere Bruciato	22	36	—	Vigneto	2ª	1	04	90	576,95
Id.	22	37	—	Pascolo cesp.	1ª	0	07	10	1,63
Id.	22	38	—	Pascolo	1ª	0	06	20	1,98
Id.	22	39	—	Id.	1ª	0	12	60	4,03
Bandita dei Bovi	33	9	—	Seminativo	3ª	0	81	60	110,16
Id.	33	10	—	Id.	3ª	4	13	20	557,82
Poggetti	33	11	—	Id.	3ª	7	52	60	1.016,01
Bandita dei Bovi	33	41	—	Pascolo	2ª	0	27	60	6,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 149 (*N. C.*)					
Bandita dei Bovi	33	43	—	Pascolo	2a	0	03	50	0,80
Poggetti	33	45	—	Id.	2a	3	06	40	70,47
Le Solate	33	46	—	Seminativo	2a	0	84	30	185,46
Bandita dei Bovi	33	50	—	Pascolo	2a	0	08	70	2,00
Aiole	33	51	—	Seminativo	3a	6	05	00	816,75
Le Solate	33	52	—	Pascolo	1a	0	37	80	12,10
Aiole	33	59	—	Seminativo	3a	6	14	00	828,90
Vallocchi	46	1	—	Pascolo	2a	0	44	10	10,14
Id.	46	2	—	Seminativo	3a	3	35	50	452,92
Id.	46	3	—	Id.	2a	1	46	20	321,64
Id.	46	4	—	Id.	2a	0	63	30	139,26
Id.	46	6	—	Fabbr. rurale	—	0	39	00	—
Pog. Brando	46	14	—	Vigneto	2a	0	10	60	58,30
Vallocchi	46	18	—	Seminativo	3a	19	87	30	2.682,86
Id.	46	19	—	Pascolo	1a	3	24	30	103,78
Id.	46	20	—	Id.	1a	1	51	40	48,45
Id.	46	21	—	Id.	1a	3	91	80	125,37
Id.	46	22	—	Seminativo	3a	4	67	00	630,45
Id.	46	23	—	Id.	3a	3	67	90	496,66
Id.	46	24	—	Id.	3a	4	92	80	665,28
Id.	46	25	—	Id.	3a	1	32	40	178,74
Poggio Brando	46	26	—	Fabbr. rurale	—	0	01	40	—
Id.	46	27	—	Vigneto	2a	0	04	80	26,40
Id.	46	28	—	Seminativo	2a	0	39	00	85,80
Vallocchi	46	29	—	Pascolo	2a	0	60	60	13,94
Id.	46	30	—	Seminativo	3a	40	02	50	5.403,38
Id.	46	31	—	Pascolo	2a	1	38	90	31,95
Id.	46	32	—	Id.	2a	3	30	70	76,06
Id.	46	33	—	Id.	2a	0	63	50	14,61
Id.	46	34	—	Id.	2a	0	45	40	10,44
Id.	46	35	—	Id.	2a	0	89	10	20,49
Id.	46	36	—	Id.	2a	1	55	00	35,65
Id.	46	37	—	Seminativo	3a	1	58	70	214,25
Id.	46	38	—	Seminativo arb.	2a	1	07	60	247,48
Id.	50	73	—	Seminativo	4a	4	00	50	300,38
Id.	50	74	—	Pascolo	2a	3	90	00	89,70
Id.	50	75	—	Id.	2a	1	34	20	30,87
Id.	50	76	—	Id.	1a	6	69	10	214,11
Le Solate	22	29(p)	—	Seminativo	2a	1	13	17	248,98
Podere Olivo	21	36	—	Id.	3a	0	06	60	8,91
				Totali		339	78	73	43.211,51

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Tenuta Sforzesca», è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso Olivo; con il limite Ovest della particella 16 (foglio 20); con breve tratto del fosso Calcicinara; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 20), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord della particella 20 stesso foglio e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada comunale Castellazzara-Sforzesca;
Sud: con parte del limite nord delle particelle 58 e 60 (foglio 19) e con i limiti nord ed ovest della particella 56 stesso foglio, quindi con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante

Nord: con il fosso della Sforzesca e con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Gorgacce;
Ovest: con il limite est delle particelle 29, 22 e 14 (foglio 22); con la strada vicinale Sforzesca-S. Giovanni delle Contee; con il limite est delle particelle 17 e 6 (foglio 22) e con il fosso della Sforzesca.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con un tratto del fosso Fornosa; con il limite sud delle particelle 67 (foglio 19) e 27 (foglio 22); con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (foglio 22), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Goracce;
Sud e *Sud-Est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Morticino;
Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale di Castellazzara;

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso delle Aiole e quindi per altro tratto con la strada comunale Pod. Breccia.

4° Accorpamento, costituito dalle particelle 3, 12, 13, 31, (foglio 8), confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, rappresentato al foglio di mappa n. 10, confinante:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Mandria del Pulcino;
Nord-Est ed *Est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Siele;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale dei Campi del Checco.

6° Accorpamento, costituito dalle particelle 217, 218, 219, 220 (foglio 9), confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

7° Accorpamento, confinante:
Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale dei Campi di Checco.

8° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della piana di Carlino;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della piana di Carlino.

Si espropriano inoltre le particelle 102, 248, 212, 308 e 7 (foglio 7).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.239.489,15 (cinquemilioniduecentotrentanovemilaquattrocentottantanove e quindici centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3922**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barzellotti Dino fu Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barzellotti Dino fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barzellotti Dino fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 119.57.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 119.57.39.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 103. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barzellotti Dino fu Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1255 (*N. C.*)					
Pian d'Alma	29	1	—	Seminativo	2ª	0	17	70	63,72
Id.	29	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	01	90	0,95
Id.	29	3	—	Seminativo	1ª	1	81	50	853,05
Id.	29	4	—	Id.	1ª	13	16	80	6.188,96
Id.	29	5		Id.	1ª	1	22	40	575,28
Id.	29	6	—	Pascolo cesp.	1ª	2	85	70	242,84
Id.	29	7	—	Bosco ceduo	1ª	8	94	70	1.342,05
Id.	29	8	—	Pascolo cesp.	1ª	9	30	10	790,59
Pod. Sant'Anna	29	10	—	Semin. arb.	2ª	1	40	10	700,50
Pian d'Alma	29	11	1	Porz. rur. di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	29	12	—	Seminativo	1ª	8	16	60	3.838,02
Porcareccia	29	15	1	Porz. rur. di fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	29	16		Seminativo	2ª	0	18	20	65,52
Zanfano	29	17	—	Bosco ceduo	1ª	0	91	70	137,55
Pian d'Alma	28	17	—	Prato	2ª	0	24	10	21,69
Pineta di Pian d'Alma	28	18	—	Seminativo	1ª	13	62	60	6.404,22
Pian d'Alma	28	28	—	Id.	2ª	2	64	60	952,56
Id.	28	29	—	Fabbr. rur.	—	0	14	00	—
Id.	28	48	—	Uliveto	2ª	2	29	00	1.431,25
Id.	28	27	—	Seminativo	2ª	1	15	30	415,08
Id.	28	26	—	Id.	3ª	0	57	80	156,06
Id.	28	25	—	Id.	3ª	1	20	50	325,35
Id.	28	15(p)	—	Prato	2ª	1	36	00	122,40
Pineta di Pian d'Alma	28	46	—	Seminativo	1ª	27	42	30	12.888,81
Id.	28	16(p)	—	Id.	2ª	1	68	29	605,83
Id.	28	22	—	Bosco ceduo	1ª	12	14	30	1.821,45
Pian d'Alma	28	21	—	Pascolo cesp.	1ª	1	06	90	90,87
Padule di Pian d'Alma	28	8(p)	—	Incolto prod.	unica	4	20	00	105,00
Id.	28	7(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	1	64	30	139,65
				Totali		119	57	39	40.279,25

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « Pian d'Alma » e « San Niccola »:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 8 (foglio 28) le cui parti nord ricadono ne terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite ovest della particella 23 (foglio 28);

Sud: con la strada vicinale Pian d'Alma;

Ovest: con il limite est della particella 45 (foglio 28).

2° Accorpamento, confinante:

Nord con il fosso Almina, con il limite est della particella 11 (foglio 28), con il limite di proprietà coincidente con il fiume Alma;

Sud-Est: con la strada vicinale Gualdo Caldana; con il fosso della Fornace, con il fosso delle Buie, con il limite nord della particella 21 (foglio 29); con la strada comunale delle Collacchie;

Sud: con parte del limite nord della particella 1 (foglio 61); con il fosso del Canale dei Conti; con parte del limite nord delle particelle 40-35 e con parte del limite est della particella 24, tutte del foglio 28, con la strada vicinale di Pian d'Alma;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 16 e 15 (foglio 28) le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3923

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bedarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bedarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio maritata Bedarida, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei têrreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Badarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio maritata Bedarida, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 133.08.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 104. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bedarida Guido e Umberto di David e Delfino Rosaria fu Antonio maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar.	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 181 (*N.C.*)					
Campal Canale	91	14	—	Seminativo	4ª	3	57	10	517,80
Id.	91	15	—	Id.	3ª	2	36	40	520,08
Treccina	91	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	30	1,86
Id.	91	17	—	Id.	2ª	0	39	30	7,86
Id.	91	18	—	Id.	2ª	0	09	40	1,88
Campino	91	19	—	Seminativo	3ª	1	08	30	238,26
Podere Maria	91	23	—	Fabbr. rurale	—	0	46	20	—
Id.	91	24		Vigneto	2ª	0	32	50	227,50
Id.	91	25	—	Seminativo	4ª	9	13	60	1.324,72
Treccine	91	27	—	Pascolo cesp.	2ª	1	02	60	20,52
Mammoleta	91	28	—	Fabbr. rurale	—	0	34	30	—
Id.	91	29	—	Seminativo	4ª	10	80	30	1.566,43
Id.	91	30	—	Id.	2ª	3	67	50	1.176,00
Id.	91	31	—	Id.	4ª	3	92	10	568,55
Id.	91	32		Seminativo arb.	3ª	0	38	70	123,84
Cetinelle	91	33	—	Uliveto	3ª	3	61	10	1.444,40
Poggi Bossi	91	34	—	Seminativo	4ª	14	68	40	2.129,18
Id.	91	35	—	Fabbr. rurale	—	0	37	60	—
Id.	91	36		Uliveto	2ª	4	99	30	3.120,62
Podere Maria	91	26	—	Seminativo	2ª	2	82	70	904,64
Tanfano	91	37	—	Id.	3ª	0	19	00	41,80
Cetinelle	133	1	—	Vigneto	1ª	0	65	50	556,75
Id.	133	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	27	80	5,56
Id.	133	3		Seminativo	2ª	1	37	80	440,96
La Treccina	133	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	28	30	21,22
Cetinelle	133	5	—	Vigneto	1ª	0	27	90	237,15
Id.	133	7	—	Seminativo	3ª	0	90	80	199,76
Id.	133	8	—	Seminativo arb.	3ª	0	68	80	220,16
Id.	133	9	—	Seminativo	4ª	24	68	20	3.578.89
Id.	133	10		Vigneto	1ª	0	37	60	319.60
Id.	133	11		Fabbr. rur.		0	44	60	—
Pod. Poggi Bossi	133	29	—	Seminativo	2ª	1	62	20	519,04
Id.	133	30		Id.	3ª	4	71	00	1.036.20
Pod. Rosalia	133	31	—	Vigneto	1ª	0	51	60	438,60
Id.	133	32	—	Fabbr. rur.	—	0	44	20	
Pod. Poggi Bossi	133	34	—	Seminativo	3ª	3	57	00	785,40
Romorchigi	133	35	—	Bosco ceduo	4ª	1	11	60	83,70
Pod. Rosalia	133	36	—	Seminativo	2ª	2	86	00	915,20
Id.	133	33(p)	—	Id.	3ª	10	90	63	2.399,38
Le Fontine	132	9	—	Id.	3ª	0	93	60	205,92
Id.	91	20	·	Id.	3ª	0	81	80	179,96
Id.	132	17	—	Id.	2ª	5	54	50	1.774,40
Capannacce	132	18	—	Vigneto	2ª	0	42	80	299,60
Id.	132	23(p)	—	Seminativo	3ª	5	28	77	1.163,30
					Totali	133	08	70	29.316,69

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Le Fontine », « Poggi Bossi », ecc.; confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 6 (foglio 132); con parte del limite ovest della particella 12 (foglio 91), coincidente in due tratti con il fosso Rimarchigi e con il limite sud della citata particella, con un breve tratto del limite sud della particella 21 (foglio 91);

Est: con il fosso del Tanfano; con il limite nord della particella 38 (foglio 91); con un brevissimo tratto della strada vicinale di Montebamboli; con la strada vicinale Montiani-Massa Marittima; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 133), la cui parte nord rimane alla ditta ed infine con il fosso della Vallaccia;

Sud: con il fosso Rimarchigi; con parte del limite nord-ovest della particella 56 (foglio 133); con la strada vicinale Montiani-Massa Marittima e con parte del limite est della particella 24 (foglio 132);

Ovest: con il limite nord-est della particella 19 (foglio 132); con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 132), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con i limiti ovest e nord della particella 18 (foglio 132), inclusa nel presente accorpamento; con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla sopracitata particella 23, la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio, quindi con parte del limite est della suddetta particella 23 (foglio 132).

2° Accorpamento, sito in località « Podere Maria », « Mammoleta », ecc., confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 13 (foglio 91) e con un breve tratto di un affluente del fosso della Trecina;

Est: con un affluente del fosso della Trecina e con detto fosso;

Sud: con il limite nord delle particelle 43 e 42 (foglio 133);

Ovest: con il fosso di Cetinelle; con il limite nord della particella 6 (foglio 133); con il limite est della particella 22 (foglio 91) e con parte del limite est della particella 13 (foglio 91).

L'indennità di espropriazione è di L. 10.437.414,15 (diecimilioniquattrocentotrentasettemilaquattrocentoquattordici e quindici centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3924

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 218.48.43, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 218.48.43.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 105. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bicocchi Michele fu Emilio, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 356 (*N. C.*)					
Stillano	47	1 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	23	41	57	1.100,54
Id.	47	2	—	Pascolo cesp.	unica	0	90	10	11,71
Id.	47	3	—	Pascolo	2ª	0	06	30	1,32
Id.	47	4	—	Corte rur. unita al n. 1 del foglio 60	—	0	23	10	—
Id.	47	5	—	Bosco alto fusto	unica	0	10	50	8,40
Id.	47	6	—	Seminativo	4ª	21	92	30	1.973,07
Id.	47	7	—	Id.	4ª	0	09	50	8,55
Id.	47	8	—	Pascolo arb.	unica	1	15	20	28,80
S. Elena	48	41	—	Bosco ceduo	4ª	0	24	70	6,18
Id.	48	42	—	Seminativo	3ª	18	12	50	3.625,00
Id.	48	43	—	Pascolo arb.	unica	0	18	10	4,53
Stillano	49	15	—	Pascolo	2ª	0	07	90	1,66
Id.	60	1	—	Semin. con la corte n. 4 del foglio 47	3ª	3	54	10	708,20
Id.	60	3	—	Uliveto	3ª	5	03	10	1.509,30
Id.	60	4	—	Pascolo	2ª	0	26	10	5,48
Id.	60	5	—	Uliveto	2ª	1	20	80	483,20
Id.	60	6	—	Pascolo arb.	unica	0	26	60	6,65
Id.	60	7	—	Seminativo	4ª	5	21	60	469,44
Id.	60	8	—	Pascolo arb.	unica	0	52	40	13,10
Id.	60	9	—	Seminativo	4ª	0	09	00	8,10
Cascina	119	4	—	Bosco alto fusto	unica	0	96	20	76,96
Stillano	60	10	—	Seminativo arb.	3ª	1	53	80	476,78
Piagge di Stillano	60	11	—	Bosco ceduo	3ª	1	16	40	54,71
Id.	60	12	—	Seminativo arb.	2ª	2	48	40	1.068,12
Id.	60	13	—	Seminativo	3ª	0	12	40	24,80
Id.	60	14	—	Seminativo arb.	2ª	1	37	10	589,53
Id.	60	15	—	Pascolo arb.	unica	0	45	10	11,28
Stillano	60	16	—	Seminativo	3ª	1	72	60	345,20
Id.	60	17	—	Id.	3ª	0	87	90	175,80
Piagge di Stillano	60	18	—	Id.	3ª	0	19	50	39,00
Stillano	61	1	—	Fabbr. rur.	—	0	50	46	—
Id.	61	2	—	Pascolo arb.	unica	0	08	90	2,23
Id.	61	3	—	Vigneto	2ª	0	10	90	59,95
Id.	61	4	—	Seminativo	3ª	5	70	00	1.140,00
Id.	61	5	—	Bosco ceduo	4ª	0	04	80	1,20
Piagge di Stillano	61	6	—	Pascolo arb.	unica	0	05	20	1,30
I Pratini	61	7	—	Seminativo	4ª	13	68	20	1.231,38
Id.	61	8	—	Pascolo arb.	unica	0	42	40	10,60
Id.	61	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	57	30	26,93
Stillano	61	24	—	Id.	4ª	0	76	00	19,00
Id.	61	26	—	Pascolo arb.	unica	0	12	40	3,10
Id.	61	45	—	Bosco ceduo	3ª	0	80	40	37,79
Manna	64	46(p)	—	Uliveto	2ª	1	35	80	543,20
Id.	64	47	—	Seminativo	3ª	10	06	60	2.013,20
I Sodi della Capanna	77	12	—	Id.	3ª	1	55	70	311,40
I Pratini	77	14	—	Id.	3ª	12	94	10	2.588,20
I Sodi della Capanna	77	21	—	Pascolo	1ª	0	03	00	1,26
Id.	77	22	—	Seminativo	3ª	7	98	90	1.597,80
Id.	77	23	—	Id.	3ª	6	21	70	1.243,40
Id.	77	24	—	Id.	3ª	2	39	40	478,80
Id.	77	25	—	Id.	3ª	2	15	60	431,20
Le Querciole	93	1	—	Id.	3ª	3	34	50	669,00
Id.	93	2	—	Bosco ceduo	2ª	0	09	80	6,86
Id.	93	3	—	Seminativo	3ª	3	69	80	739,60
Id.	93	4	—	Pascolo arb.	unica	0	03	90	0,98
Id.	93	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	90	3,24
Roccaie	93	12	—	Uliveto	2ª	3	53	80	1.415,20
Id.	93	13	—	Seminativo	3ª	1	72	80	345,60
Id.	93	14	—	Fabbr. rur.	—	0	45	60	—
Id.	93	16	—	Seminativo	4ª	0	70	20	63,18
Id.	93	17	—	Pascolo cesp.	unica	0	09	70	1,26
Id.	93	18	—	Id.	unica	0	24	30	3,16

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 356 (*N. C.*)					
Roccaie	93	19	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	00	1,25
Id.	93	20	—	Seminativo	4ª	1	41	50	127,35
Id.	93	21	—	Pascolo cesp.	unica	0	74	00	9,62
Id.	93	31	—	Seminativo	4ª	0	54	60	49,14
Id.	93	32	—	Pascolo cesp.	unica	0	52	80	6,86
Id.	93	33	—	Seminativo arb.	4ª	4	52	60	792,05
Id.	93	34	—	Pascolo.	1ª	0	25	90	10,88
Id.	93	35	—	Pascolo arb.	unica	0	03	10	0,78
Id.	93	36	—	Bosco alto fusto.	unica	0	15	70	12,56
Id.	93	37	—	Pascolo cesp.	unica	0	14	20	1,85
Id.	93	38	—	Pascolo.	2ª	0	42	20	8,86
Id.	93	39	—	Bosco ceduo	3ª	0	10	80	5,08
I Martelletti	93	40	—	Pascolo.	2ª	0	65	00	13,65
Id.	93	41	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	70	2,21
Id.	93	48	—	Pascolo.	2ª	1	83	30	38,49
Id.	93	49	—	Pascolo arb.	unica	0	01	90	0,48
Id.	93	50	—	Seminativo	4ª	15	00	20	1.350,18
Id.	93	51	—	Pascolo cesp.	unica	0	08	70	1,13
Roccaie	93	52	—	Vigneto.	2ª	0	17	40	95,70
Id.	93	53	—	Bosco ceduo	3ª	0	09	90	4,65
Cascina	119	2	—	Id.	4ª	2	42	30	60,58
Id.	119	3	—	Bosco alto fusto.	unica	1	25	00	100,00
Id.	119	5	—	Bosco ceduo	4ª	0	69	90	17,48
Id.	119	6	—	Seminativo	4ª	8	24	70	742,23
Id.	119	7	—	Id.	4ª	0	04	50	4,05
Id.	119	8	—	Pascolo arb.	unica	0	06	20	1,55
Id.	119	9	—	Seminativo arb.	3ª	0	21	60	66,96
Id.	119	10	—	Pascolo cesp.	unica	0	18	10	2,35
Id.	119	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	50	2,58
Id.	119	14	—	Bosco alto fusto.	unica	0	57	20	45,76
Id.	119	15	—	Pascolo cesp.	unica	0	19	60	2,55
Id.	119	16	—	Bosco ceduo	4ª	1	58	70	39,68
Id.	119	17	—	Pascolo arb.	unica	0	81	30	20,33
Id.	119	18	—	Bosco ceduo	4ª	0	16	40	4,10
					Totali	218	48	43	31.468,40

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Stillano, S. Elena, Piagge di Stillano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Botro della Caldana e con il Botro di Sant'Elena;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Stillano;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Raquese e con il Botro dei Renicci;
Ovest e Sud-Ovest. con il limite est e parte del limite nord della particella 2 (foglio 60), coincidente in parte con la strada vicinale di Stillano; con parte del limite sud della particella 1 (foglio 47); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta.

2° Accorpamento, sito in località « I Sodi della Capanna », confinante:

Nord-Ovest. con il limite di proprietà; con il Botro della Fontana; con un fosso senza nome affluente di detto botro; con parte del limite sud della particella 45 (foglio 64);
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 64), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà coincidente in parte con il Botro della Fontana;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Roccaie I Martelletti », confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale delle Roccaie ed in parte con la strada provinciale Massetana;
Nord-Est ed Est. con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Possera ed in parte con un fosso affluente del detto torrente;
Ovest. con parte del limite est della particella 11 (foglio 119); con il limite est e nord della particella 12 (foglio 119); con il limite nord della particella 11 (foglio 119); con parte del limite est della particella 1 (foglio 119) e con il limite est della particella 74 (foglio 119); con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada Vecchia da Castelnuovo a Pomarance.

Dal sopradescritto accorpamento si esclude un appezzamento di terreno, sito lungo la strada delle Roccaie, non di proprietà della Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3925**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339, e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bocci Lorenzo fu Vittorio, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 1° agosto 1951, n. 2308 e 18 ottobre 1951, n. 2337, della Commissione Censuaria Centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bocci Lorenzo fu Vittorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettàri 272.85.10, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 272.85.10.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 106. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOL		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2071 (*V. C.*)			
Felcetone	VI	36(p)	—	Seminativo	19	20	186,52
Id.	VI	37	—	Id.	9	70	94,28
Selciatella	VI	136	—	Id.	7	40	71,93
Pianizza	VI	137	—	Pascolo.	12	70	50,29
Chiusa del Vescovo.	VI	160	—	Seminativo	4	10	66,42
Pidocchiosa	VI	472	—	Id.	24	00	144,29
Id.	VI	149	—	Pascolo.	14	40	31,10
Chiusa del Vescovo.	VI	150	—	Id..	22	00	87,12
Id.	VI	151	—	Seminativo	41	50	331,67
Id.	VI	153	—	Pascolo.	3	25	12,82
Id.	VI	154	—	Seminativo	164	60	2.666,52
Id.	VI	155	—	Id.	6	02	58,50
Id.	VI	156	—	Id.	13	45	217,87
Id.	VI	159	—	Id.	4	40	71,28
Id.	VI	162	—	Pascolo.	12	10	47,92
Id.	VI	163	2 (p)	Seminativo	224	69	3.639,97
Id.	VI	164	—	Pascolo	24	00	95,04
Id.	VI	165	—	Id..	11	50	45,54
Id.	VI	166	—	Id..	37	90	150,08
Cavastrone.	VI	167	—	Id..	8	75	34,63
Id.	VI	168	—	Id.	15	50	61,38
Id.	VI	169	—	Id.	1	15	4,54
Id.	VI	432	—	Id..	21	70	85,93
Id.	VI	433	—	Seminativo	11	50	186,30
Id.	VI	434	—	Pascolo.	1	14	4,50
Id.	VI	435	—	Id..	0	75	2,95
Id.	VI	436	—	Id..	1	45	5,72
Id.	VI	437	—	Id.	2	25	8,89
Id.	VI	473	—	Seminativo	44	00	712,80
Pidocchiosa	VI	474	—	Id.	15	80	227,52
Chiusa del Vescovo.	VI	475	—	Pascolo.	44	80	96,77
Pianazza	VI	138	—	Id..	0	40	1,58
Id.	VI	139	—	Seminativo	7	82	126,68
Piana di S. Pietro	VI	140	—	Id.	4	60	44,71
Id.	VI	141	—	Id.	19	40	314,28
Id.	VI	142	—	Id.	3	20	51,84
Id.	VI	143	—	Id.	7	50	121,50
Id.	VI	466	—	Id.	16	40	265,68
Pianizza	VI	128	—	Bosco da frutto	38	30	206,78
Id.	VI	129	1	Seminativo	57	90	937,98
Id.	VI	129	2	Id.	27	60	268,13
Selciatella	VI	135	B	Bosco	42	10	227,34
Cavastrone.	VI	467	—	Seminativo	8	40	81,65
Pidocchiosa	VI	471	—	Id.	32	20	257,33
Cavastrone.	VI	145(p)	—	Bosco da frutto.	150	00	2.268,00
Id.	VI	146	—	Pascolo.	13	40	53,06
Id.	VI	147	—	Id..	14	70	58,21
Id.	VI	148	—	Id..	4	22	18,40
Chiusa del Vescovo.	VI	152	—	Seminativo	2	35	33,84
Piana S. Pietro	VI	459	—	Id.	3	40	9,18
Id.	VI	460	—	Id.	3	00	18,04
Cavastrone.	VI	144	—	Pascolo boschivo	93	40	369,86
Id.	VI	170	—	Seminativo	24	90	242,03
Chiusa del Vescovo.	VI	476	—	Bosco da frutto	13	50	72,90
Cavastrone.	VI	171	—	Id.	34	50	186,30
Selciatella	II	16	B(p)	Pascolo boschivo	70	40	278,78
Pian dei Marini	VI	1	1 (p)	Seminativo	58	00	939,60
Id.	VI	1	2 (p)	Id.	19	15	310,22
Id.	VI	1	3	Id.	25	60	414,72
Id.	VI	2	—	Id.	3	90	37,91
Pian d'Erminio	VI	3	1	Id.	68	10	1.103,22
Id.	VI	3	2 (p)	Id.	21	76	352,51
Pian delle Mosse	VI	4	—	Id.	0	72	11,66
Id.	VI	5 (p)	—	Id.	43	52	705,02

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di meppa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 2071 (*V. C.*)			
Pian delle Mosse	VI	6	—	Seminativo	0	75	12,13
Id.	VI	7	—	Id.	1	60	20,20
Id.	VI	8	—	Id.	32	10	520,02
Id.	VI	9	—	Id.	1	06	10,30
Id.	VI	14 p	—	Id.	31	87	516,29
Valsina	VI	205	1	Bosco da frutto	189	80	1.708,20
Id.	VI	205	2	Id.	80	00	1.209,60
Id.	VI	206	—	Pascolo.	7	20	46,66
Id.	VI	207	—	Id..	3	92	25,42
Id.	VI	208	—	Seminativo	8	70	140,94
Id.	VI	210	—	Pascolo.	6	60	42,77
Id.	VI	211	—	Seminativo	23	00	372,60
Id.	VI	216	—	Id.	25	20	408,24
Id.	VI	217	—	Pascolo.	5	60	36,29
Id.	VI	218	—	Id..	2	45	15,88
Id.	VI	219	—	Seminativo	8	32	134,78
Id.	VI	220	—	Id.	13	65	221,11
Id.	VI	221	—	Id.	32	80	531,36
Balditella	VI	227	1	Id.	11	20	181,44
Id.	VI	227	2	Id.	18	90	306,18
Valliche	VI	236	—	Id.	1	46	14,18
Id.	VI	237	—	Id.	8	65	140,11
Id.	VI	239	—	Id.	6	05	97,99
Id.	VI	240	—	Id.	2	20	21,38
Balditella	VI	241	—	Id.	6	60	106,92
Valledoro	VI	243	—	Id.	20	20	327,24
Id.	VI	244	1	Id.	24	00	388,80
Id.	VI	244	2	Id.	40	55	656,89
Pianura delle Mosse	VI	245	—	Id.	2	46	39,85
Pian delle Mosse	VI	246	—	Pascolo.	7	20	46,66
Id.	VI	247	—	Id..	15	20	98,50
Id.	VI	248	1	Seminativo	23	80	385,60
Chiuse del Parmigiano	VI	248	2	Id.	4	00	64,80
Id.	VI	248	3	Id.	14	50	234,90
Id.	VI	252(p)	—	Id.	21	12	342,45
Id.	VI	253	—	Pascolo.	3	00	11,88
Id.	VI	254	—	Id.	4	75	18,79
Id.	VI	255	1	Seminativo	9	90	160,38
Id.	VI	255	2	Id.	9	30	150,66
Id.	VI	256	—	Pascolo.	8	60	55,73
Id.	VI	257	—	Seminativo	10	55	102,53
Id.	VI	258	—	Pascolo.	1	20	4,75
Id.	VI	259	—	Id..	1	30	16,85
Id.	VI	260	—	Seminativo	43	50	704,70
Pianetto	VI	427	—	Id.	11	55	187,09
Masini.	VI	428	—	Id.	8	40	136,08
Pianetto.	VI	429	—	Pascolo	0	51	2,02
Id.	VI	430	—	Seminativo	1	35	21,85
Id.	VI	431	—	Bosco	2	70	24,30
Valsina	VI	442	—	Seminativo	0	66	10,69
Id.	VI	478	—	Pascolo.	8	60	55,73
Masini.	VI	491	—	Seminativo	7	60	123,12
Chiusa della Parmigiana	VI	494	—	Id.	6	35	102,85
Id.	VI	493	—	Id.	3	10	50,22
Valsina	VI	209	—	Pascolo.	42	20	167,11
Id.	VI	212	—	Bosco	53	40	342,36
Id.	VI	222	—	Pascolo.	2	15	8,50
Id.	VI	223	—	Seminativo	5	90	95,58
Id.	VI	224	—	Pascolo.	1	46	5,80
Id.	VI	225	—	Id.	0	30	1,19
Id.	VI	226	—	Id..	3	00	11,88
Valliche	VI	238	—	Seminativo	3	50	56,70
Banditella	VI	242	—	Id.	1	30	12,64
Id.	VI	249	—	Bosco da frutto	1	65	6,52
Id.	VI	251	—	Pascolo.	4	00	15,84
Cavastrone.	VI	441	—	Id..	2	05	13,28
Pianetto.	VI	490	—	Bosco	1	15	6,19
Cavastrone.	VI	440	—	Seminativo	0	78	12,64
				Totali	2.728	51	32.013,16

Pari ad Ha. 272.85.10

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni soradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2308 in data 1 agosto 1951 e n. 2337 del 18 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 272.85.10 e ad un reddito dominicale di L. 69.097,73 (sessantanovemilanovantasette e cent. 73).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Chiusa del Vescovo» e «Cavastrone» confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Fontanelle;

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 B (Sez. II); la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud della particella 38 (Sez. VI); con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 (Sez. VI), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite ovest delle particelle 33, 34/2 e 161 (Sez. VI); con parte del limite sud della particella 161 (Sez. VI); con il limite ovest delle particelle 438, 157, 177 e 163/1 (Sez. VI); con parte del limite sud della particella 163/1 (Sez. VI); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 163/2 e 145 (Sez. VI), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud della particella 172 (Sez. VI); con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte con il fiume Fiora.

2° Accorpamento in località «Chiuse del Parmigiano» e «Valsina», confinante;

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 14 e 5 (Sez. VI) le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 77 (Sez. VI); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3/2, 1/2 e 1/1 (Sez. VI), le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Est. con una strada vicinale coincidente con il limite ovest delle particelle 37/1, 37/2 (Sez. VIII), 486, 400/1, 423 (Sez. VI) e parte del limite ovest della particella 422 (Sez. VI); con parte del limite ovest della particella 270 (Sez. VI); con i limiti nord ed ovest della particella 261 (Sez. VI); con la linea del frazionamento operato sulla particella 252 (Sez. VI), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite nord e con il limite ovest di detta particella; con parte del limite ovest delle particelle 215 e 214 (Sez. VI); con il limite ovest della particella 477 (Sez. VI);

Sud con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta; con i limiti sud ed est della particella 204 (Sez. VI); con il limite est e con parte del limite nord della particella 203 (Sez. VI); con il limite est della particella 202 (Sez. VI); con il limite nord-est delle particelle 228, 229, 230 e 235 (Sez. VI); con parte del limite est della particella 233 (Sez. VI); con il limiste est delle particelle 10 e 11 (Sez. VI); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (Sez. VI), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3926**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazone concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Maria Annunziata fu Egidio maritata Lotteringhi della Stufa, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Maria Annunziata fu Egidio maritata Lotteringhi della Stufa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 205.10.25, specificamente descritti *nell'elenco n. 2 allegato al* presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 205.10.25.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 107. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschi Maria-Annunziata fu Egidio maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 203 (*N. C.*)					
Lecci	75	3	—	Seminativo	2ª	25	11	60	9.544,08
Id.	75	4		Id.	3ª	29	84	50	8.058,15
Id.	75	5	—	Id.	2ª	8	04	00	3.055,20
Id.	75	6	—	Pascolo cesp.	1ª	4	61	50	461,50
Id.	75	7	—	Uliveto	2ª	1	86	50	1.165,63
Id.	75	8	—	Fabbr. rur.	—	0	87	80	—
Id.	75	9		Pascolo.	1ª	0	45	60	59,28
Id.	75	16		Seminativo	3ª	15	58	50	4.207,95
Id.	75	17	—	Id.	2ª	66	43	10	25.243,78
Id.	75	18	—	Id.	2ª	2	38	20	905,16
Id.	75	25	—	Id.	3ª	2	30	40	622,08
Id.	75	26	—	Incolto prod.	unica	1	12	20	28,05
Id.	75	29	—	Seminativo	2ª	5	38	60	2.046,68
Id.	75	31	—	Uliveto	1ª	1	77	40	1.507,90
Id.	75	32	—	Seminativo	2ª	0	60	40	229,52
Id.	75	30	—	Id.	2ª	16	20	80	6.159,04
Id.	75	34	—	Vigneto.	1ª	0	18	70	140,25
				Totali		182	79	80	63.434,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1253 (*N. C.*)					
Bandita dei Laghi	76	23	—	Seminativo	3ª	5	33	20	1.439,64
Pian di Sugherelle	76	88	—	Id.	2ª	11	34	00	4.309,20
Id.	76	99(p)	—	Id.	4ª	5	63	25	985,68
				Totali		22	30	45	6.734,52

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Laghi », connfina
Nord-Est : con la strada vicinale dei Laghi e con la strada di bonifica di Nota;
Sud-Est : con la strada provinciale Scansanese; con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 76); con la linea del frazionamento operato sulla particella 99 (foglio 76), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 17 (foglio 76) e nuovamente con la strada provinciale Scansanese;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Matta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito Dominicale Lire
Partita catastale n. 203 (N. C.)	182.79.80	63.434,25
Partita catastale n. 1253 (N. C.)	22.30.45	6.734,52
	205.10.25	70.168,77

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3927**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschetti Francesco Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria Fiorella di Francesco Giuseppe e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschetti Francesco Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria Fiorella di Francesco Giuseppe e Colzi Evelina, fu Lorenzo, maritata Bruschetti, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruscheti Francesco Giuseppe, fu Vincenzo, Bruschetti Maria Fiorella, di Francesco Giuseppe e Colzi Evelina, fu Lorenzo, maritata Bruschetti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 71.26.09, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 71.26.09.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

27 dicembre 1952, n. **3928**

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 108. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe e Colzi Evelina fu Lorenzo, maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 792 (N. C.)					
Polverosa	27	40	—	Seminativo	1ª	60	08	70	28.240.89
Torretina	27	16(p)	—	Id.	1ª	11	17	39	5.251,71
				Totali		71	26	09	33.492,60

Il territorio di cui al presente elenco, situato in località « Polverosa », confina :

Nord con la strada statale Maremmana ;
Est : con la particella 17 del foglio 27, con parte del limite della particella 16, stesso foglio, con la linea di frazionamento operata su detta particella, la cui parte est rimane alla Ditta, con breve tratto della strada della Polverosa ;
Sud con il fosso del Magione ;
Ovest . con il limite della particella 14 (foglio 27).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3928

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschi Falgari Matilde fu Luca, in Della Rocca di Candel, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2314 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, relativo ai terreni ri-

cadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 290.92.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 290.92.39.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 109. — PALLA.

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1639 (*V C.*)					
Pian Boaro	XXV	74	—	Pascolo.	—	0	32	50	31,57
Id.	XXV	73	1	Seminativo	—	8	43	80	1.670,72
Id.	XXV	73	2	Id.	—	47	69	00	9.442,62
Id.	XXV	77	—	Pascolo.	—	1	03	50	100,62
Id.	XXV	79	—	Id.	—	0	16	60	5,36
Id.	XXV	82	—	Seminativo	—	40	78	50	8.075,41
Id.	XXV	83	—	Prato.	—	3	38	00	1.399,32
Id.	XXV	84	—	Id.	—	1	92	50	796,93
Id.	XXV	85	—	Pascolo.	—	0	79	00	25,60
Id.	XXV	76	—	Id.	—	0	28	50	27,68
Pian d'Argano	XXV	86	resto	Seminativo	—	24	04	53	4.760,96
Id.	XXV	87	—	Pascolo.	—	2	75	10	89,10
Pian Boaro	XXV	180	—	Id.	—	0	72	00	69,98
Id.	XXV	193	—	Casa e corte	—	0	03	70	—
Ristretti castagni.	I	859	—	Pascolo olivato	—	1	05	90	381,24
Id.	I	860(p)	—	Id.	—	0	02	68	9,65
S. Pellegrino	II	388	—	Id.	—	5	26	00	1.893,60
Id.	II	387	—	Seminativo olivato.	—	0	44	00	147,31
Fossaccio	II	386	—	Canneto	—	0	23	50	143,82
Fostagne	II	43	B1(p)	Pascolo olivato	—	3	78	06	1.361,02
Id.	II	43	B2	Id.	—	1	79	20	645,12
Ristretti Pellegrino	II	44	—	Id.	—	0	61	50	221,40
Id.	II	46	—	Id.	—	9	75	00	2.386,80
Id.	II	47	—	Id.	—	2	75	00	1.435,50
Id.	II	48	—	Casa e corte	—	0	02	00	—
Ristretti.	II	49	—	Seminativo	—	0	03	50	15,73
Pellegrino	II	50	—	Id.	—	0	20	20	65,45
Id.	II	51	—	Vigna	—	1	41	00	736,02
Id.	II	52	—	Pascolo olivato	—	1	86	00	970,92
Id.	II	53	—	Casa e corte	—	0	03	40	—
Id.	II	54	—	Seminativo	—	0	15	80	51,19
Id.	II	55	1	Vigna	—	1	18	80	620,14
Id.	II	55	2	Id.	—	0	82	90	432,07
Portaccia	II	31	—	Pascolo olivato	—	4	18	60	1.024,74
Id.	II	32	—	Pascolo.	—	5	64	40	2.235,02
Id.	II	33	—	Seminativo	—	3	61	80	716,36
Id.	II	34	—	Pascolo.	—	0	06	40	10,37
Id.	II	35	—	Id.	—	2	76	00	447,12
Id.	II	36	—	Seminativo	—	2	44	50	484,09
Id.	II	37	—	Pascolo.	—	1	46	00	236,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1639 (*V C.*)					
Chiusarella.	II	38	—	Pascolo	—	0	47	00	76,14
Id.	II	39	—	Casa e corte	—	0	01	20	—
Fossetta	II	40	—	Pascolo olivato	—	0	91	50	329,40
Id.	II	41	—	Pascolo.	—	1	39	80	226,48
Fostagne	II	42	B1 (p)	Id.	—	2	49	80	404,67
Id.	II	42	B2	Id.	—	2	48	30	402,23
Ristretti Pellegrino	II	45	—	Seminativo	—	2	08	00	411,84
Trave di Casciola	II	262	—	Pascolo.	—	10	76	50	1 743,91
Id.	II	263	—	Torre diruta	—	0	00	30	—
Id.	II	264	—	Pascolo.	—	2	44	50	396,07
Ristretti.	II	265	—	Id.	—	2	26	00	366,12
Id.	II	266	—	Pascolo olivato	—	3	17	00	776,02
Id.	II	267	—	Pascolo.	—	6	10	80	1.583,21
Portaccia	II	268	—	Torre diruta	—	0	08	80	—
Due Case	II	284	—	Prato	—	2	39	60	621,04
Id.	II	285	—	Pascolo.	—	1	29	60	335,92
Colonella	II	286	—	Id.	—	3	47	00	899,42
Id.	II	287	—	Seminativo	—	4	46	00	883,08
Tortaglia	II	289	B1	Pascolo.	—	10	68	90	2 770,60
Id.	II	289	B/2B/C	Id.	—	2	72	74	706,72
Id.	II	290	—	Pascolo olivato	—	0	11	00	39,60
Id.	II	291	—	Casa e corte	—	0	05	50	—
Giglio	II	292	B1	Prato	—	0	29	00	120,06
Id.	II	292	B2	Id.	—	1	04	40	432,22
Id.	II	292	B3	Id.	—	0	11	10	45,95
Tortaglia	II	288	—	Pascolo.	—	3	55	00	575,10
Colonella	II	293	—	Id.	—	0	35	40	91,76
Id.	II	294	B	Seminativo	—	0	58	70	116,21
Id.	II	296	—	Pascolo.	—	1	27	00	329,18
Id.	II	297	—	Id.	—	1	88	00	487,30
Id.	II	298	—	Casa diruta	—	0	00	50	—
Id.	II	299	—	Seminativo	—	0	47	60	94,25
Id.	II	300	—	Id.		0	46	90	92,84
Id.	II	301	—	Pascolo.	—	1	02	70	166,36
Due Case	II	302	—	Prato	—	7	23	50	1.875,31
Id.	II	303	—	Seminativo	—	1	03	00	203,94
Id.	II	304	—	Pascolo.	—	1	71	00	443,23
S. Pellegrino	II	316	—	Id.	—	0	37	00	95,90
Ristretti.	II	426	—	Id.	—	0	22	60	58,57
Id.	II	427	—	Prato	—	5	33	10	1 386,97
Due Case	II	430	—	Pascolo.	—	0	96	40	249,88
Giglio	II	432	B	Seminativo	—	0	15	60	30,89
Id.	II	433	B	Pascolo olivato		0	17	30	42,34
Id.	II	434	B	Seminativo	—	0	07	10	14,04
Id.	II	435	B	Pascolo.	—	0	70	50	182,74
Id.	II	436	—	Id.	—	1	15	40	186,95
Colonelle	II	437	—	Id.	—	0	40	60	105,23
Pontania	II	475	—	Id.	—	0	39	50	63,97
Id.	II	476	B1(p)	Seminativo	—	0	46	40	91,87
Id.	II	476	B2	Id.	—	1	29	70	256,79
Pellegrino	II	56	—	Pascolo.	—	0	13	50	21,85
Id.	II	57	—	Pascolo olivato	—	0	97	40	350,64
Id.	II	58	—	Id.	—	0	90	20	324,72
Id.	II	59	—	Id.	—	1	03	50	372,60
Due Case	II	305	—	Pascolo.	—	0	00	60	1,55
Ristretti.	II	306(p)	—	Seminativo	—	2	63	90	855,04
Giglio	II	310	B(p)	Prato	—	4	75	08	1.966,83
Colonella	II	295	B	Pascolo.	—	2	61	50	677,81
Pian Boaro	XXV	75	—	Bosco ceduo	—	0	94	50	115,67
Id.	XXV	78	—	Id.	—	0	28	00	34,27
					Totali	290	92	39	68.700,37

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2314 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 290.92.39 e ad un reddito dominicale di L. 77.319,92 (settantasettemilatrecentodiciannove e cent. 92).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Ristretti » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada dei Ristretti, con il limite ovest delle particelle 314, 313 (Sez. II) e con i limiti ovest e sud della particella 431 (Sez. II): con un breve tratto del limite

sud della particella 314 (Sez. II) ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 310 e 306 (Sez. II), le cui parti nord rimangono alla ditta ;

Est con il limite ovest delle particelle 13 e 16 (Sez. XII) e con il limite di proprietà ;

Sud-Ovest :con il limite di proprietà ;

Ovest con il limite sud-est delle particelle 476/B1, 42/B1 e con parte di detto limite della 43/B1 (Sez. II) ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle medesime particelle, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio , con il limite di proprietà che segue per un tratto la strada comunale dei Ristretti.

In detto accorpamento è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla Sez. II.

2° Accorpamento in località « Ristretti Castagni », distinto a V. C. alla Sez. I confinante

Ovest Nord ed *Est* con il limite di proprietà ;

Sud-Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 860, la cui parte sud-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite sud di detta particella ; con parte del limite nord-ovest della particella 863 ; con parte del limite nord-est e con il limite nord-ovest della particella 1319.

3° A[illegible]mento in località « Pian Boaro » confinante :

Nord, [illegible]*st* e *Sud* con il limite di proprietà ;

Ovest con il limite di proprietà che segue in un primo tratto la strada da Tarquinia a Civitavecchia e quindi la strada del Mignone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3929**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda di Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 6C·

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Fernanda di Luigi maritata Bassi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriaizione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Fernanda di Luigi maritata Bassi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 20.48.92, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 20.48.92.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 110. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Fernanda di Luigi maritata Bassi, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonzzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 364 (N. C.)					
Baranco	84	31(p)		Seminativo	4ª	4	95	65	718,70
Id.	84	27	—	Sterile	unica	0	22	10	
Id.	84	28	—	Seminativo arb.	3ª	0	49	90	184.63
Muracci	84	33	—	Pascolo arb.	unica	0	25	50	8.16
Id.	84	35	—	Seminativo	3ª	1	41	80	382,86
Id.	84	37	—	Id.	4ª	5	79	60	840.42
Battero	84	39(p)	—	Id.	4ª	7	34	37	1.064,84
					Totali	20	13	92	3.199,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Muracci » distinto a N. C al foglio 84, confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 24 e 25; con parte del limite sud della particella 26; con la linea del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio con la strada vicinale della Rocca per Ulignano;
Est con parte del limite ovest della particella 41; con il limite ovest della particella 40; con parte del limite ovest delle particelle 41, 42 e 51;
Sud, con la linea del frazionamento operato sulla particella 39, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 48; con la strada vicinale della Rocca per Ulignano;
Ovest con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3930

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla deter-

minazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 33.87.49, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 33.87.49.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 108. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Maria Luisa maritata Bassi, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 389 (*N. C.*)					
Renaio di Sopra	119	32	—	Bosco ceduo	2ª	0	05	20	3,90
Id.	119	33	—	Fabbr. rur.	—	0	13	90	—
Id.	119	34(p)	—	Seminativo arb.	4ª	3	30	00	825,00
Palagione di Sotto	119	43	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	60	2,16
Id.	119	44	—	Seminativo arb.	4ª	0	16	20	40,50
Il Ponte.	119	45	—	Bosco ceduo	unica	0	16	70	17,53
Id.	119	46	—	Seminativo arb.	4ª	1	34	00	335,00
Noccioleta	119	48	—	Bosco ceduo	2ª	0	99	10	74,33
Id.	119	50	—	Id.	3ª	0	09	40	5,64
Id.	119	51	—	Seminativo arb.	4ª	2	92	00	730,00
Era Morta	119	52	—	Pascolo.	2ª	0	19	30	5,40
Querciale	119	53	—	Seminativo	4ª	1	37	80	199,81
Id.	119	55	—	Pascolo cesp.	2ª	0	10	70	1,02
Id.	119	56	—	Id.	2ª	0	13	90	1,32
Id.	119	57	—	Id.	2ª	0	39	00	3,71
Id.	119	58	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	40	3,24
Id.	119	59	—	Seminativo	4ª	0	39	50	57,28
Id.	119	60	—	Pascolo cesp.	2ª	0	53	90	5,12
Renaio di Sopra	119	61	—	Seminativo	5ª	0	55	10	33,06
Id.	119	63	—	Uliveto	3ª	1	24	00	483,60
Piagge del Boschetto	119	65	—	Seminativo	4ª	1	85	20	268,54
Id.	119	66(p)	—	Seminativo arb.	4ª	0	18	06	45,15
Id.	119	67	—	Pascolo.	3ª	0	05	80	0,23
Id.	119	68	—	Id.	3ª	0	26	40	1,06
Id.	119	69	—	Id.	3ª	1	09	80	4,39
Id.	119	70	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	60	7,56
Id.	119	71	—	Seminativo	4ª	0	36	50	52,93
Id.	119	72	—	Pascolo.	3ª	0	36	20	2,65
Palagione	119	82(p)	—	Uliveto	3ª	0	60	00	234,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 389 (*N .C*)					
La Colombaia	132	26(p)	—	Seminativo	4ª	3	20	03	464,05
Piagge Rabacci	132	37	—	Id.	5ª	0	06	40	3,84
Id.	132	60	—	Pascolo.	2ª	1	47	80	41,38
Id.	132	61	—	Seminativo	5ª	1	88	40	113,04
Id.	132	62	—	Pascolo.	1ª	0	52	20	28.71
Id.	132	69	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	50	2,26
Il Campo Era	133	1	—	Seminativo	5ª	3	17	60	190,56
Id.	133	2	—	Incolto	unica	0	22	10	4,42
Id.	133	3	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	50	1,96
Id.	133	4	—	Pascolo.	1ª	1	11	20	61 16
Id.	133	5	—	Seminativo	5ª	1	25	40	75,24
Id.	133	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	69	80	6,64
Piagge di Rabacci	133	8	—	Id.	2ª	0	29	10	2,77
Id.	133	78	—	Bosco ceduo	4ª	0	09	90	4,06
Id.	133	85		Pascolo cesp.	2ª	0	34	30	3.26
				Totali		33	87	49	4.447,48

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Era Morta » confina

Nord. con la strada vicinale del Palagione; con parte del limite sud della particella 41 (foglio 119); con parte del limite ovest con il limite sud e con parte del limite est della particella 42 (foglio 119): con la linea del frazionamento operato sulle particelle 34 e 82 (foglio 119); le cui parti nord rimangono alla ditta con parte del limite ovest, con il limite sud e con parte del limite est della particella 30 (foglio 119); con parte del limite est della particella 77 (foglio 119); con la linea del frazionamento operato sulla particella 66 (foglio 119) la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud di detta particella, con il limite sud delle particelle 77 e 73 (foglio 119).

Est con parte del limite ovest della particella 78 (foglio 119), coincidente con un affluente del torrente Era Morta; con il limite di proprietà coincidente con detto torrente e con il botro della Bandita;

Sud con il limite di proprietà;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il botro della Fonte; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 132), la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est delle particelle 26 e 3 (foglio 132); con il torrente Era Morta e con la strada vicinale del Palagione.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3931

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Nullo di Flaminio per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Nullo di Flaminio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 38.30.40, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 38.30.40.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 111. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 296 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Grasceta	32	38	—	Seminativo	4ª	0	17	80	25,81
Id.	32	39	—	Fabbr. rur.	—	0	16	50	—
Id.	32	40	—	Ulivato.	3º	0	26	80	107,20
Id.	32	41	—	Seminativo	4ª	0	13	20	19,14
Id.	32	42	—	Pascolo arb.	unica	2	10	40	157,80
Pod. Grasceta	33	3	—	Pascolo.	unica	0	02	50	1,03
Id.	33	4 (p)	—	Seminativo arb.	5ª	1	00	57	170,97
Id.	33	5	—	Seminativo	3ª	0	21	00	46,20
Id.	33	6	—	Pascolo arb.	unica	1	23	10	92,32
Id.	33	7	—	Uliveto	4ª	1	05	10	283,77
Id.	33	8	—	Pascolo arb.	unica	1	16	50	87,38
Id.	33	16	—	Seminativo	3ª	1	89	50	416,90
Id.	33	17	—	Bosco ceduo	4ª	5	63	20	422,40
S. Regolo	34	17	—	Seminativo arb.	5ª	1	50	10	255,17
Id.	34	18	—	Pascolo arb.	unica	3	21	40	241,05
Id.	34	20(p)	—	Uliveto	3ª	0	42	00	168,00
Id.	34	26	—	Bosco ceduo	5ª	3	07	10	95,20
Id.	34	27	—	Pascolo cesp.	2ª	3	07	80	61,56
S. Margherita	34	28(p)	—	Uliveto	2ª	0	34	33	214,59
Fosso Margherita	34	33	—	Seminativo	4ª	0	56	20	81,49
Id.	34	37	—	Pascolo cesp.	2ª	1	83	30	36,66
Id.	34	38(p)	—	Bosco ceduo	4ª	1	30	00	97,50
S. Regolo	34	39	—	Pascolo cesp.	2ª	0	41	50	8,30
S. Margherita	34	40	—	Id.	2ª	5	27	50	105,50
Id.	34	41	—	Bosco ceduo	4ª	0	28	40	21,30
S. Regolo	34	42	—	Pascolo cesp.	2ª	0	04	30	0,86
Id.	34	43	—	Seminativo	4ª	0	65	80	95,41
S. Margherita	34	44	—	Bosco ceduo	4ª	0	95	20	71,40
Id.	34	45	—	Seminativo	3ª	0	29	30	64,46
					Totali	38	30	40	3.449,37

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, sito in località «Podere Grasceta», confinante:

Nord: con il limite sud della particella 20 (foglio 32) e con la strada vicinale di S. Regolo;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite est delle particelle 15 e 14 (foglio 33); con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 33), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 2 (foglio 33) con un breve tratto della strada vicinale di S. Regolo; con il limite est della particella 37 (foglio 32) e con parte di detto limite della particella 36 (foglio 32).

2° Accorpamento, sito in località «S. Regolo», confinante

Nord con la strada vicinale di S. Regolo;
Est: con parte del limite ovest delle particelle 20 e 19 (foglio 34); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 e 28 (foglio 34), le cui parti nord-est rimangono alla ditta con un brevissimo tratto del fosso di S. Margherita con il limite sud-ovest della particella 34 (foglio 34); con parte del limite sud-ovest della particella 38 (foglio 34) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima, la cui parte nord-est rimane alla ditta;
Sud: con il fosso al Saragio che per un tratto coincide con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso di S. Regolo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3932**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cantore Ampelio fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cantore Ampelio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari **49.51.90**, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 112. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 189 (*N. C.*)					
Ghiacciobello.	96	51	—	Seminativo	3ª	1	02	40	256,00
Torretta	96	12	—	Seminativo arb.	4ª	3	38	20	650,49
Ghiacciobello.	96	50	—	Uliveto	4ª	5	89	60	1.474,00
Id.	96	2	—	Seminativo arb.	4ª	2	80	80	547,56
Torretta	96	3	—	Pascolo cesp.	1ª	0	21	00	21,00
Id.	96	4 (p)	—	Seminativo	2ª	9	74	58	3.313,58
Id.	96	5	—	Vigneto.	1ª	0	37	00	333,00
Id.	96	6	—	Seminativo	1ª	0	46	30	217,61
La Sugheretta	96	13(p)	—	Pascolo cesp.	2ª	22	66	32	1.019,84
La Piana	96	15(p)	—	Seminativo	2ª	2	20	00	748,00
Pod. Torretta	96	8	—	Fabbr. rur. corte unita al n. 9	—	0	21	40	—
Id.	96	9	—	Fabbr. rur. con la corte n. 8.	—	0	54	30	—
				Totali		49	51	90	8.590,08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Torretta», confina

Nord-Ovest. con parte del limite sud-est della particella 11 (foglio 96); con la strada vicinale dei Poggi; con parte del limite meridionale della particella 17 (foglio 96); con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 96), la cui parte settentrionale rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà e con il limite ovest della particella 7 (foglio 96);

Sud-Est e *Sud:* con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 13 (foglio 96), le cui parti sud-est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 14 (foglio 96); con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 96), la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 30 (foglio 96);

Ovest: con parte del limite est della particella 29 (foglio 96).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.052.548,45 (lire tremilionicinquantaduemilacinquecentoquarantotto e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3933

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Corinno di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 67.65.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 113. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLE LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1721 (N. C.)					
S. Giorgio	29	12(p)	—	Seminativo	3ª	1	41	89	383,11
Colombaio	29	16		Seminativo arb.	3ª	5	50	00	1.925,00
Id.	29	17	—	Id.	3ª	0	15	00	52,50
Id.	29	18		Seminativo	3ª	0	41	30	111,50
Id.	29	19	—	Fabbr. rur.	—	0	27	82	—
Id.	29	20	—	Seminativo	2ª	16	66	70	6.333,46
Le Vigne	30	45	—	Id.	2ª	0	73	70	280,06
Id.	30	46	—	Id.	2ª	1	14	90	436,62
Prataglia	42	1	—	Id.	2ª	21	26	00	8.078,80
Id.	42	2	—	Id.	3ª	18	71	80	5.053,86
Id.	42	3	—	Fabbr. rur.	—	0	03	40	—
Id.	42	4	—	Uliveto	3ª	1	33	10	532,40
					Totali .	67	65	61	23.187,32

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Batignano », confina:

Nord con il limite meridionale della particella 13 (foglio 29); con parte del limite sud e con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 29), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; di nuovo con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla Ditta; con un breve tratto del fosso di Scagliata ed infine con il limite di proprietà,

Est. per un breve tratto con il limite di proprietà, quindi con il limite nord-ovest della particella 13 (foglio 42) e nuovamente con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà.

Ovest. con il fosso della Fonte.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.837,340,30 (settemilioniottocentotrentasettemilatrecentoquaranta e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3934**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Domenico di Terige, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Domenico di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Domenico di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 163.35.04, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 163.35.04.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 114. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Domenico di Terige, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3737 (N. C.)									
La Pieve	150	44	—	Bosco ceduo	4ª	0	20	10	12,06
Id.	150	46(p)	—	Uliveto	2ª	0	82	14	595,54
Cavallini.	170	14	—	Bosco ceduo	4ª	6	34	80	380,88
Id.	170	15	—	Id.	4ª	0	22	20	13,32
Id.	170	16	—	Id.	4ª	0	45	90	27,54

Segue: *Partita catastale n.* 3737 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cavallini	170	17	—	Bosco ceduo	4ª	0	07	00	4,20
Id.	171	7	—	Seminativo	4ª	6	36	40	859,14
Id.	171	10	—	Id.	4ª	3	28	10	442,93
Vallon Cupo	171	14	—	Bosco ceduo	5ª	0	02	10	0,56
Id.	171	17	—	Id.	4ª	0	25	50	15,30
Id.	171	18	—	Id.	4ª	0	74	70	44,82
Cavallini.	172	6	—	Uliveto.	3ª	1	63	60	687,12
Id.	172	7	—	Pascolo.	2ª	0	03	60	1,04
Id.	172	8	—	Seminativo	5ª	0	24	60	18,45
Id.	172	9	—	Pascolo.	2ª	0	26	30	7,63
Id.	172	10	—	Id.	2ª	0	17	20	4,99
Id.	172	13	—	Pascolo cesp.	3ª	0	21	60	4,32
Id.	172	14	—	Seminativo	3ª	9	72	00	2.332,80
Id.	172	16	—	Uliveto.	2ª	1	90	00	1.377,50
Id.	172	17	—	Id.	2ª	1	67	60	1.215,10
Id.	172	18	—	Seminativo	3ª	0	41	80	100,32
Id.	172	19	—	Uliveto	3ª	1	56	50	657,30
Id.	172	21	—	Seminativo	3ª	6	27	90	1.506,96
Id.	172	22	—	Bosco ceduo	5ª	0	73	40	19,82
Id.	172	23	—	Pascolo cesp.	3ª	11	12	00	222,40
Id.	172	24	—	Pascolo.	1ª	1	36	30	81,78
Id.	172	25	—	Seminativo	3ª	0	04	40	10,56
Id.	172	27	—	Pascolo cesp.	3ª	2	43	00	48,60
Id.	172	30	—	Bosco ceduo	5ª	11	59	70	313,12
Vallon Cupo	172	32	—	Id.	4ª	1	42	50	85,50
Cavallini.	172	33	—	Seminativo	3ª	1	04	90	251,76
Id.	172	34	—	Id.	4ª	3	77	70	509,89
Id.	171	9	—	Bosco ceduo	5ª	5	13	60	138,67
La Pieve	150	45	—	Seminativo	3ª	3	35	50	805,20
Id.	150	127	—	Uliveto	2ª	3	08	90	2.239,52
Cavallini.	170	4		Id.	3ª	0	75	90	318,78
Id.	170	10	—	Pascolo cesp.	3ª	0	26	60	5,32
Id.	170	21	—	Uliveto	4ª	0	86	00	232,20
Id.	170	11	—	Id.	3ª	1	35	70	569,94
Id.	170	12	—	Pascolo cesp.	3ª	0	54	80	10,96
Id.	170	13	—	Uliveto	3ª	2	40	80	1.011,36
Id.	170	22		Seminativo	3ª	0	27	40	65,76
Id.	170	23	—	Uliveto	3ª	1	71	00	718,20
Id.	170	18	—	Seminativo	4ª	12	08	20	1.631,07
Id.	170	24	—	Uliveto	3ª	1	42	40	598,08
Id.	170	25	—	Id.	3ª	0	85	20	357,84
Id.	170	26	—	Id.	3ª	7	73	50	3.248,70
Id.	170	27	—	Seminativo	4ª	2	34	40	316,44
Id.	170	28	—	Uliveto	3ª	2	49	40	1.047,48
Id.	171	8	—	Id.	3ª	0	63	00	264,60
Id.	171	11	—	Bosco ceduo	5ª	23	50	80	634,72
Id.	171	20	—	Fabbr. rur.	—	0	72	00	—
Id.	172	1	—	Uliveto	3ª	0	08	00	33,60
Id.	172	2	—	Fabbr. rur.	—	0	42	20	—
Id.	172	3	—	Uliveto	3ª	1	28	70	540,54
Id.	172	4	—	Id.	3ª	0	88	40	371,28
Id.	172	5	—	Id.	4ª	1	80	80	488,16
Id.	172	11	—	Id.	3ª	0	80	40	337,68
Id.	172	12	—	Seminativo	3ª	4	44	50	1.066,80
Id.	172	35	—	Uliveto	3ª	1	98	80	834,96
Id.	172	15	—	Id.	3ª	0	43	30	181,86
Id.	172	20	—	Seminativo	4ª	2	17	30	293,36
Id.	172	36	—	Uliveto	3ª	1	02	00	428,40
				Totali		163	35	04	30.644,73

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Cavallini», «La Pieve» e «Vallon Cupo», confina:

Nord-Est: con la strada vicinale della Pieve; con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 150), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite ovest della particella 51 (foglio 150); con la strada nazionale Cassia;

Est e *Sud-Est* con la strada nazionale Cassia, con un fosso senza nome affluente del fosso Vallon Cupo; con il fosso Vallon Cupo; con parte del limite ovest della particella 29 (foglio 172); con il limite di proprietà coincidente con la strada nazionale Cassia;

Sud con il limite di proprietà;

Sud-Ovest e *Nord-Ovest* con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Fornaci e con la strada nazionale Cassia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3935

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Fernanda fu Antonio, maritata Giorgi, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Fernanda fu Antonio maritata Giorgi, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2523 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste del citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentata istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Fernanda fu Antonio maritata Giorgi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 130.58.61, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 130.58.61.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 115. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Fernanda fu Antonio maritata Giorgi, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 15220 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parz.	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
							0
	C	13	13	Bosco	—	7.068	15,4
	C	14	14	Bosco ceduo	—	34.908	101,88
	C	16	16	Bosco	—	90.324	273.88
	C	17	17	Lavorativo	—	26,214	105,84
	C	18(p)	—	Bosco	—	183.009	539,64
	C	18II	19	Pastura	—	107.508	262,20
	C	19	20	Lavorativo	—	211.280	900,72
	C	25	24	Pastura con querci	—	295.268	1 143.28
	C	27	26	Bosco	—	246.916	898,80
	C	26	25	Lavorativo con querci		71.566	192,00
	C	28	27	Pastura.	—	48.400	112.32
	C	30(p)	—	Lavorativo	—	536.762	2.207,48
	C	31(p)	—	Id.	—	69.938	225,52
	C	44	42	Pastura con querci	—	656.888	2.610.56
	C	20	705	Fornace esente	—	24	—
	C	21	706	Casa colonica	—	384	—
	C	22	707	Fornace esente	—	160	—
	C	23	22	Pastura.		2.200	5,40
	C	24	23	Id.	—	7.816	17,68
	C	29	28	Id.	—	248.624	976,72
	C	15	15	Pastura con querci	—	28.512	77,52
	C	33(p)	—	Bosco		388.704	1 178.61
	C	36(p)	—	Lavorativo		81.029	342.15
	C	32(p)	—	Pastura.	—	140.019	354,94
	C	19II	—	Pastura con querci		291.980	746.92
	C	45	43	Bosco ceduo	—	58.500	177.44
				Totali	—	3.834.001	13.466,90

Pari ad Ha. 130.58.61

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrisponsono, per effetto della delibera n. 2523 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 130.58.61 (ettari centotrenta; are cinquantotto e centiare sessantuno) e ad un reddito dominicale di L. 14.827,00 (lire quattordicimilaottocentoventisette).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito fa un unico accorpamento, distinto a Vecchio Catasto alla Sez. C, confinante:

Nord. con la linea del frazionamento operato sulla particella 18, la cui parte settentrionale rimane alla Ditta e con la strada da Montemerano a Pitigliano;

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il limite di proprietà, coincidente con il Botro di Poggiomarino;

Sud con parte del limite est e con il limite nord della particella 39; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30, la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio: con il fosso del Meletello; con un tratto del limite nord-est della particella 31; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 31 e 32, le cui parti est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite meridionale della particella 32; con la linea del frazionamento operato sulla particella 36, la cui parte nord-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 33 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio: con parte del limite nord-est della particella 35 e con il limite nord-est della particella 34;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora ed il torrente Lente.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3936

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Pier Nicolò fu Antonio, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Pier Nicolò fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2524, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Pier Nicolò fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 116. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Pier Nicolò fu Antonio, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parz.	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 15971 (*V.C.*)			
	K	233	170	Lavorativo nudo	149.958	553.770	1.924,32
	K	234	—	Id.	403.812	—	—
	K	236	338	Pastura	—	75.852	164,40
	K	390	341	Id.	—	1.840	4,64

Segue: *Partita catastale n.* 15971 (*V. C*).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parz.	Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
	K	395	347	Pastura con cerri	—	16.520	44,32
	K	398	351	Lavorativo nudo	—	11.715	37,80
	K	464	422	Pastura	—	65.170	134,80
	K	617	576	Id.		250.416	633,28
	K	650	6	Id.	—	94.668	235,48
	K	235	171	Id.	—	25.740	55,76
	K	237	339	Id.	—	414.444	898,00
	K	399	352	Pastura e sterpi	—	85.170	176,24
	K	243	175	Pastura	—	232.400	503,48
	K	239	173	Pastura e bosco	—	53.568	82,32
	K	610	569	Pastura con cerri	—	268.157	719,44
	K	241	227	Capanna	—	264	—
	K	242	229	Id.	—	1.332	—
	K	240	174	Prato	—	28.024	248,80
	E	337	808	Pastura	—	528.248	1.240,24
	E	346	818	Id.		422.632	1.079,56
	E	344	815	Pastura boschiva	—	63.432	102,00
	E	357	791	Lavorativo nudo	290.344	382.200	1.354,32
	E	356	—	Id.	91.856	—	—
	E	344 II	816	Pastura boschiva	—	306.036	821,04
	E	358	792	Pastura		140.332	308,12
	E	342	813	Lavorativo nudo	—	250.432	988,32
	E	341	812	Id.	—	34.200	171,84
	E	343	814	Pastura boschiva	—	145.976	391,92
	E	340	811	Pastura	—	127.568	344,28
	E	345	817	Lavorativo cerrato.	—	105.578	371,28
	E	338	809	Pastura		142.172	343,20
	E	339	810	Id.	—	396.796	931,60
	H	12	52	Id.	—	35.054	75,80
	H	14	53	Lavorativo nudo	—	275.372	981,84
	H	15	505	Casa		308	—
	H	16	54	Pastura		412.181	1.235,92
	H	17	39	Id.		31.400	76,00
	H	909	903	Id.	—	112.424	271,28
	E	359	784	Id.	—	9.408	18,76
	E	360	785	Id.	—	208,332	503,04
	E	361	1063	Casetta	—	48	
	E	369		Pastura	—	3.564	7,40
	E	368	—	Id.	—	14.688	30,60
	E	1165	1094	Lavorativo nudo	—	30.040	333,48
	E	371	799	Id.		17.576	195,12
	E	367	778	Id.		17.240	351,40
	E	1166	1095	Lavorativo vitato	—	12.960	143,92
	E	1167	1096	Id.		10.804	117,52
	E	1168	1097	Id.	—	14.080	286,96
	E	1169	1098	Vigna	—	9.704	230,56
	E	362	783	Pastura	4.000	15.706	32,40
	E	363	—	Id.	11.706	—	—
	E	373	776	Vigna	—	8.532	202,72
	E	364	·	Nudo	—	112.540	1.383,36
	E	365	781	Canneto	—	3.328	52,88
	E	366	777	Nudo	—	81.060	869,76
	K	227	a	Pastura	—	121.919	308,16
	K	203	146	Id.	—	21.454	31,08
	K	226	g	Lavorativo nudo	—	51.669	216,64
	K	230	167	Pastura	—	377.174	544,96
	K	231	168	Id.	—	35.704	51,84
	K	232	169	Pastura e bosco	—	42.918	65,76
	K	200	143	Pastura	—	32.898	35,40
	K	201	144	Lavorativo nudo	—	55.768	200,88
	K	202	145	Pastura	—	298.516	431,12
	K	228	166	Id.	493.752	981.316	2.126,72
	K	229	—	Id.	487.564	—	—
	K	204(p)	—	Lavorativo nudo	—	39.737	134,32
	E	372(p)	—	Id.	—	14.148	172,76
	E	1310	1271	Pastura	—	46.764	135,00
	E	374	—	Pastura oliv.	—	7.552	138,00
	E	375	1016	Casa colonica	3.360	3.440	—
	E	377	—	Capanna	80	—	—
	E	376	773	Pastura	—	3.720	1,92
	E	378	1099	Id.	—	1.564	0,84
	E	370	780	Id.	—	3.030	4,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parz.	Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 15971 (*V. C.*)			
	E	1170	1100	Pastura	—	2.200	1,08
	E	1171	1101	Id.	—	2.244	1,08
	E	1172	1102	Id. . .	—	2.756	1,28
				Totali	—	8.807.495	26.310,68

Pari ad Ha. 300.00.00

I dati complessivi di superficie e reddito di cui sopra, corrispondono per effetto della delibera n. 2524 del 24 luglio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 300.00.00 e ad un R.D. di L. 42.449,48.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a V.C. alle Sezioni E ed H, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso Gratiano; con il limite sud delle particelle 353, 350 e 347 (tutte della Sez. E); con il limite sud-est della particella 347 (Sez. E); con parte del limite sud-est della particella 335 (Sez. E), quindi con il limite sud-ovest della particella 336 (Sez. E);

Est e *Sud*: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Stellata;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà; con un breve tratto del Fosso Gratiano e con la via che va a Pitigliano;

Ovest: con il fosso delle Trosce; con la via che da Manciano va a Saturnia e con la linea del frazionamento operato sulla particella 372 (Sez. E), la cui parte ovest rimane alla Ditta.

2° Accorpamento, distinto a V.C. alla Sez. K, confinante:

Nord: con il botro della Cavatella; con parte del limite sud della particella 204 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella suddetta; con parte del limite sud della particella 198 e con il limite sud della particella 334;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Fiora;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Gamberaio;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con il botro di Scarceta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3937

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 10 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Gigliola di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2388, della Commissione Censuaria Centrale, relativo al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciociari Gigliola di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 21.39.65, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.39.65.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 117. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciociari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 1672 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pian d'Organo	XXV	103(p)		Seminativo	—	1	61	28	319,33
Id.	XXV	102	3R(p)	Id.	—	2	20	80	437,18
Id.	XXV	102	2(p)	Id.	—	2	22	72	440,99
Id.	XXV	102	1(p)	Id.	—	1	82	40	361,15
Id.	XXV	104	1(F)(p)	Id.	—	13	45	95	2.664,99
Id.	XXV	108(p)	—	Pascolo	—	0	06	50	2,10
				Totali		21	39	65	4.225,74

Il reddito dominicale complessivo di cui all'elenco corrisponde al reddito dominicale di L. 6.932,46 (seimilanovecentotrentadue e quarantasei centesimi) derivante dal calcolo in base a delibera n. 2388 in data 20 dicembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian d'Organo », distinto al V.C. alla Sez. XXV confina

Nord con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada Mole del Mignone;

Est con la linea del frazionamento operato sulle particelle 102/2 e 102/1, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite ovest della particella 181; con la linea del frazionamento operato sulla particella 104/1, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso della Vite;

Ovest con la linea del frazionamento operato sulle particelle 108, 104/1, 102/3R e 103/3B, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3938

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Colonna Fabrizio fu Prospero, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Colonna Fabrizio fu Prospero, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter consevare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Colonna Fabrizio fu Prospero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 50.27.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 50.27.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 118. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colonna Fabrizio fu Prospero, in comune di Roma (provincia di Roba), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ		Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
					Partita catastale n. 67257 (V.C.)			
Lucchina	. . .	100	8(p)	—	Pascolo	69	67	2.912,21
Id.	.	100	11(p)	—	Id.	12	00	164,18
Id.	.	100	12(p)	—	Seminativo .	143	18	3.427,85
Id.	.	100	9	—	Pascolo .	73	56	1.006,28
Id.	. .	100	14	—	Prato . .	17	27	721,89
Id.	. .	100	15(p)	—	Pascolo .	85	91	2.056,67
Id.	. .	[illegible]	17(p)	—	Seminativo	43	21	1.034,41
Id.	.	100	24(p)	—	Pascolo	22	00	526,68
Id.	.	100	10	—	Bosco ceduo	17	47	451,44
Id.	. . . .	100	13(p)	—	Id.	18	50	478,03
					Totali	502	77	12.779,64

Pari ad Ha. 50.27.70

Il terr[illegible]rio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Lucchina », distinto a[illegible] alla mappa 100, confina:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17, la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17, 15 e 13, le cui parti est rimangono alla ditta; con il limite ovest della particella 18 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 24, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la strada vicinale che, dalla Tenuta di Mazzalupetto, conduce alla Borgata Ottavia;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12, 11, 8, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il torrente dell'Acquasona e con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3939

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Compagnia Immobiliare « Della Torre » società anonima con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 21.64.45, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere in vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.64.45.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 119. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Compagnia Immobiliare della Torre S. A. con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 357 (*N.C.*)					
Temperino	16	2	—	Pascolo cesp.	unica	2	80	10	47,62
Id.	16	3	—	Pascolo	2ª	1	33	40	17,34
Id.	16	10	—	Seminativo	5ª	4	65	30	465,30
Id.	16	11	—	Fabbr. rurale	—	0	02	90	—
Id.	16	14(p)	—	Seminativo	4ª	0	51	85	88,15
Baraccano	16	15	—	Id.	5ª	0	15	90	15,90
Temperino	16	8	—	Fabbr. rurale	—	0	19	30	—
Id.	16	9	—	Seminativo	5ª	0	06	80	6,80
S. Antonio	14	69	—	Uliveto	3ª	1	41	40	593,88
Id.	14	70	—	Vigneto	3ª	0	29	30	85,26
Id.	14	71	—	Seminativo	4ª	1	26	20	214,54
Id.	14	72	—	Fabbr. rurale	—	0	23	30	—
Temperino	23	2	—	Seminativo	4ª	0	93	50	158,95
Id.	23	3	—	bosco ceduo	3ª	0	74	40	37,20
Carboncino	23	5	—	Id.	3ª	5	85	40	292,70
Temperino	23	102	—	Incolto prod.	unica	0	30	00	1,50
Carboncino	23	99	—	Seminativo	4ª	0	21	30	36,21
Capattoli	23	49	—	Id.	4ª	0	36	00	61,20
Id.	23	50	—	Id.	3ª	0	08	20	25,42
Id.	23	51	—	Pascolo cesp.	unica	0	28	90	4,90
					Totali	21	64	45	2.152,87

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Vallino dei Meli» confinante

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà e con parte del limite nord della particella 13 (foglio 16);

Sud: con parte del limite nord della particella 13 (foglio 16) e con parte del limite est della particella 1 (foglio 16);

Ovest: con parte del limite est della particella 1 (foglio 16);

2° Accorpamento in località «S. Antonio» confinante:

Nord, Est e *Sud*: con parte del limite sud della particella 48 (foglio 14);

Ovest: con il limite di proprietà e con parte del limite sud della particella 48 (foglio 14).

3° Accorpamento in località «Temperino» confinante:

Nord: con la strada vicinale del Temperino con il limite di proprietà; con parte del limite sud delle particelle 4, 1 e 13 (foglio 16); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 16), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso dei Meli; con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Barracano;

Est con il limite di proprietà;

Sud. con il limite di proprietà; con il limite nord della particella 46 (foglio 23) e nuovamente con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà e con la strada vicinale del Temperino;

Dall'accorpamento descritto è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 23.

4° Accorpamento in località «Fosso di Capattoli» confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Macchioncino;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Capattoli;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Macchioncino.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3940

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agoso 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fiorina fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fiorina fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 11.66.27, specificamente descritti nell'elenco numero 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 11.66.27.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 120. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1308 (N.C.)					
S. Luigi	89	34(p)	—	Seminativo	3ª	1	18	40	284,16
Id.	89	30(p)	—	Id.	3ª	3	91	60	939,84
Id.	89	35(p)	—	Id.	3ª	6	56	27	1.575,07
				Totali		11	66	27	2.799,07

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Luigi », confina:

Nord-Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 89) la cui parte nord-est rimane alla ditta e con parte del limite sud-est della medesima particella, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 89) la cui parte nord-est rimane alla ditta

Est con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Ruchella;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 35 e 34 (foglio 89), le cui parti sud ricadono nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest con la strada provinciale Grossetana.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3941

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 128.67.23, specificamente descritti nello elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 128.67.23.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 121. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 482 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	*are*	*centiare*	*Lire*
Le Cerraie	10	53	—	Bosco ceduo	2ª	4	29	30	300,51
Id.	10	55	—	Id.	3ª	0	32	10	15,09
Id.	10	56	—	Seminativo	3ª	8	27	50	1.655,00
Pian di Cecina	11	1	—	Incolto prod.	1ª	0	57	40	14,35
Id.	11	6	—	Seminativo arb.	2ª	0	70	60	303,58
Id.	11	7	—	Pascolo	2ª	0	05	20	1,09
Id.	11	8	—	Seminativo arb.	2ª	1	61	60	694,88
Id.	11	16	—	Id.	1ª	3	49	50	2.009,63
Id.	11	17	—	Pascolo	2ª	0	09	90	2,08
Id.	11	18	-	Seminativo arb.	1ª	1	78	30	1.025,23
S. Mario	11	19	-	Pascolo	2ª	0	04	20	0,88
Id.	11	20	-	Seminativo arb.	3ª	1	37	90	427,49
Id.	11	21	—	Seminativo	3ª	1	77	70	355,40
Id.	11	22	—	Id.	3ª	1	53	90	307,80
Id.	11	23	—	Bosco ceduo	2ª	12	75	50	892,85
Id.	11	24	—	Seminativo	3ª	0	02	30	4,60
Id.	11	25	—	Fabbr. rur.	—	0	54	60	—
I Campi di Tellena	11	26	—	Bosco ceduo	2ª	3	10	80	217,56
Id.	11	27	—	Id.	2ª	7	48	90	524,23
Id.	11	28	—	Seminativo	3ª	1	74	00	348,00
Id.	11	29	—	Id.	3ª	11	81	50	2.363,00
S. Mario	11	31		Id.	3ª	3	25	70	651,40
Id.	11	32	—	Seminativo arb.	3ª	1	01	20	313,72
Id.	11	33	—	Seminativo	3ª	1	15	40	230,80
Id.	11	34	—	Id.	3ª	0	37	00	74,00
I Campi di Tellena	11	36	—	Bosco ceduo	3ª	0	07	50	3,52
Campomondo	11	37(p)		Seminativo	3ª	9	22	73	1.845,47
La Buchina	12	9		Bosco ceduo	4ª	0	07	40	1,35
Id.	12	10		Seminativo	4ª	2	38	00	214,20
Id.	12	11	—	Bosco ceduo	3ª	2	89	50	136,06
Il Santo	12	12	—	Id.	4ª	0	04	40	1,10
Id.	12	13	—	Seminativo	4ª	0	78	60	70,74
Id.	12	14	—	Bosco ceduo	3ª	1	33	50	62,74
Id.	12	15	—	Seminativo arb.	3ª	1	64	10	508,71
Id.	12	16	—	Bosco ceduo	3ª	1	77	40	83,38
Id.	12	17	—	Fabbr. rurale	—	0	51	20	—
Id.	12	18	—	Seminativo	3ª	11	85	80	2.371,60
Id.	12	19	—	Id.	4ª	2	18	70	196,83
Id.	12	20	—	Pascolo cesp.	unica	0	05	10	0,66
Id.	12	21	—	Seminativo arb.	3ª	2	97	70	922,87
La Buchina	12	23	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	60	0,47
Id.	12	24	—	Seminativo	3ª	0	22	30	44,60
Id.	12	25	—	Id.	4ª	1	40	00	126,00
Id.	12	26	—	Pascolo	2ª	0	27	80	5,84
Id.	12	27	—	Pascolo arb.	unica	0	43	30	10,83
Id.	12	28	—	Seminativo	3ª	0	43	50	87,00
Il Santo	12	29	—	Id.	3ª	9	01	30	1.802,60
Id.	12	30	—	Pascolo arb.	unica	0	38	80	9,70
Prugnano	12	31	—	Seminativo	3ª	0	60	20	120,40
Id.	12	32	—	Seminativo arb.	3ª	2	26	20	701,22
Id.	12	33	—	Seminativo	3ª	0	42	00	84,00
Id.	12	36	—	Id.	4ª	2	26	50	203,85
Id.	12	34	—	Bosco ceduo	3ª	1	66	60	78,30
La Buchina	12	46	—	Pascolo arb.	unica	0	45	50	11,38
Il Santo	12	47	—	Seminativo	3ª	1	73	00	346,00
					Totali	128	67	23	22.791,09

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Podere S. Mario », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fiume Cecina; con il limite ovest delle particelle 1, 2 e 4 (foglio 12); con un breve tratto del botro di Capodimondo; con parte del limite sud-ovest della particella 3 (foglio 12); con il limite ovest e sud della particella 5 (foglio 12) e con parte del limite est di detta particella; con la strada provinciale Massetana;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Pomarance;

Sud: con il limite nord-ovest della particella 42 (foglio 12), con parte del limite nord della particella 22 (foglio 12); con parte del limite est della particella 43 (foglio 12); con il limite sud-est della particella 35 (foglio 12); con la strada Provinciale Massetana; con il limite est della particella 55 (foglio 11) coincidentei in parte, con la strada provinciale Massetana; con parte del limite nord della particella 55 (foglio 11) e con il limite nord ed ovest della particella 39 (foglio 11); con un breve tratto del Botro di Capomondo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 11), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con un breve tratto del Botro della Comunità e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3942

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fu Federigo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fu Federigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 924.01.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 122. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fratello e sorelle fu Federigo, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lo
				Partita catastale n. 337 (N. C.)					
I Fontini	80	9	—	Seminativo	5ª	0	54	50	32.70
La Ranciaia	79	1	—	Pascolo cesp.	3ª	0	26	60	1,86
Id.	79	2	—	Seminativo	5ª	14	88	20	892.92
Id.	79	3	—	Bosco ceduo	4ª	4	64	30	167 15
Id.	79	4	—	Seminativo	3ª	0	66	50	172,90
Id.	79	5	—	Seminativo arb.	4ª	5	30	00	1.272,00
Gello	84	77	—	Bosco ceduo	3ª	1	67	50	92,13
Id.	84	78	—	Id.	3ª	2	46	30	135.46
Id.	84	79	—	Seminativo	3ª	0	38	70	100,62
Id.	84	80	-	Id.	5ª	5	65	70	339,42
I Fontini	80	11	–	Id.	5ª	2	01	70	121,02
Poggio del Casale	85	6	—	Bosco ceduo	4ª	0	13	20	4.75
Id.	85	7	—	Seminativo	5ª	5	09	50	305.70
Id.	85	8	—	Bosco ceduo	4ª	0	07	40	2.66
L'Alabastro	85	11	–	Seminativo	5ª	0	54	00	32.40
Id.	85	12	–	Bosco ceduo	3ª	7	19	80	395.89
Id.	85	13	—	Seminativo	5ª	0	73	60	44,16
Id.	85	14	—	Id.	4ª	0	55	90	78.26
Id.	85	15	–	Id.	4ª	0	08	10	11.34
Le Cardino	89	1		Pascolo cesp.	2ª	0	20	80	2,08
Cafaggio.	92	27	—	Seminativo arb.	2ª	5	79	60	3.042,90
Id.	92	28	-	Seminativo	2ª	6	56	60	2.560,74
Pod. Stradolli	90	7		Seminativo arb.	1ª	5	55	30	3.609,45
Il Catrino	95	1	—	Bosco ceduo	2ª	3	42	50	256,88
Id.	95	61		Id.	3ª	0	84	20	46,31
Id.	95	2	—	Id.	2ª	3	36	90	252,68
Id.	95	62	—	Id.	3ª	1	03	50	56,93
Poggio di Gello	84	13	—	Seminativo	5ª	0	09	10	5,16
Id.	84	14	—	Id.	5ª	1	73	90	104,34
Id.	84	15	—	Pascolo cesp.	2ª	0	03	10	0.31
Casello	95	52	—	Bosco alto fusto.	2ª	4	90	20	465,69
Id.	95	53	—	Seminativo	3ª	1	90	00	494,00
Id.	95	54	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	07	40	7,03
Id.	95	55	—	Pascolo cesp.	2ª	1	20	70	12,07
Id.	95	56	—	Id.	2ª	0	85	70	8,57
Id.	95	57	—	Id.	2ª	0	24	80	2,48
Id.	95	58	—	Bosco misto	2ª	1	07	30	30,04
Id.	95	59	—	Corte un. al n. 17	—	0	23	90	—
Id.	95	60	—	Seminativo	3ª	0	46	90	121,94
Le Corbaie	79	6	—	Id.	4ª	0	53	90	75,46
La Ranciaia	79	7	—	Bosco ceduo	2ª	3	31	20	248,40
Id.	79	8	—	Pascolo.	2ª	0	17	00	4,76
Id.	79	9	—	Fabbr. rur.	—	0	88	30	
Le Corbaie	79	10	—	Bosco ceduo	4ª	17	17	40	618,26
La Ranciaia	79	11	—	Seminativo	5ª	7	93	10	475.86
Id.	79	12	—	Seminativo arb.	3ª	0	67	20	248,64
Id.	79	13	—	Bosco ceduo	3ª	2	13	00	117.15
Id.	79	14	—	Seminativo arb.	4ª	0	09	80	23,52
Le Corbaie	79	15	—	Seminativo	5ª	1	49	10	89,46
Id.	79	16	—	Bosco ceduo	3ª	0	34	70	19,08
La Serra	79	17	—	Seminativo arb.	4ª	7	20	10	1.728,24
Id.	79	18	—	Id.	4ª	1	21	30	291,12
Id.	79	19	—	Bosco ceduo	3ª	0	32	60	17,93
Le Corbaie	79	20	—	Seminativo	4ª	0	33	90	47,46
La Serra	79	24	—	Id.	4ª	2	89	40	405.16
Id.	79	25	—	Bosco ceduo	3ª	2	06	10	115.35
Id.	79	26	—	Seminativo	4ª	5	47	10	765.94
Id.	79	27	—	Id.	4ª	3	61	60	506.24
Id.	79	28	—	Id.	5ª	9	25	70	555.42
Id.	79	29	—	Bosco ceduo	3ª	4	50	80	247,94
Id.	79	30	—	Seminativo	4ª	1	84	90	258.86
Id..	79	31	—	Bosco ceduo	3ª	0	65	90	36,25
Id.	79	32	—	Fabbr. rur.	—	0	53	00	—

Segue *Partita catastale n.* 337 (*N C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
La Serra	79	33	—	Fabbr. rur.	—	0	10	10	—
Id.	79	34	—	Bosco ceduo	2ª	0	80	10	60,08
La Ranciaia	79	35	—	Seminativo	4ª	0	04	70	6,58
S. Piero	83	3	—	Bosco ceduo	2ª	0	45	10	33,83
Id.	83	4	—	Id.	3ª	0	06	20	3,41
Via del Moco	83	6	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	00	5,52
S. Piero	83	7	—	Seminativo	4ª	38	88	60	5.444,04
Id.	83	8	—	Fabbr. rur.	—	0	84	10	—
Id.	83	9	—	Seminativo ar.	3ª	0	04	00	14,80
Id.	83	10	—	Bosco ceduo	3ª	0	09	60	5,28
Id.	83	11	—	Seminativo	4ª	0	70	20	98,28
Id.	83	12	—	Bosco ceduo	3ª	4	94	40	271,92
Id.	83	13	—	Seminativo	4ª	0	95	20	133,28
Fonte Bensi	83	14	—	Seminativo arb.	3ª	2	88	10	1.065,97
Id.	83	15	—	Seminativo	3ª	0	25	70	66,82
Pian della Lupie.	83	16	—	Seminativo arb.	2ª	4	06	80	2.135,70
S. Piero	83	17	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	10	5,54
Le Calcinaie	83	18	—	Seminativo	4ª	21	87	30	3.062,22
Id.	83	19	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	40	15,07
Id.	83	20	—	Id.	3ª	8	23	90	453,15
Id.	83	21	—	Seminativo	4ª	0	34	70	48,58
Fonte Bensi	83	22	—	Seminativo arb.	4ª	0	07	60	18,24
Id.	83	23	—	Bosco ceduo	3ª	0	10	60	5,83
Id.	83	24	—	Seminativo	4ª	5	53	90	775,46
Le Calcinaie	83	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	50	3,58
Id.	83	27	—	Seminativo	4ª	0	90	30	126,42
Id.	83	28	—	Seminativo arb.	3ª	0	65	50	242,35
Id.	83	29	—	Seminativo	3ª	0	36	20	94,12
Fonte Bensi	83	30	—	Seminativo arb.	4ª	3	49	80	839,52
Id.	83	31	—	Seminativo	4ª	0	23	90	33,46
Le Calcinaie	83	33	—	Seminativo arb.	4ª	0	33	00	79,20
I Fontini	84	1	—	Bosco ceduo	3ª	3	49	20	192,06
Id.	84	2	—	Seminativo	5ª	1	38	30	82,98
Id.	84	3	—	Pascolo.	2ª	0	05	00	1,40
Id.	84	4	—	Seminativo	4ª	0	29	40	41,16
Id.	84	5	—	Id.	4ª	0	18	90	26,46
Id.	84	6	—	Seminativo arb.	4ª	2	68	10	643,44
Id.	84	7	—	Seminativo	4ª	0	65	60	91,84
Id.	84	8	—	Uliveto	3ª	4	12	10	1.524,77
Id.	84	9	—	Seminativo	5ª	1	38	00	82,80
Id.	84	10	—	Uliveto	3ª	2	33	10	862,47
Poggio di Gello	84	11	—	Seminativo	5ª	0	76	70	46,02
Id.	84	12	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	30	1,26
La Vignaccia	84	16	—	Id.	3ª	7	29	00	400,95
Id.	84	17	—	Seminativo	4ª	1	09	50	153,30
Id.	84	18	—	Seminativo arb.	4ª	2	23	50	536,40
Id.	84	19	—	Fabbr. rur.	—	0	08	40	—
Gello	84	20	—	Seminativo	4ª	0	41	70	58,38
Id.	84	21	—	Seminativo arb.	4ª	0	27	20	65,28
Id.	84	22	—	Id.	5ª	2	17	10	282,23
Id.	84	23	—	Seminativo	4ª	0	69	10	96,74
Id.	84	24	—	Uliveto	3ª	0	33	60	124,32
Poggio di Gello	84	25	—	Bosco ceduo	3ª	9	38	30	516,06
Id.	84	26	—	Seminativo	5ª	1	41	70	85,02
Le Sondraie	84	27	—	Bosco ceduo	3ª	8	00	30	440,16
Id.	84	28	—	Id.	4ª	0	09	20	3,31
Id.	84	29	—	Seminativo	4ª	15	26	00	2.136,40
Gello	84	30	—	Id.	4ª	0	23	00	32,20
Id.	84	31	—	Seminativo arb.	3ª	1	93	20	714,84
Id.	84	32	—	Seminativo	4ª	0	09	40	13,16
Id.	84	33	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	20	9,25
Id.	84	34	—	Seminativo	5ª	0	38	80	23,28
Id.	84	35	—	Seminativo arb.	4ª	0	44	10	105,84
Id.	84	36	—	Fabbr. rur.	—	0	23	80	—
Id.	84	40	—	Fabbr. rur. con corte n. 683 con diritto al forno n. 45 sub. 1	—	0	01	90	—
Id.	84	41	—	Fabbr. rur. con diritto al forno 45 sub. 1	—	—	—	—	—
Id.	84	42	—	Pascolo.	1ª	0	06	20	3,41
Id.	84	43	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	70	0,97
Id.	84	46	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	04	10	1,97
Id.	84	47	2	Porz. fabbr. rur.	—	0	00	00	—
Id.	84	48	—	Fabbr. rur.	—	0	00	05	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue Partita catastale n. 337 (N. C.)					
Gello	84	51	—	Pascolo.	1ª	0	08	70	4,78
Id.	84	53	—	Fabbr. rur. con corte n. 52	—	0	09	90	—
Id.	84	54	—	Seminativo	4ª	0	02	70	3,78
Id.	84	55	—	Pascolo cesp.	2ª	0	14	40	1,44
Id.	84	58	—	Corte un. al n. 52.	—	0	08	00	—
Id.	84	59	—	Seminativo arb.	4ª	0	28	60	68,64
Id.	84	60	—	Seminativo	5ª	9	96	30	597,78
Id.	84	61	—	Bosco ceduo	3ª	0	37	10	20,41
Id.	84	62	—	Seminativo arb.	5ª	2	53	00	328,90
Id.	84	63	—	Seminativo	5ª	2	00	90	120,54
Le Sondraie	84	64	—	Bosco ceduo	4ª	0	09	80	3,53
Id.	84	65	—	Seminativo	3ª	3	84	60	999,96
Id.	84	66	—	Id.	4ª	2	29	80	321,72
Gello	84	67	—	Id.	4ª	1	21	70	170,38
Id.	84	68	—	Corte un. al n. 40.	—	0	07	40	—
Id.	84	69	—	Fabbr. rur.	—	0	13	10	—
Id.	84	70	—	Pascolo.	1ª	0	12	50	6,88
Id.	84	71	—	Corte un. al n. 52	—	0	08	70	—
Id.	84	72	—	Seminativo	5ª	0	22	20	13,32
Id.	84	73	—	Seminativo arb.	4ª	0	26	00	62,40
Id.	84	74	—	Seminativo	4ª	0	06	20	8,68
Id.	84	75	—	Id.	4ª	0	24	50	34,30
Id.	84	76	—	Bosco ceduo	3ª	0	10	90	6,00
Le Cardine	89	10	—	Seminativo	3ª	0	92	80	241,28
Id.	89	12	—	Id.	4ª	37	54	40	5.256,16
Id.	89	11	—	Pascolo.	1ª	0	10	80	5,94
Pod. S. Ottavio	89	33	—	Bosco ceduo	3ª	0	10	30	5,66
Id.	89	34	—	Fabbr. rur.	—	0	45	10	—
Id.	89	37	—	Seminativo	3ª	0	67	10	174,46
Id.	89	38	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	20	2,35
Pod. Stradelli	90	6	—	Seminativo arb.	1ª	1	23	20	800,80
Id.	90	8	—	Id.	1ª	0	03	00	19,50
Id.	90	9	—	Fabbr. rur.	—	0	73	00	
Id.	90	10	—	Seminativo arb.	1ª	6	65	30	4.324,45
Id.	90	16	—	Id.	1ª	2	35	10	1.528,15
Id.	90	19	—	Seminativo	1ª	1	49	00	782,25
Id.	90	20	—	Seminativo arb.	1ª	12	91	80	8.396,70
Id.	90	21	—	Seminativo	2ª	7	45	00	2.905,50
Id.	90	22	—	Id.	2ª	11	09	50	4.327,05
Id.	90	23	—	Pascolo.	1ª	0	11	90	6,55
Id.	90	25	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	11	60	63,80
Id.	90	28	—	Id.	1ª	1	05	10	578,05
Id.	90	29	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	70	1,08
Id.	90	30	—	Seminativo	3ª	0	15	20	39,52
Id.	90	31	—	Id.	3ª	0	05	70	14,82
Id.	90	32	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	87	10	479,05
Pod. Le Selve	91	1	—	Seminativo	5ª	3	05	20	183,12
Id.	91	2	—	Bosco ceduo	3ª	1	02	50	56,38
Id.	91	3	—	Seminativo arb.	3ª	0	54	10	200,17
Id.	91	4	—	Seminativo	3ª	0	71	20	185,12
Id.	91	5	—	Pascolo.	1ª	0	31	10	17,11
Id.	91	6	—	Seminativo arb.	3ª	0	03	10	11,47
Id.	91	7	—	Fabbr. rur.	—	0	02	30	—
Id.	91	8	—	Id.	—	0	59	70	—
Piano della Cecina	91	9	—	Bosco alto fusto.	1ª	2	02	90	1.115,95
Pod. Le Selve	91	10	—	Seminativo	4ª	29	04	60	4.066,44
Id.	91	11	—	Seminativo arb.	4ª	1	27	90	306,96
Id.	91	12	—	Seminativo	4ª	14	97	20	2.096,08
Id.	91	13	—	Seminativo arb.	2ª	2	29	10	1.202,78
Id.	91	14	—	Seminativo	4ª	4	65	40	651,56
Id.	91	15	—	Bosco ceduo	3ª	0	85	50	47,03
Il Fioro	80	19	—	Seminativo	4ª	0	29	50	41,30
Id.	80	20	—	Id.	4ª	0	02	00	2,80
Pod. Le Selve	91	16	—	Seminativo arb.	3ª	0	86	70	320,79
Ferrovia	91	17	—	Id.	2ª	2	18	40	1.146,60
Id.	91	20	—	Id.	2ª	1	52	10	798,53
Id.	91	21	—	Vigneto.	2ª	0	02	30	12,65
Id.	91	22	—	Pascolo.	1ª	0	02	40	1,32
Id.	91	25	—	Seminativo arb.	2ª	0	36	90	193,73
Id.	91	26	—	Pascolo cesp.	1ª	0	01	90	0,44
Piano della Cecina	91	28	—	Seminativo	2ª	6	97	70	2.721,03
Id.	91	29	—	Seminativo arb.	2ª	5	08	10	2.667,53
Id.	91	30	—	Seminativo	2ª	5	91	20	2.305,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)					
Piano della Cecina	91	31	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	28	00	26,60
Id.	91	32	—	Seminativo	2ª	1	36	40	531,96
Id.	91	33		Bosco ceduo	4ª	0	04	70	1,69
Pod. Le Selve	91	34	—	Seminativo	3ª	1	39	70	363,22
S. Emilio	92	1		Bosco ceduo	2ª	0	40	60	30,45
Id.	92	2	—	Id.	2ª	0	93	00	69,75
Id.	92	3	—	Seminativo	4ª	21	19	60	2.967,44
Id.	92	4	—	Seminativo arb.	3ª	4	34	50	1.607,65
Id.	92	5		Pascolo cesp.	1ª	0	86	20	19,83
Id.	92	6	—	Fabbr. rur.	—	0	26	80	—
Id.	92	7	—	Pascolo cesp.	1ª	0	42	10	9,68
Lo Stagnone	92	8	—	Seminativo arb.	3ª	4	05	80	1.501,46
Pietralata	92	9	—	Pascolo cesp.	1ª	0	44	00	10,12
Id.	92	10	—	Bosco ceduo	5ª	1	24	60	21,18
Id.	92	11	—	Fabbr. rur.	—	0	69	10	—
Id.	92	12	—	Seminativo arb.	3ª	0	04	40	16,28
Id.	92	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	35	90	8,26
Id.	92	14		Seminativo	4ª	3	47	10	485,94
Id.	92	15	—	Pascolo cesp.	1ª	0	80	00	18,40
S. S. n. 68.	92	16		Seminativo arb.	3ª	2	57	50	952,75
Il Cafaggio	92	17	—	Pascolo cesp.	1ª	0	89	30	20,54
S. S. n. 68.	92	18	—	Seminativo	3ª	0	06	80	17,68
Id.	92	19	—	Seminativo arb.	3ª	1	54	00	569,80
Id.	92	20	—	Seminativo	3ª	0	31	70	82,42
Il Cafaggio	92	29	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	81	30	447,15
Id.	92	30	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	20	1,21
Id.	92	31	—	Seminativo	3ª	2	32	70	605,02
Id.	92	35		Bosco alto fusto.	1ª	3	99	20	2.195,60
Id.	92	36	—	Seminativo	3ª	2	21	00	574,60
Lo Stagnone	92	37	—	Id.	3ª	0	38	30	99,58
Pietralata	92	38	—	Id.	4ª	20	02	90	2.804,06
I Pratoni	93	1	—	Seminativo arb.	3ª	0	10	30	38,11
Id.	93	2	—	Bosco ceduo	5ª	0	07	60	1,29
Id.	93	3	—	Seminativo	4ª	12	14	30	1.700,02
Id.	93	4	—	Seminativo arb.	3ª	0	11	80	43,66
Id.	93	5	—	Id.	3ª	0	08	60	31,82
Id.	93	6	—	Id.	3ª	0	10	50	38,85
Id.	93	7	—	Bosco ceduo	5ª	0	24	00	4,08
Il Camposanto	93	8	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	50	0,65
Fonte Bensi	93	9	—	Id.	2ª	0	47	50	4,75
Id.	93	10	—	Bosco ceduo	4ª	2	58	50	93,06
Il Camposanto	93	11	—	Pascolo cesp.	2ª	1	03	00	10,30
Id.	93	12	—	Pascolo.	1ª	0	15	90	8,75
Id.	93	13	—	Pascolo cesp.	2ª	0	29	10	2,91
Id.	93	14	—	Id.	2ª	0	32	10	3,21
Id.	93	15	—	Id.	2ª	0	22	60	2,26
Fonte Bensi	93	16	—	Fabbr. rur.	—	0	30	40	—
Id.	93	17	—	Seminativo arb.	4ª	1	74	20	418,08
Id.	93	18	—	Bosco ceduo	5ª	0	31	00	5,27
Id.	93	19	—	Id.	5ª	0	10	40	1,77
Id.	93	20	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	90	0,99
Pietralata	93	21	—	Bosco ceduo	4ª	3	50	00	126,00
Id.	93	22	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	80	1,68
Rutignano	93	23	—	Bosco ceduo	5ª	13	89	80	236,27
Id.	93	24	—	Seminativo arb.	4ª	2	01	70	484,08
Pietralata	93	25	—	Bosco ceduo	5ª	0	08	20	1,39
I Patroni	93	26	—	Seminativo	5ª	10	38	20	622,92
Pietralata	93	27	—	Bosco ceduo	4ª	0	37	70	13,57
Id.	93	28	—	Seminativo	4ª	3	68	70	516,18
Fonte Bensi	93	29	—	Id.	5ª	13	96	70	838,02
Pietralata	93	30	—	Pascolo cesp.	3ª	0	06	40	0,45
I Pratoni	93	31	—	Seminativo	4ª	3	58	60	502,04
Id.	93	32	—	Id.	5ª	0	99	70	59,82
Id.	93	33	—	Id.	5ª	16	10	40	966,24
Id.	93	34	—	Id.	4ª	12	02	70	1.683,78
Cave dell'Alabastro	94	1	—	Id,	5ª	1	79	80	107,88
Id.	94	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	69	10	24,88
Id.	94	3	—	Seminativo	4ª	0	86	70	121,38
Id.	94	4	—	Bosco ceduo	3ª	6	16	60	339,13
Villa	94	5	—	Id.	3ª	8	51	80	468,49
Id.	94	6	—	Seminativo	4ª	1	59	00	222,60
Cave dell'Alabastro	94	7	—	Id.	4ª	0	63	70	89,18
Id.	94	8	—	Id.	5ª	12	52	30	751,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 337 (N. C.)*					
Cave dell'Alabastro	94	9	—	Seminativo.	4ª	0	50	00	70,00
Villa	94	10	—	Bosco ceduo	3ª	3	10	50	170,78
Id.	94	11	—	Seminativo	4ª	2	62	40	367,36
Cave dell'Alabastro	94	12	—	Id.	4ª	0	90	00	126,00
Id.	94	13	—	Pascolo cesp.	3ª	0	27	00	1,89
Id.	94	14		Bosco ceduo	3ª	2	00	80	110,44
Pietraio	94	15	—	Id.	3ª	1	70	00	93,50
Id.	94	16	—	Id.	3ª	0	40	10	22,06
L'Alabastro	94	17	—	Pascolo cesp.	3ª	0	37	20	2,60
Id.	94	18	—	Bosco ceduo	3ª	0	18	50	10,18
Id.	94	19	—	Seminativo arb.	3ª	0	88	90	328,93
Id.	94	20	—	Seminativo	4ª	5	69	40	797,16
Strada di Gei	94	21	—	Id.	3ª	0	89	70	233,22
L'Alabastro	94	22	—	Id.	4ª	3	45	60	483,84
Id.	94	23	—	Bosco ceduo	3ª	0	32	70	17,98
Id.	94	24	—	Seminativo	3ª	0	82	50	214,50
Id.	94	25	—	Pascolo.	1ª	0	03	30	1,81
Casa a Colle	94	26	—	Id.	2ª	0	71	50	20,02
Id.	94	27	—	Bosco ceduo	4ª	7	18	10	258,52
L'Alabastro	94	28		Id.	3ª	0	24	00	13,20
Id.	94	29	—	Seminativo	3ª	3	03	50	789,10
Id.	94	30		Id.	5ª	2	69	70	161,82
Id.	94	31		Id.	3ª	0	30	30	78,78
Id.	94	32	—	Seminativo arb.	3ª	4	66	60	1.726,42
Ferrovia Pisa-Volterra	94	34	—	Pascolo cesp.	2ª	0	31	20	3,12
Id.	94	35	—	Id.	2ª	0	14	60	1,46
Id.	94	36	—	Seminativo	3ª	0	72	30	187,98
Id.	94	37	—	Seminativo arb.	3ª	0	65	90	243,83
Pod. l'Alabastro	94	43	—	Fabbr. rur.	—	0	59	90	—
Casa a Colle	94	44	—	Bosco ceduo	4ª	0	90	30	32,51
Id.	94	45		Pascolo cesp.	1ª	2	08	80	48,62
Il Catrino	95	3	—	Bosco misto	1ª	0	51	30	43,44
Id.	95	4	—	Seminativo arb.	3ª	0	86	10	318,57
Id.	95	5	—	Seminativo	4ª	4	34	30	608,02
Ponte di Decimo	95	6	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	70	1,48
Id.	95	7	-	Seminativo	3ª	2	68	00	696,80
Il Catrino	95	8	—	Id.	4ª	1	93	90	271,46
Id.	95	9	—	Bosco misto	1ª	0	14	20	11,36
Id.	95	10	—	Fabbr. rur.	—	0	21	90	—
Id.	95	11	—	Pascolo cesp.	2ª	1	02	00	10,20
Id.	95	12		Seminativo	3ª	0	31	60	82,16
Id.	95	13	—	Seminativo arb.	3ª	1	10	60	409,22
Id.	95	14	—	Seminativo	3ª	3	21	30	835,38
Casello	95	15	—	Id.	4ª	0	39	40	55,16
Id.	95	16	—	Id.	3ª	0	42	20	109,72
Id.	95	17	—	Fabbr. rur. con corte n. 50	—	0	18	70	—
Id.	95	18	—	Bosco ceduo	2ª	0	16	10	12,08
Id.	95	19	—	Seminativo	2ª	0	11	90	46,41
Id.	95	20	—	Seminativo arb.	2ª	0	77	30	405,83
Id.	95	22	—	Seminativo	2ª	1	39	70	733,43
Id.	95	33	—	Seminativo arb.	2ª	2	19	50	1.152,38
Id.	95	34	—	Id.	2ª	3	08	70	1.620,68
Id.	95	35	—	Seminativo	2ª	0	59	50	232,05
Id.	95	36	—	Id.	2ª	0	81	60	318,24
Id.	95	39	—	Bosco ceduo	3ª	0	16	30	8,96
Id.	95	40	—	Seminativo	4ª	1	30	90	183,26
Id.	95	42	—	Pascolo cesp.	2ª	0	54	00	5,40
Id.	95	43	—	Id.	1ª	0	38	30	8,81
Id.	95	44	—	Seminativo	2ª	3	76	00	1.466,40
Id.	95	45	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	74	40	70,68
Id.	95	46	—	Pascolo.	1ª	0	41	50	27,83
Id.	95	47	—	Id.	1ª	0	31	50	17,33
Id.	95	48	—	Seminativo arb.	2ª	2	76	10	1.449,53
Id.	95	49	—	Seminativo	2ª	6	82	10	2.660,19
Id.	95	50	—	Id.	2ª	3	20	70	1.250,73
Id.	95	51	—	Id.	2ª	4	29	30	1.674,27
Piano degli Spadini	53	17	—	Incolto prod.	unica	0	89	90	11,69
Id.	53	18	—	Seminativo	3ª	1	53	30	398,58
Id.	53	19	—	Id.	3ª	5	03	10	1.308,06
La Turata	61	38	—	Uliveto	2ª	0	78	30	375,84
Id.	61	37	—	Seminativo	5ª	0	68	90	41,34
Id.	61	39	—	Id.	5ª	2	54	60	152,76
Id.	61	49	—	Uliveto	3ª	0	80	20	296,[illegible]

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)					
Via dei Pod. di Sotto	67	4	—	Seminativo	4ª	0	18	10	25,34
Gli Spadini	67	7	—	Pascolo	1ª	0	26	30	14,46
Id.	67	8	—	Id.	1ª	0	12	00	6,60
Id.	67	10	—	Seminativo	4ª	2	61	90	366,66
Id.	67	11	—	Fabbr. rur.	—	0	72	00	—
Id.	67	15	—	Seminativo	2ª	0	32	60	127,14
Id.	67	33	—	Id.	3ª	1	13	10	294,06
Monagogi	80	1 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	58	18	32,00
La Turata	80	2	—	Seminativo	4ª	3	82	90	536,06
Id.	80	3	—	Fabbr. rur.	—	0	23	80	—
Id.	80	4	—	Uliveto	2ª	0	25	60	122,88
Id.	80	6	—	Seminativo	5ª	4	98	70	299,22
Id.	80	7	—	Uliveto	2ª	1	78	00	854,40
Id.	80	8	—	Vigneto	3ª	0	10	60	44,52
I Fontini	80	10	—	Bosco ceduo	3ª	12	72	20	699,71
Fontanello	80	12	—	Id.	3ª	7	47	10	410,91
Turata	80	13	—	Id.	3ª	0	43	70	24,03
Id.	80	14	—	Id.	3ª	0	04	90	2,70
Il Floro	80	15	—	Seminativo	5ª	3	88	60	233,16
Id.	80	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	00	1,10
Id.	80	17	—	Seminativo arb.	4ª	4	08	30	979,92
Id.	80	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	30	0,93
Id.	80	21	—	Fabbr. rur.	—	0	57	10	—
Id.	80	22	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	80	1,37
Id.	80	23	—	Seminativo	4ª	7	17	60	1.004,64
Id.	80	24	—	Bosco ceduo	3ª	0	57	50	31,63
Id.	80	25	—	Id.	3ª	1	37	80	75,79
Id.	80	5	—	Seminativo	4ª	0	79	10	110,74
Id.	85	1	—	Id.	4ª	0	02	80	3,92
Id.	85	2 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	1	34	54	74,00
Id.	85	3	—	Seminativo	5ª	2	05	40	123,24
Id.	85	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	30	30	16,66
Pian dei Sorbi	53	30(p)	—	Seminativo	5ª	9	00	76	540,46
				Totali		924	01	23	159.505,52

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Calcinaie » « Rutignano » e « Le Cardine » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri di Sant'Ippolito e del Maltempo; con il botro di Montegogi; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 80) la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella; con la strada comunale di Montecatini; con parte del limite sud della particella 50 (foglio 61);

Est: con parte del limite ovest della particella 51 (foglio 61); con il botro della Turata; con un breve tratto del botro di Decimo coincidente con il limite di proprietà; con parte del limite nord della particella 2 (foglio 85) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-est rimane alla ditta; con parte del limite della particella 2 (foglio 85) e con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta su tale particella, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite ovest della suddetta particella; con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 85); con i limiti ovest e sud della particella 9 (foglio 85); con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Decimo, con la strada nazionale Val di Cecina e con la ferrovia Pisa-Volterra;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il Fiume Cecina, con la ferrovia Volterra-Pisa e con la strada nazionale Val di Cecina;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada nazionale Val di Cecina; con il botro della Lupicaia, con la strada Privata e con il botro del Maltempo.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 91.

2º Accorpamento in località « Piano degli Spadini » confinante:

Nord: con il botro della Bandita;

Est: con il limite amministrativo del comune di Volterra e con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con un breve tratto del limite est della particella 27 (foglio 53) e con la strada vicinale dei Sorbi;

Nord-Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 53), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite est di detta particella; con il limite est della particella 16 (foglio 53).

L'indennità di espropriazione è di L. 19.561.064,11 (diciannovemilionicinquecentosessantunomilasessantaquattro e cent. 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3943

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fu Federigo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 14.15.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 123. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fratello e sorelle fu Federigo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 574 (N.C.)					
Piano dell'Ergagno	169	14	—	Pascolo cesp.	1ª	0	01	70	0,39
Id.	169	15	—	Seminativo	2ª	0	24	00	91,20
Id.	169	18	—	Canneto	unica	0	05	00	13,00
Id.	169	19	—	Seminativo arb.	2ª	4	97	40	2.437,26
Id.	169	20	—	Pascolo cesp.	2ª	0	27	70	2,63
Id.	169	21	—	Seminativo arb.	2ª	3	85	30	1.887,97
Id.	169	22	—	Seminativo	2ª	0	20	50	77,90
Id.	169	23	—	Id.	2ª	0	07	80	29,64
Id.	169	24	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	40	1,94
S. Giusto	169	62	—	Seminativo	3ª	2	32	10	626,67
Piano dell'Ergagno	169	63	—	Id.	3ª	1	28	70	347,49
Id.	169	64	—	Pascolo	2ª	0	26	00	7,28
Id.	169	65	—	Id.	2ª	0	01	80	0,50
Id.	169	66	—	Seminativo	3ª	0	10	80	29,16
Il Mulino	169	85	—	Id.	3ª	0	26	70	72,09
					Totali	14	15	90	5.625,12

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian dell'Ergagno », confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud-Ovest ed *Ovest*: con la strada Provinciale della Val d'Era coincidente còn il limite Amministrativo del Comune di Montecatini.

2° Accorpamento in località « Pian dell'Ergagno », confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il botro dell'Ergagno;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada provinciale della Val d'Era coincidente con il limite Amministrativo del Comune di Montecatini.

3° Accorpamento in località « S. Giusto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada Provinciale della Val d'Era;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro Ergagno.

L'indennità di espropriazione è di L. 824.838,56 (ottocentoventiquattromilaottocentotrentotto e cinquantasei centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3944

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Rossi Natalia fu Giovanni Battista, vedova Ferrajoli, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rossi Natalia fu Giovan Battista vedova Ferrajoli, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2385 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rossi Natalia fu Giovan Battista vedova Ferrajoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 77.70.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 124. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Rossi Natalia fu Giovanni Battista ved. Ferrajoli, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lir
				Partita catastale n. 73679 (*V.C.*)			
Isola Farnese	134	59(p)	—	Seminativo	154	00	6.437,20
Id.	134	12 (p) (p)	—	Id.	550	69	5.650,08
Id.	134	58(p)	—	Bosco ceduo	1	99	25,70
Id.	134	8(p)	—	Id.	35	20	454,78
Id.	134	59	1	Seminativo	35	20	842,69
				Totali	777	08	13.410,45

Pari ad Ha. 77.70.80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2385 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 77.70.80 e ad un reddito dominicale di L. 17.350,80 (diciassettemilatrecentocinquanta e ottanta centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Isola Farnese » distinto a V.C. alla mappa 134, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12,8,59 e nuovamente sulla 8, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Valchetta Cremera;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 58 e 12 le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;

Ovest: con il fosso Pisciacavallo e con la linea del frazionamento (coincidente con detto fosso) operato sulla particella 12, i cui terreni ad ovest parte sono già soggetti ad esproprio e parte rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.468.845,80 (cinquemilioniquattrocentosessantottomilaottocentoquarantacinque e ottanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3945**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gaggia Olga di Achille, maritata Ricci, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gaggia Olga di Achille maritata Ricci, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dallo esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gaggia Olga di Achille maritata Ricci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 156.43.63, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 156.43.63.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 72 *foglio n.* 118. — PALLA.

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gaggia Olga di Achille maritata Ricci, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 426 (*N. C.*)					
R. Carriole	140	11	—	Pascolo cesp.	2ª	4	27	30	213,65
Id.	140	12	—	Bosco alto fusto.	2ª	4	42	00	928,20
Id.	140	13	—	Seminativo	3ª	15	81	25	4.269,38
R. di Sano	140	15	—	Pascolo cesp.	2ª	2	14	75	107,38
La Foce	140	36	—	Incolto prod.	unica	28	84	00	721,00
Id.	140	35	—	Id.	unica	0	90	05	22,51
Rialto Sano	140	14	—	Pascolo cesp.	2ª	25	58	20	1.279,10
R. di Sano	141	40	—	Seminativo	3ª	12	44	00	3.358,80
Saline	141	35	—	Pascolo arb.	unica	30	10	50	3.462,07
Pod. Salcino	108	19	—	Seminativo	1ª	3	19	40	1.437,30
Trappola	131	1(p)	—	Id.	1ª	9	43	25	4.244,63
Id.	131	26(p)	—	Id.	1ª	19	28	93	8.680,16
					Totali	156	43	63	28.724,18

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località «Tenuta S. Carlo».

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Tombolo;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite nord ed ovest della particella 2 (foglio 131);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 131), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con parte del limite est della particella 1 (foglio 131); con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte sud ricade nei terreni esonerati ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; con un breve tratto del limite est della particella 11 (foglio 130); con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Tombolo;

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Nord-Est: con il limite sud-ovest delle particelle 2, 9 e 10 (foglio 141);

Sud-Est: con il limite di proprietà; con il limite est, nord e parte del limite ovest della particella 13 (foglio 141); con il limite nord-ovest della particella 42 (foglio 141); con il limite nord-est, nord-ovest ed ovest della particella 14 (foglio 141); con il limite di proprietà; con il limite nord-est, nord-ovest ed ovest della particella 33 (foglio 140); con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est della particella 17 (foglio 140).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3946

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2373, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 133.25.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati sull'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 133.25.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 125. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gasparri Pietro fu Bartolomeo, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 43201 (*V.C.*)					
Spezza Mazza	104	12	—	Prato	—	1	86	30	1.203,50
Id.	104	13(p)	—	Pascolo	—	12	01	60	1.643,79
Id.	104	14	—	Seminativo	—	21	12	80	5.058,03
Id.	104	14	1(p)	Id.	—	40	81	00	9.769,91
Id.	104	14	2	Id.	—	8	80	00	3.678,40
Id.	104	15	—	Pascolo	—	2	88	00	689,47
Id.	104	16	—	Id.	—	0	84	50	115,60
Id.	104	17(p)	—	Seminativo	—	39	56	00	9.470,65
Prima Porta	50	39(p)	—	Id.	—	5	30	00	2.215,40
Frassineto	50	38(p)	—	Pascolo	—	0	05	00	2,47
					Totali	133	25	20	33.847,22

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2373 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 134.21.26 e ad un reddito dominicale di L. 37.582,.36 (trentasettemilacinquecentottantadue e trentasei centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Spezza Mazza» distinto a V.C. alla mappa 104, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Valle Monte Oliviero; con detto fosso; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 17 e 14/1 le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Valchetta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 13, 14/1 e 17 le cui parti nord ed ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

2° Accorpamento in località «Prima Porta» distinto a V.C. alla mappa 50, confinante:

Nord: con il fiume Tevere;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38 e 39 e nuovamente sulla 38 le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38 e 39 le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3947

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2318 e 18 ottobre 1951, n. 2341, della Commissione Censuaria Centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetti del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 268.29.01, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 268.29.01.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 126. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 428 (N.C.)					
Colonnacce	104	1	—	Seminativo	4ª	3	28	90	460,46
Id.	104	2	—	Pascolo	2ª	0	15	30	4,28
Id.	104	3	—	Seminativo	3ª	0	42	70	111,02
Id.	104	4	—	Id.	3ª	0	45	50	118,30
Id.	104	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	34	30	7,89
Le Colonnacce	104	12	—	Id.	3ª	0	17	90	1,25
Id.	104	13	—	Seminativo arb.	3ª	2	18	20	807,34
Id.	104	14	—	Seminativo	3ª	0	17	00	44,20
Id.	104	15	—	Fabbr. rur.	—	0	74	10	—
Id.	104	16	—	Seminativo	4ª	4	01	00	561,40
Id.	104	17	—	Pascolo cesp.	1ª	0	64	80	14,90
Id.	104	18	—	Bosco ceduo	4ª	0	19	10	6,88
Id.	104	20	—	Seminativo	3ª	0	08	80	22,88
Id.	104	21	—	Pascolo cesp.	1ª	1	44	80	33,30
Id.	104	22	—	Seminativo	3ª	2	00	20	520,52
Id.	104	23	—	Pascolo	2ª	1	09	60	30,69
Id.	104	24	—	Id.	1ª	3	95	10	217,31
Id.	104	25		Seminativo	3ª	1	49	00	387,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)					
La Schezza	105	6	—	Seminativo	3ª	3	71	00	964,60
Id.	105	7	—	Id.	4ª	7	24	70	1.014,58
Id.	105	8	—	Bosco ceduo	2ª	0	29	80	22,35
Id.	105	9	—	Seminativo	4ª	1	21	30	169,82
Id.	105	10	—	Pascolo	1ª	0	51	50	28,33
Id.	105	11	—	Fabbricato rur.	—	0	47	40	—
Id.	105	12	—	Seminativo	2ª	0	02	40	9,36
Id.	106	9	—	Seminativo arb.	3ª	1	39	20	515,04
Id.	106	10	—	Uliveto	2ª	0	92	30	443,04
Id.	106	11	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	08	50	4,08
Id.	106	12	—	Pascolo	2ª	3	89	90	109,17
Id.	106	13	—	Uliveto	2ª	2	43	70	1.169,76
Id.	106	14	—	Seminativo arb.	3ª	1	57	80	583,86
Id.	106	15	—	Seminativo	4ª	7	46	30	1.044,82
Id.	106	16	—	Bosco ceduo	4ª	0	41	10	14,80
Dobbioni	108	25(p)	—	Seminativo	4ª	1	23	61	173,03
Id.	108	26	—	Bosco ceduo	3ª	3	61	70	198,93
Id.	108	41	—	Seminativo	4ª	1	07	00	149,80
In Torre	111	2	—	Pascolo cesp.	1ª	0	16	50	3,80
Id.	111	3	—	Bosco ceduo	4ª	0	12	00	4,32
Id.	111	4	—	Pascolo	2ª	1	76	10	49,31
Id.	111	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	70	0,67
Id.	111	6	—	Pascolo	1ª	0	70	10	38,56
Id.	111	7	—	Bosco ceduo	4ª	0	23	20	8,35
Piano Vinello	114	6	—	Seminativo	3ª	13	91	00	3.616,60
Id.	114	7	—	Bosco ceduo	4ª	0	59	10	21,28
Piano delle Vinelle	114	21	—	Seminativo	3ª	0	62	30	161,98
Id.	114	22	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	30	2,27
Poggio alle Querce	115	20(p)	—	Id.	4ª	0	30	00	10,80
Id.	115	21	—	Pascolo	2ª	0	22	80	6,38
Id.	115	24(p)	—	Seminativo	4ª	12	30	00	1.722,00
Id.	115	23	—	Bosco ceduo	2ª	0	25	90	14,25
Id.	115	26	—	Id.	2ª	0	12	20	9,15
Id.	115	27	—	Id.	2ª	0	53	10	39,83
Id.	115	33	—	Pascolo cesp.	3ª	0	04	70	0,33
Crognolaia	115	34	—	Bosco ceduo	3ª	4	29	10	236,01
Id.	115	35	—	Id.	1ª	0	19	80	19,80
Id.	115	36	—	Id.	1ª	0	18	90	18,90
Id.	115	37	—	Id.	1ª	0	02	10	2,10
Campo al Piccio	116	4	—	Id.	4ª	0	85	40	30,74
Podere Scopeta	116	5	—	Seminativo	3ª	1	13	90	296,14
Id.	116	6	—	Id.	4ª	26	01	50	3.642,10
Id.	116	7	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	60	3,46
Id.	116	8	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	10	14,91
Id.	116	9	—	Id.	3ª	0	15	30	8,41
Id.	116	10	—	Seminativo	4ª	8	94	70	1.252,58
Id.	116	11	—	Fabbr. rurale	—	0	43	10	—
Id.	116	12	—	Pascolo	2ª	0	98	20	27,50
Id.	116	13	—	Bosco ceduo	4ª	0	12	70	4,57
Id.	116	14	—	Seminativo	3ª	0	48	60	126,36
Poggio ai Monti	116	16	—	Pascolo	1ª	0	53	20	29,26
Crognolaia	116	20	—	Bosco ceduo	4ª	3	89	90	140,36
Id.	116	22	—	Seminativo	4ª	0	43	60	61,04
Id.	116	23	—	Pascolo cesp.	1ª	0	83	50	19,21
Id.	116	24	—	Seminativo	4ª	1	46	10	204,54
Scopeta	117	1	—	Bosco ceduo	4ª	0	56	40	20,30
Id.	117	2	—	Pascolo	1ª	1	90	00	104,50
Id.	117	3	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	10	30	4,94
Id.	117	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	30	2,91
Id.	117	6	—	Pascolo	2ª	3	21	70	90,08
Le Poste	117	7	—	Pascolo cesp.	1ª	0	32	30	7,43
Podere Belvedere	117	13	—	Seminativo	4ª	0	02	20	3,08
Id.	117	14	—	Id.	4ª	0	05	90	8,26
Id.	117	15	—	Bosco ceduo	3ª	5	42	60	298,43
Id.	117	16	—	Seminativo arb.	5ª	4	59	20	596,96
Id.	117	17	—	Bosco ceduo	4ª	0	27	20	9,79
Id.	117	18	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	39	80	37,81
Id.	117	19	—	Seminativo	5ª	0	23	40	14,04
Id.	117	20	—	Fabbr. rur.	—	0	43	40	—
Id.	117	21	—	Seminativo arb.	5ª	0	46	00	59,80
Poggiarello	119	19	—	Seminativo	4ª	0	46	50	65,10
Stalletta	119	20	—	Uliveto	4ª	4	13	00	908,60

Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Stalletta	119	21	—	Fabbr. rur. con la corte n. 20 f. 120	—	0	01	70	—
Id.	119	22	—	Id. n. 38 f. 116	—	0	16	60	—
La Fontaccia	120	1	—	Seminativo arb.	3ª	2	22	30	822,51
Id.	120	2	—	Id.	4ª	1	87	60	450,24
Id.	120	3	—	Vigneto	2ª	0	12	60	69,30
Id.	120	5	—	Seminativo	3ª	0	08	90	23,14
Podere S. Giovanni.	120	52	1	Porz. rur. di fabbr.	-	—	—	—	—
Via Francesca	120	57	2	Id.		—	—	—	—
Id.	120	58	—	Fabbr. rurale		0	00	91	—
Id.	120	59	1	Porz.rur.di fabbr.	-	—	—	—	—
Id.	120	60	1	Id.		—	-	-	
Via Lisci	120	62	1	Id.	—	—	—	—	—
Via Francesca	120	65	—	Fabbricato rur.		0	03	50	-
Vicolo della Terazza	120	66	--	Fabbr.rur.con diritto al passo n. 70	-	0	02	90	—
Id.	120	68	--	Corte un. al n. 69.		0	03	50	—
Id.	120	69	-	Fabbr. rur. con la corte n. 68 e con diritto al passo n. 70	-	0	03	80	—
Via Lisci	120	77	1	Porz. rur. di fabbr.	—	—	—	—	—
Via del Borgo	120	86	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	04	70	4,46
Id.	120	87	—	Seminativo arb.	2ª	0	53	90	282,98
Poderino	120	88	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	40	60	19,49
Gualazza	120	89	—	Bosco ceduo	3ª	0	11	10	6,11
La Casina	120	91	—	Uliveto	3ª	0	74	80	276,76
Gualazza	120	92	—	Seminativo	4ª	0	71	00	99,40
Id.	120	93	—	Seminativo arb.	4ª	9	50	30	2.280,72
Id.	120	94	—	Bosco ceduo	2ª	1	04	90	78,68
Id.	120	95		Uliveto	4ª	1	35	20	297,44
La Casina	120	96	-	Fabbr. rur.	—	0	01	90	—
Podere Ruscello	120	97	—	Uliveto	3ª	3	99	80	3.329,26
Id.	120	98	—	Frutteto	unica	0	27	40	301,40
Id.	120	99	-	Fabbr. rur.	—	0	13	80	-
Campo alle Pieve	120	8	—	Seminativo arb.	3ª	1	97	80	731,86
La Fontaccia	120	9		Pascolo cesp.	1ª	0	03	60	0,83
Id.	120	10	—	Fabbr. rur.	—	0	45	80	—
Id.	120	11	—	Seminativo arb.	4ª	1	81	60	435,84
Id.	120	12	—	Seminativo	5ª	1	27	10	76,26
Id.	120	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	31	90	17,55
Podere Belvedere.	120	14		Seminativo	3ª	0	32	10	83,46
Id.	120	15		Bosco ceduo	4ª	0	41	00	14,76
Id.	120	17	—	Seminativo	4ª	0	03	30	4,62
Id.	120	18		Bosco alto fusto.	2ª	0	16	30	15,48
Id.	120	19	—	Id.	3ª	0	04	50	2,16
Campo alla Pieve	120	20	—	Corte un. al n. 21 f. 119	—	0	10	20	
Id.	120	22	—	Uliveto	1ª	0	78	10	488,13
Fontaccia	120	24	—	Bosco ceduo	4ª	0	17	60	6,34
Id.	120	25	—	Uliveto	3ª	0	44	40	164,28
Id.	120	26	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	27	40	13,15
Id.	120	27	—	Uliveto	3ª	0	19	80	73,26
Poderino	120	29	—	Bosco alto fusto.	3ª	0	03	70	1,78
Poggiarello	120	36	—	Seminativo arb.	3ª	2	10	90	780,33
Campo alla Pieve	120	39	—	Bosco ceduo	3ª	0	10	90	6,00
Id.	120	40	—	Uliveto	3ª	0	59	10	218,67
Capirocca	120	44	—	Seminativo arb.	5ª	0	03	90	5,07
Id.	120	45	—	Fabbr. rurale	—	0	01	90	—
Id.	120	50	—	Corte un. al n. 20 f. 121	—	0	01	70	—
Id.	120	51	—	Fabbr. rur. con la corte n. 23 f. 121	—	0	01	30	—
Podere Ruscello	120	100	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	35	50	33,73
Gualazza	120	104	—	Seminativo arb.	3ª	1	10	90	410,33
Id.	120	105	—	Seminativo	4ª	0	66	10	92,54
Ai Molini	120	106	—	Bosco ceduo	4ª	3	39	00	122,04
Id.	120	107	—	Seminativo	4ª	0	01	70	2,38
Ruscello	120	108	—	Uliveto	4ª	0	75	10	165,22
Id.	120	109	—	Id.	4ª	3	37	50	742,50
Id.	120	110	—	Bosco ceduo	2ª	1	22	90	92,18
Fontanio	120	111	—	Frutteto	unica	0	06	60	72,60
Capirocca	120	112	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	02	40	2,28
Ai Molini	120	113	—	Bosco misto	2ª	1	04	10	29,15
Allegante	121	17	—	Bosco alto fusto.	2ª	1	49	30	141,83
Id.	121	18	—	Uliveto	4ª	0	84	70	186,34
Id.	121	20	—	Corte un. al n. 50 f. 120	—	0	10	30	—
Id.	121	22	—	Seminativo	5ª	0	24	70	14,82
Id.	121	23	—	Corte un. al n. 21 f. 120	—	0	06	30	—

Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Allegante	121	24	—	Bosco alto fusto	2ª	0	67	90	64,51
Casalino	125	10	—	Uliveto	3ª	1	92	30	711,51
Id.	125	11	—	Pascolo	1ª	2	64	20	145,31
Id.	126	2	—	Fabbr. rurale	—	0	53	80	—
Id.	126	3	—	Pascolo	1ª	0	12	10	6,66
Id.	126	4	—	Uliveto	3ª	2	50	50	926,85
Id.	126	5	—	Bosco ceduo	3ª	3	56	30	195,96
Bandita	126	13	—	Seminativo arb.	4ª	1	63	30	391,92
Id.	126	14	—	Id.	4ª	2	31	20	554,88
Sugherello	127	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	15	50	5,58
Bandita	127	4	—	Seminativo arb.	4ª	0	89	90	215,76
Le Sugherelle	127	5(p)	—	Bosco ceduo	4ª	1	85	83	66,89
Bandita	127	8	—	Pascolo	2ª	0	10	30	2,88
Casalino	128	6	—	Seminativo	4ª	0	06	70	9,38
Id.	128	7	—	Id.	4ª	0	22	10	30,94
Id.	128	8	—	Pascolo	1ª	4	10	30	225,66
Id.	128	10	—	Uliveto	3ª	2	06	90	765,53
Bandita	129	1	—	Seminativo	5ª	0	45	90	27,54
Id.	129	2	—	Uliveto	3ª	1	61	10	596,07
Id.	129	3	—	Fabbr. rurale	—	0	27	10	—
Id.	129	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	54	60	19,66
Id.	129	5	—	Id.	4ª	0	05	20	1,87
Id.	129	6	—	Seminativo	5ª	1	24	30	74,58
Id.	129	11	—	Id.	4ª	0	75	70	105,98
L'Olivastri	116	29	—	Bosco ceduo	3ª	3	81	60	209,88
Cimitero	116	30	—	Seminativo	5ª	1	55	10	93,06
Id.	116	36	—	Bosco alto fusto.	3ª	1	83	80	88,22
Belvedere	120	16	—	Seminativo arb.	3ª	3	87	00	1.431,90
Id.	120	115	—	Id.	4ª	1	06	80	256,32
Poggio alle Quercie	115	25	—	Bosco ceduo	2ª	0	10	10	7,58
				Totali		264	38	15	44.867,83

Partita catastale n. 463 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Campo alla Pieve	120	7	—	Seminativo arb.	3ª	0	11	50	42,55
Id.	120	21	—	Uliveto	2ª	2	21	80	1.064,64
Capriocce	120	23	—	Uliveto	4ª	0	33	50	73,70
Campo alla Pieve	120	37	—	Seminativo	4ª	0	09	30	13,02
Id.	120	38	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	00	1,65
Capirocce	120	46	-	Pascolo	2ª	0	00	86	0,24
Vigna del Pievano	120	84	—	Seminativo	4ª	0	01	30	1,82
Id.	120	85	—	Bosco ceduo	3ª	0	38	70	21,28
La Casina	120	90	—	Uliveto	4ª	0	58	10	127,82
				Totali		3	78	06	1.346,72

Partita catastale n. 464 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
L'Allegrante	121	21	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	12	80	12,16

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1°) Accorpamento in località « Debbioni » distinto al N.C. al foglio 108, confinante:
Nord: con parte del limite Ovest della particella 11;
Est: con parte del limite ovest della particella 11; con il limite ovest della particella 42;
Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 50 e con la strada provinciale dei Quattro Comuni;
Ovest: con la strada provinciale dei Quattro Comuni; con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della suddetta particella e della 24; con parte del limite ovest della particella 11;

2°) Accorpamento in località « Piano delle Vinelle », confinante:
Nord ed *Est*: con il torrente Sterza;
Sud: con il limite amministrativo della provincia di Livorno;
Ovest: con il limite amministrativo del Comune di Guardistallo;

3°) Accorpamento in località « Tegolaia » distinto a N.C. al foglio 104, confinante:
Nord: con il botro Tegolaia;
Est: con parte dei limiti nord ed ovest delle particelle 6 e 5;
Sud: con il botro di S. Andrea;
Ovest: con la strada provinciale la Camminata.

4°) Accorpamento in località « La Schezza », confinante:
Nord: con parte del limite est della particella 5 (foglio 105);
Est: con la strada comunale di Querceto; con parte del limite est della particella 6 (foglio 106); con il limite sud-ovest della particella 7 (foglio 106); con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 106);
Sud: con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 106);
Ovest: con parte del limite nord della particella 10 (foglio 111); con un breve tratto della strada comunale di Querceto; con parte del limite est della particella 5 (foglio 105).

5°) Accorpamento in località « Podere S. Antonio », « Crognolaia » e « Querceto », confinante:
Nord: con il limite sud della particella 10 (foglio 104); con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 104)
Est con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 104); con il limite ovest della particella 9 (foglio 111); con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 117); con un breve tratto del limite nord della particella 11 (foglio 117); con i limiti est-nord della particella 5 (foglio 117) con i limiti nord ed ovest della particella 25 (foglio 116); con i limiti ovest e sud della particella 4 (foglio 120); con i limiti sud ed est della particella 6 (foglio 120); con il limite sud-ovest della particella 11 (foglio 117); con la strada comunale di Querceto; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 19 (foglio 121); con il limite nord-ovest della particella 27 (foglio 121); con parte del limite ovest della particella 102 (foglio 120); con il limite ovest della particella 101 (foglio 120) e nuovamente con parte del limite ovest della particella 102 (foglio 120); con il botro delle Budella;
Sud:. con il botro di Querceto;
Ovest: con il limite est della particella 34 (foglio 119); con parte del limite est delle particelle 33 e 17 (foglio 119); con i limiti sud ed est della particella 18 (foglio 119); con parte del limite sud delle particelle 37 e 35 (foglio 115) con il limite sud delle particelle 38 e 39 (foglio 116); con il limite est della particella 39 (foglio 116): con il limite nord-est della particella 35 (foglio 116); con il limite est della particella 28 (foglio 116); con parte del limite est della particella 27 (foglio 116); con il limite nord-est delle particelle 19, 17 (foglio 116) e 32 (foglio 115); con parte del limite est della particella 3 (foglio 115); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 e 24 (foglio 115), le cui parti nord rimangono alla ditta: con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 115), con la strada privata Cinquantina; con la maggior parte del limite sud e con un tratto del limite est della particella 3 (foglio 116); con parte del limite est della particella 52 (foglio 110); con il limite est delle particelle 19 e 41 (foglio 110); con la strada provinciale della Camminata.

Dall'accorpamento descritto è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 120; si escludono inoltre le particelle 61 e 76 del foglio 120.

6°) Accorpamento in località « Casalino », confinante:
Nord e *Nord Est*: con parte del limite est della particella 9 (foglio 125) e con il limite sud-ovest della particella 1 (foglio 126);
Sud: con la strada comunale da Sassa a Querceto; con parte del limite est della particella 9 (foglio 128); con parte del limite est e nord della particella 12 (foglio 128); con parte del limite est e con il limite nord della particella 11 (foglio 128); con il botro del Casalino;
Ovest: con il limite est della particella 5 (foglio 128): con parte del limite est della particella 9 (foglio 125).

7°) Accorpamento in località « Sugherelle », confinante:
Nord: con la maggior parte del limite sud della particella 9 (foglio 126); con parte del limite sud della particella 10 (foglio 126); con il limite sud-est della particella 11 (foglio 126); con parte del limite est della particella 10 (foglio 126);
Est: con la strada Querceto-Micciano;
Sud-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 127), la cui parte sud-est rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 8 (foglio 129);
Ovest: con parte del limite est delle particelle 8 (foglio 129) e 12 (foglio 126).

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire
	—	—
Partita n. 428 (N.C.).	264.38.15	44.867,83
Partita n. 464 (N.C.)	0.12.80	12,16
Partita n. 763 (N.C.)	3.78.06	1.346,72
Totali	268.29.01	46.226,71

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3948**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 286.82.82, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 286.82.82.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 127. — PALLA.

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				Partita catastale n. 461 (*N.C.*)					
C. di Cento	1	19	—	Seminativo	2ª	7	54	20	2.865,96
Andrei	1	20	—	Id.	2ª	30	28	40	11.507,92
Terzerie	1	22(p)	—	Id.	2ª	6	76	72	2.571,54
C. Grottanelli	1	26	—	Prato	2ª	0	32	10	48,15
Id.	1	24	—	Seminativo	2ª	0	85	70	325,66
Id.	1	28	—	Id.	2ª	25	45	90	9.674,42

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 461 (*N. C.*)					
C. Grottanelli	1	29	—	Prato	3a	0	56	00	50,40
Id.	1	30	—	Id.	3a	0	30	50	27,45
Id.	1	31	—	Seminativo	2a	4	50	50	1711,90
Id.	1	32	—	Pascolo cesp.	1a	2	70	30	270,30
Andrei	1	36	—	Prato	3a	0	25	00	22,50
C. Grottanelli	1	37	—	Id.	3a	0	38	40	34,56
Id.	1	38	—	Seminativo	2a	4	31	20	1.638,56
Id.	1	39	—	Prato	3a	0	17	20	15,48
Id.	1	47		Seminativo	3a	9	83	00	2654,10
Casetta	2	34	—	Id.	2a	16	81	70	6.390,46
Id.	2	35	-	Id.	2a	25	99	10	9.876,58
Id.	2	36	—	Prato	3a	0	11	70	10,53
Vignola	2	50	—	Seminativo	2a	18	75	70	7.127,66
C. all'Orto	2	51	—	Pascolo cesp.	1a	0	06	10	6,10
Id.	2	52	—	Prato	1a	9	78	20	3619,34
Id.	2	53		Fabbr. rur.	—	0	61	20	—
Id.	2	54	—	Seminativo	2a	0	08	50	32.30
Id.	2	55	—	Pascolo cesp.	1a	0	03	10	3,10
Id.	2	56	—	Id.	1a	0	10	00	10,00
Casetta	2	59	—	Prato	3a	0	42	20	37,98
C. all'Orto	2	62	—	Seminativo	2a	6	58	00	2.500,40
I Campi	10	1	-	Id.	3a	5	18	70	1.400,49
Id.	10	2	—	Id.	3a	8	43	60	2.277.72
Dicioccati	10	10	—	Pascolo	1a	2	35	50	306,15
Id.	10	32	—	Seminativo	3a	0	10	00	27,00
Mandrioli	11	9	—	Id.	2a	5	01	50	1.905,71
I Campi	11	10	—	Id.	2a	5	64	20	2.143,95
Id.	11	11	—	Id.	3a	36	09	80	9.746,46
Dicioccati	11	12	—	Pascolo cesp.	1a	29	36	90	2.936,90
Fallita	11	14	—	Id.	1a	1	73	10	173,10
Leonetta	11	15	—	Pascolo arb.	unica	0	17	10	10,67
Cannucce	11	20	—	Id.	unica	2	53	90	291,99
Monticiani	11	23		Id.	unica	3	23	50	372,02
Id.	11	24	—	Id.	unica	0	26	70	30,70
Id.	17	1	—	Pascolo cesp.	1a	0	02	40	2,40
Porcareccia	17	2	—	Id.	1a	4	37	30	437.30
Fosso d'Istia	17	3		Id.	1a	0	82	60	82,60
Acquastrini	17	9		Id.	1a	0	13	30	13.30
Monticiani	18	1		Id.	1a	5	93	00	593,00
C. Grottanelli	1	25	—	Bosco alto fusto	1a	0	08	20	22,96
I Campi	10	3		Id.	3a	0	10	90	11,99
Id.	10	4	—	Id.	3a	1	20	90	132,99
Dicioccati	10	8	—	Id.	3a	0	03	60	3,96
Id.	10	31	—	Id.	3a	0	35	50	39,05
				Totali		286	82	82	86.004,76

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Grancia di Montepescali », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto Bucignoni;

Est con parte del limite settentrionale della particella 19 (foglio 11); con il limite nord-ovest ed ovest della particella 13 (foglio 11); con il fosso delle Leonesse; con il limite sud-ovest delle particelle 16 e 21 (foglio 11); con il fosso delle Cannucce; con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 18);

Sud, Sud-Ovest: con il fosso della Valle dell'Inferno; con il limite ovest della particella 2 (foglio 18); con il limite settentrionale delle particelle 8 (foglio 18); 10 e 8 del foglio 17; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Pratinelli; con parte del limite est della particella 2 (foglio 8); con un tratto della Strada Nazionale da Grosseto a Siena; con il fosso della Ischia; con il torrente Fossa;

Ovest: con la strada provinciale di Montemassi; con la fossa dell'Acqua; con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 1), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso Bandinellino detto Sambucola; con la strada vicinale di Tatti.

Si esclude dal presente accorpamento la particella 23 (foglio 1), denominata Casetta Grottanelli », sita ad est della strada provinciale di Montemassi.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3949

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Ludovico, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Ludovico, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto dal presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Ludovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 128. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Ludovico, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 482 (N. C.)									
Giuncaia	32	48(p)	—	Prato	2ª	28	09	22	4.213,83
Caldanelle	32	49	—	Seminativo	2ª	22	31	00	8.477,80
Tamarigi	32	62(p)	—	Prato	2ª	13	70	28	2.055,42
Id.	32	63(p)	—	Id.	2ª	4	47	50	671,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir
				Segue: *Partita catastale n.* 482 (*N. C.*)					
Acquisti	32	64(p)	—	Prato	2ª	8	80	60	1.320,90
Barbaruta	33	6(p)	—	Id.	2ª	11	59	60	1.739,40
Id.	33	12(p)	—	Id.	2ª	3	10	40	465,60
Id.	33	13(p)	—	Id.	2ª	2	59	20	388,80
Pogg. Capato	34	3	—	Id.	2ª	37	73	60	5.660,40
Padule	34	7	—	Id.	2ª	31	35	40	4.703,10
Tamarigiaio	34	8	—	Fabbr. rurale	—	0	02	60	—
Bottegone	34	9	—	Seminativo	2ª	4	80	20	1.824,76
Tamarigiaio	34	10	—	Id.	2ª	5	36	60	2.039,08
Padule	34	21	—	Prato	2ª	6	80	30	1.020,45
Id.	34	22	—	Id.	2ª	82	73	40	12.410,10
Pogg. Capato	34	24(p)	—	Incolto prod.	unica	34	96	90	874,22
Padule	34	6(p)	—	Pascolo	1ª	1	53	20	199,16
					Totali	300	00	00	48.064,27

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Acquisti» confinante:

Nord con parte del limite sud della particella 11 (foglio 32); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 63 e 64 (foglio 32), le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite ovest della particella 26 (foglio 32); con il canale di Scolo degli Acquisti; con la strada vicinale dei Chiesino; con il fosso Pisana; con la linea del frazionamento operato sulla particella 48 (foglio 32), la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con la ferrovia Roma-Pisa, con il fosso del Bottegone;
Sud. con il limite di proprietà;
Sud-Ovest e *Ovest*: con il limite est delle particelle 23 e 6 (foglio 34); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6 e 24 (foglio 34) le cui parti sud ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13, 12, 6 (foglio 33) e 62 (foglio 32), le cui parti sud-ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3950**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 35.60.33, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti in parte, il terzo residuo, di complessivi ettari 35.60.33.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 129. — PALLA.

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 666 (*N.C.*)						
Santa Giulia	30	28	—	Fabbr. rur.	—	—	0	40	90	—
Id.	30	6(p)	—	Seminativo	AA1A3	1ª	8	19	95	4.099,75
Id.	30	33	—	Vigneto	AA1A3	2ª	0	56	60	282,05
Casa Volpi	30	9(p)	—	Seminativo arb.	AA1A3	2ª	11	02	88	3.860,08
Id.	30	34	—	Vigneto	AA1A3	2ª	0	19	30	84,92
Santa Giulia	30	27	—	Seminativo	AA1A3	2ª	14	58	10	5.103,35
Id.	30	36	—	Vigneto	AA1A3	2ª	0	62	60	275,44
					Totali		35	60	33	13.705,59

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Santa Giulia» e «Casa Volpi», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Casa Ricci; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 30), la cui parte nord rimane alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 30), la cui parte nord rimane alla ditta;

Sud-Est: con parte del limite nord-ovest della particella 6 (foglio 34) e con il limite nord-ovest della particella 12 (foglio 34);

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada nazionale Aurelia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3951

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopramenzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 117.50.40, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti in parte il terzo residuo, di complessivi ettari 117.50.40.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 130. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 625 (N.C.)					
La Casetta	9	21(p)	—	Bosco ceduo	2ª	0	70	00	49,00
Doccino	9	36(p)	—	Id.	3ª	3	19	90	150,40
Le Capannacce	9	37	—	Pascolo	1ª	0	32	10	13,48
Id.	9	38	—	Seminativo	4ª	0	05	00	4,50
Piagge di Celli	9	39	—	Pascolo	1ª	7	35	30	308,83
Id.	9	40	—	Bosco ceduo	2ª	4	25	00	297,50

Segue: *Partita catastale n.* 625 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Piagge di Celli	9	41	—	Seminativo arb.	4ª	1	60	00	280,00
Id.	9	42	—	Id.	3ª	2	18	80	678,28
Id.	9	43	—	Corte rur. un. al n. 44	—	0	23	00	—
Id.	9	44	—	Fabbr. rur. con corte 43	—	0	11	30	—
Id.	9	45	—	Pascolo cesp.	unica	1	03	60	13,47
Celli	9	46	—	Bosco ceduo	3ª	0	16	50	7,75
Id.	9	47	—	Seminativo arb.	3ª	2	40	20	744,62
Le Franacce	9	54	—	Seminativo	4ª	1	21	50	109,35
Foca Lupi	9	55	—	Id.	4ª	0	52	80	47,52
Id.	9	58	—	Id.	4ª	6	44	00	579,60
Id.	9	60	—	Seminativo arb.	3ª	3	03	40	940,54
Ceppitero	9	61(p)	—	Seminativo	3ª	1	72	40	344,80
Le Franacce	9	63	—	Id.	4ª	1	17	70	105,93
Serra	9	64	—	Bosco ceduo	2ª	0	45	90	32,13
Id.	9	65	—	Fab. rur. con il n. 8 del foglio 15	—	0	07	80	—
Id.	9	70	—	Uliveto	2ª	1	71	50	686,00
Id.	15	1	—	Id.	2ª	3	23	20	1.292,80
Id.	15	2	—	Seminativo arb.	2ª	0	29	10	125,13
Id.	15	3(p)	—	Uliveto	2ª	0	73	90	295,60
Id.	15	4	—	Fabbr. rurale	—	0	29	40	—
Id.	15	5	—	Seminativo arb.	3ª	0	22	20	68,82
Id.	15	6	—	Seminativo	3ª	0	44	20	88,40
Id.	15	7	—	Id.	3ª	0	71	10	142,20
Id.	15	8	—	Corte rur. unit. al n. 65 foglio 9.	—	0	06	10	—
Montesperteli	15	9	—	Incolto prod.	1ª	0	01	00	0,25
Serra	15	10	—	Seminativo	2ª	0	25	10	75,30
Id.	15	11	—	Id.	3ª	0	33	70	67,40
Id.	15	12	—	Bosco ceduo	3ª	0	21	80	10,25
Id.	15	13	—	Seminativo	3ª	2	17	30	434,60
Serra di Sotto	15	14	—	Seminativo arb.	3ª	1	77	70	550,87
Montespertoli	15	24	—	Pascolo cesp.	unica	6	89	60	89,65
Id.	15	28	—	Bosco ceduo	3ª	3	27	70	154,02
Serra	15	29	—	Seminativo arb.	3ª	2	04	60	634,26
Id.	15	30	—	Seminativo	4ª	3	65	10	328,59
Id.	15	31	—	Bosco ceduo	2ª	3	92	30	274,61
Montespertoli	15	37	—	Seminativo	4ª	3	15	70	284,13
Id.	15	38	—	Pascolo arb.	unica	0	07	60	1,90
Id.	15	39	—	Pascolo	1ª	4	12	40	173,21
Id.	15	40	—	Seminativo	4ª	3	86	80	348,12
Serra	15	41	—	Id.	3ª	0	29	80	59,60
Id.	15	42	—	Pascolo cesp.	unica	0	14	90	1,94
Montespertoli	15	43	—	Bosco ceduo	2ª	10	02	00	701,40
Serra	15	44	—	Uliveto	2ª	0	53	60	214,40
Montespertoli	15	45	—	Fabbr. rur.	—	0	19	30	—
Serra	15	46	—	Bosco ceduo	2ª	7	55	30	528,71
Id.	15	50	—	Pascolo cesp.	unica	0	54	10	7,03
Id.	15	53	—	Bosco ceduo	3ª	0	72	80	34,22
Montespertoli	15	54	—	Incolto prod.	1ª	0	59	80	14,95
Id.	15	55	—	Id.	1ª	0	86	50	21,63
Serra di Sotto	16	1	—	Seminativo arb.	3ª	1	04	80	324,88
Id.	16	2	—	Id.	3ª	0	70	30	217,93
Id.	16	3	—	Pascolo cesp.	unica	0	16	40	2,13
Id.	16	4	—	Seminativo	3ª	3	45	40	690,80
Id.	16	5	—	Pascolo cesp.	unica	0	43	10	5,60
Il Pratone	16	7	—	Bosco ceduo	2ª	0	48	20	33,74
Montespertoli	29	1	—	Pascolo cesp.	unica	0	21	90	2,85
Id.	29	2	—	Uliveto	3ª	0	53	80	161,40
Id.	29	3	—	Seminativo	3ª	1	49	60	299,20
Id.	29	4	—	Bosco ceduo	2ª	4	79	70	335,79
Id.	29	5	—	Seminativo	2ª	0	80	80	242,40
Id.	29	10	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	40	0,66
Id.	29	15	—	Id.	4ª	0	11	60	2,90
					Totali	117	50	40	14.737,97

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1°) Accorpamento in località « Piagge di Celli » distinto a N.C. al foglio 9, confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 36 e con parte del limite sud della particella 21 con la linea del frazionamento operato su quest'ultima particella, la cui parte nord rimane alla ditta,

Est : con parte del limite ovest della particella 28 ; con un breve tratto della strada vicinale di Serra ; con parte del limite ovest della particella 48, coincidente in un tratto con la strada vicinale di Serra ;

Sud : con parte del limite ovest della particella 48, con la strada vicinale di Serra, con parte del limite est della particella 36 :

Ovest : con parte del limite est della particella 36.

2º) Accorpamento in località « Serra » e « Montespertoli », confinante :

Nord : con parte del limite est della particella 36 (foglio 9) : con il limite sud della particella 48 (foglio 9) ; con parte del limite ovest, con il limite sud (coincidente con la strada vicinale di Serra) e con parte del limite est della particella 56 (foglio 9) ; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 53 (foglio 9) e con parte del limite sud-ovest della particella 59 (foglio 9) ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (foglio 9), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con parte del limite nord ed ovest della particella 11 (foglio 16) ; con il botro di Serra ; con il limite di proprietà coincidente con il botro dello Piagge Buie ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro del Corbino e con il torrente Trossa

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Montetrespoli e con la strada comunale di Montegemoli ; con il limite sud della particella 15 (foglio 15) ; con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 15) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, le cui parti nord ed ovest rimangono alla ditta ; con parte del limite nord della particella 3 (foglio 15) e con il limite est della particella 15 (foglio 15) ; nuovamente con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montegemoli ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 (foglio 9), la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3952

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio [illegible] n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa agli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2538, della Commissione censuaria centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 446.67.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 146.67.33, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei territori designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 131. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1785 (N. C.)					
Campo del Poggio	60	26	—	Seminativo	3ª	2	72	10	367,33
Podere Mariannino	60	31	—	Id.	3ª	9	31	40	1.257,39
Id.	60	34	—	Id.	3ª	0	76	40	103,14
Poggio Pelato	60	36	—	Id.	2ª	0	79	60	175,12
Capanne	62	4	—	Pascolo cesp.	2ª	1	07	30	17,17
Id.	62	10	—	Id.	2ª	0	83	30	13,33
Id.	62	11	—	Seminativo	4ª	4	44	40	333,30
Podere Tegolaio	62	17	—	Id.	3ª	3	70	10	499,64
Capanne	62	18	—	Id.	3ª	2	88	40	389,34
Id.	62	12	—	Id.	3ª	1	16	60	157,41
Id.	62	19	—	Pascolo cesp.	2ª	1	17	00	18,72
Id.	62	20	—	Seminativo	4ª	0	19	50	14,63
Id.	62	21	—	Fabbricato rurale	—	0	33	30	—
Id.	62	22	—	Pascolo cesp.	2ª	0	49	80	7,97
Id.	62	23	—	Pascolo	1ª	4	04	80	182,16
Id.	62	24	—	Id.	1ª	0	32	00	14,40
Id.	62	25	—	Pascolo cesp.	2ª	2	68	80	43,01
Id.	62	26	—	Seminativo	4ª	0	36	10	27,08
Id.	62	32	—	Id.	3ª	0	20	10	27,13
Id.	62	33	—	Id.	3ª	0	06	40	8,64
Id.	62	34	—	Id.	4ª	4	97	30	372,97
Id.	62	35	—	Seminativo arb.	1ª	0	53	00	238,50
Id.	62	52(p)	—	Seminativo	4ª	2	70	20	202,65
Torrente Bufalone	62	54	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	40	10,25
Diciocсati	75	3(p)	—	Seminativo	3ª	1	45	80	196,84
Capannaccia	78	21	—	Id.	4ª	0	89	90	67,43
Id.	78	27(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	1	80	43	75,78
Poggio Capannaccia	78	30	—	Seminativo	2ª	4	41	50	971,30
Id.	78	31	—	Id.	3ª	1	14	60	154,71
Id.	78	32	—	Pascolo cesp.	1ª	1	89	90	79,76
Id.	78	33	—	Seminativo	3ª	1	26	90	171,32
Id.	78	34	—	Id.	3ª	0	15	80	21,33
Id.	78	35	—	Pascolo cesp.	1ª	4	27	80	179,68
Id.	78	45	—	Seminativo	3ª	7	74	90	1.046,12
Serratone	60	1	—	Id.	1ª	0	97	30	311,36
Podere Mariannino	60	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	38	40	6,14
Serratone	60	3	—	Seminativo	2ª	1	70	10	374,22
Piano Calarduccio	60	4	—	Id.	1ª	3	72	00	1.190,40
Serratone	60	6	—	Id.	2ª	15	80	10	3.476,22
Boschetti	60	7	—	Id.	1ª	1	19	40	382,08
Id.	60	8	—	Id.	3ª	9	27	50	1.252,13
Id.	60	9	—	Id.	3ª	1	09	50	147,82
Piano Calarduccio	60	10	—	Id.	1ª	0	06	90	22,08
Campo Serrato	60	11	—	Pascolo arb.	unica	0	39	00	27,30
Id.	60	12	—	Seminativo	3ª	4	93	80	666,63
Boschetti	60	13	—	Id.	2ª	4	23	70	932,14
Campo del Poggio	60	14	—	Id.	2ª	0	13	80	30,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 1785 (N. C.)*					
Boschetti	60	15		Pascolo cesp.	2ª	2	57	30	41 17
Id.	60	16	—	Pascolo	1ª	0	40	30	18.13
Mariannino	60	17	—	Seminativo	2ª	1	58	70	344 74
Id.	60	18	—	Pascolo cesp.	2ª	2	90	80	46.53
Podere Mariannino	60	32	—	Id.	2ª	2	24	60	35.94
Poggio Capannuccia	78	37	—	Seminativo	3ª	0	16	80	22.68
Mariannino	60	20	—	Id.	3ª	2	19	90	296.87
Id.	60	21	—	Id.	2ª	7	24	70	1.594.34
Id.	60	22	—	Id.	2ª	0	12	40	27.28
Id.	60	23	—	Fabbricato rurale	—	0	69	80	—
Campo del Poggio	60	25	—	Seminativo	3ª	8	32	90	1 124.42
Mariannino	60	24	—	Id.	2ª	0	31	40	69.08
Podere Mariannino	60	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	40	30	6.45
Mariannino	60	35	—	Id.	2ª	0	77	20	12.35
Serratone	46	19	—	Seminativo	2ª	0	43	60	95.92
Boschetti	61	3		Id.	3ª	1	27	30	171.85
					Totali	146	67	33	201172 18

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Tenuta Abbandonato», è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento, confinante

Nord e *Nord-Est* con il limite di proprietà coincidente per un brevissimo tratto con il fosso della Banditaccia;

Est con il limite nord-ovest della particella 1 (foglio 61): con il fosso di Casetta:

Sud e *Sud-Ovest* con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 75), la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo: con parte del limite nord delle particelle 3 e 1 (foglio 75); con il limite est della particella 30 (foglio 60): con il fosso di Vado al Lupo:

Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacce;

2º Accorpamento, confinante

Nord e *Nord-Est* con il limite di proprietà;

Sud-Est con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Podere Napoli ed il Torrente Bufalone;

Sud con il limite nord-est delle particelle 45, 44 e 43 (foglio 62): con il limite est della particella 30 (foglio 62), con i limiti sud-est, nord-est e nord-ovest della particella 31 (foglio 62): con il limite ovest delle particelle 30 e 53 (foglio 62); con parte del limite ovest della particella 41 stesso foglio;

Ovest con il limite nord-est della particella 40 (foglio 62); con la linea del frazionamento operato sulla particella 52 (foglio 62); con il limite nord-est della particella 29 (foglio 62); con i limiti sud ed est della particella 16 (foglio 62); con un tratto del fosso Pianone; con parte del limite est della particella 6 (foglio 62); con il limite est della particella 9 (foglio 62): ancora con parte del limite est della particella 6 (foglio 62); con il limite est della particella 2 (foglio 62).

3º Accorpamento, confinante:

Nord con il torrente Bufalone e con il fosso di Poggio Rosso;

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Spina;

Sud-Est e *Sud* con il limite nord-ovest delle particelle 48 e 47 (foglio 78): con parte del limite nord della particella 27 (foglio 78): con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud-Ovest ed *Ovest* con il Fosso di Monterosso; con un affluente del detto fosso; con il limite settentrionale ed il limite nord-ovest della particella 46 (foglio 78): nuovamente con il fosso di Monterosso; con parte del limite est della particella 28 (foglio 78): con il limite est della particella 29 (foglio 78); con il limite est della particella 19 (foglio 78).

Si esclude dal predetto accorpamento la particella 20 del foglio 78.

Si espropria inoltre la particella 54 (foglio 62), sita nel corso del Torrente Bufalone.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.391.149,62 (Lire duemilionitrecentonovantunmilacentoquarantanove e sessantadue centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1785 (*N.C.*)					
Vado del Lupo	74	1	—	Seminativo	1ª	0	94	70	303,04
Id.	74	2	—	Id.	3ª	5	68	10	766,94
Campo Testucchio	74	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	42	70	6,83
Id.	74	4	—	Seminativo	4ª	0	96	60	72,45
Id.	74	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	63	70	10,19
Id.	74	6	—	Seminativo	2ª	9	16	40	2.016,08
Id.	74	7	—	Id.	1ª	0	05	20	16,64
Capanna del Nonno	74	8	—	Id.	1ª	1	43	10	457,92
Podere Firenze	74	9	—	Id.	1ª	0	10	30	32,96
Campo Testucchio	74	10	—	Pascolo	1ª	0	32	90	14,81
Id.	74	11	—	Seminativo	2ª	6	48	10	1.425,82
Piani della Melaccia	74	12	—	Id.	1ª	1	76	10	563,52
Podere Firenze	74	13	—	Id.	2ª	5	28	60	1 162,92
Piani della Melaccia	74	14	—	Pascolo cesp.	1ª	1	07	20	45,02
Capanna del Nonno	74	15	—	Seminativo	3ª	3	33	60	450,36
Piani della Melaccia	74	16	—	Sterile	-	0	42	90	—
Podere Firenze	74	17	—	Seminativo	2ª	0	68	70	151,14
Capanna del Nonno	74	18	—	Fabbr. rurale	-	0	54	40	
Id.	74	19	—	Seminativo	2ª	0	46	80	102,96
Piani della Melaccia	74	20	—	Id.	1ª	4	12	50	1.320,00
Capanna del Nonno	74	21	—	Id.	2ª	0	31	10	68,42
Podere di Firenze	74	22	—	Fabbr. rurale	—	0	69	70	—
Capanna del Nonno	74	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	31	80	5,09
Doganella	74	24	—	Seminativo	2ª	3	29	30	724,46
Capanna del Nonno	74	25	—	Pascolo cesp.	2ª	4	94	40	79,10
Id.	74	26	—	Seminativo	3ª	0	63	70	85,99
Id.	74	27	—	Pascolo cesp.	2ª	0	17	60	2,82
Id.	74	28	—	Seminativo	2ª	3	18	30	700,26
Campo di Porcireccia	74	29	—	Id.	2ª	6	88	10	1.513,82
Id.	74	30	—	Pascolo cesp.	1ª	0	26	80	11,26
Doganella	74	31	—	Pascolo	2ª	5	81	00	133,63
Id.	74	32	—	Pascolo cesp.	1ª	0	42	70	17,94
Id.	74	33	—	Seminativo	1ª	2	57	70	824,64
Id.	74	34	—	Pascolo cesp.	1ª	0	19	60	8,23
Piani della Melaccia	74	35	—	Seminativo	2ª	0	54	30	119,46
Id.	74	36	—	Id.	1ª	0	76	10	243,52
Dicioccati	75	1	—	Id.	3ª	9	10	40	1.229,04
Id.	75	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	31	60	5,05
Id.	75	3(p)	—	Seminativo	3ª	12	78	90	1 726,51
Pratacci	75	4	—	Id.	1ª	1	65	50	529,60
Campo di Pagliani	75	5	—	Id.	2ª	6	43	90	1.416,58
P Casetta	75	6	-	Id.	2ª	0	24	90	54,78
Campo del Forno	75	7	-	Id.	2ª	5	05	30	1.111,66
Macchiatore	75	8	—	Pascolo arb.	unica	3	96	50	277,55
Casetta	75	9	—	Pascolo cesp.	2ª	0	53	60	8,58
Id.	75	10	-	Seminativo	2ª	1	02	90	226,38
Id.	75	11	—	Id.	2ª	0	24	90	54,78
Id.	75	12	-	Fabbr. rurale	—	0	81	60	
Id.	75	13	-	Seminativo	2ª	0	48	40	106,48
Id.	75	14	-	Pascolo cesp.	1ª	1	00	80	42,34
Id.	75	17	—	Seminativo arb.	2ª	5	14	10	1.645,12
Campo dei Cieli	75	18	—	Seminativo	3ª	2	24	40	302,94
Id.	75	19	—	Id.	1ª	1	73	40	554,88
Macchiotorino	75	20	—	Id.	1ª	1	97	40	631,68
Campone di Casetta	75	23	-	Id.	2ª	8	39	80	1.847,56
Macchiatoro	75	24	-	Pascolo arb.	unica	0	62	90	44,03
Id.	75	25	-	Seminativo	1ª	0	23	10	73,92
Pratacci	75	15	—	Id.	2ª	4	35	30	957,66
Id.	75	16	—	Id.	1ª	3	84	60	1.230,72
Pian della Mandria	75	21	—	Id.	1ª	3	15	30	1.008,96
Campone di Casetta	75	22	-	Id.	1ª	3	89	70	1.247,04
Ragnaie	61	1	—	Id.	3ª	9	49	10	1.281,29
Boschetti	61	2	—	Id.	3ª	0	58	10	78,43
Ragnaie	61	4	—	Id.	2ª	4	50	60	991,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1785 (*N. C.*)					
Ragnaie	61	5	—	Seminativo	3ª	7	79	20	1.051,92
Boschetti	61	6	—	Id.	3ª	2	04	70	276,35
Id.	61	7	—	Pascolo cesp.	1ª	2	43	20	102,15
Ragnaie	61	8	—	Seminativo	2ª	1	49	50	328,90
Boschetti	61	9	—	Pascolo cesp.	1ª	0	11	20	4,70
Pian Tegolaio	61	10	—	Seminativo	2ª	6	74	90	1.484,78
Campo dei Cerri	61	11	—	Id.	2ª	11	77	20	2.589,84
Tegolaio	61	12	—	Id.	2ª	1	71	80	377,96
Id.	61	13	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	20	2,59
Id.	61	14	—	Seminativo	3ª	10	98	60	1.483,11
Casetta	61	15	—	Id.	1ª	1	51	50	484,80
Poggio Pelato	61	16	—	Id.	3ª	9	15	40	1.235,79
Pian Tegolaio	61	17	—	Pascolo arb.	unica	0	34	50	24,15
Piana di Casetta	61	18	—	Seminativo	2ª	8	03	70	1.768,14
Pian Tegolaio	61	19	—	Pascolo arb.	unica	0	14	40	10,08
Id.	61	20		Seminativo	1ª	1	10	20	352,64
Boschetti	62	6(p)	—	Pascolo cesp.	2ª	2	58	80	41,40
Id.	62	5	—	Seminativo	4ª	1	88	50	141,38
Podere Tegolaio	62	13		Pascolo cesp.	2ª	0	37	20	5,95
Id.	62	14	—	Seminativo	4ª	1	16	80	87,60
Id.	62	15	—	Bosco ceduo	1ª	0	78	60	70,74
Id.	62	16	—	Seminativo	3ª	4	47	10	603,59
Tegolaio	62	27	—	Id.	3ª	8	13	30	1.097,96
Id.	62	28	—	Id.	2ª	0	17	20	37,84
Id.	62	29	—	Id.	3ª	1	59	80	215,73
Id.	62	36	—	Id.	2ª	2	84	90	626,78
Id.	62	37	—	Id.	2ª	0	22	20	48,84
Id.	62	38	—	Fabbr. rurale	—	0	64	50	—
Id.	62	39	—	Seminativo	2ª	0	21	40	47,08
Id.	62	40	—	Uliveto	2ª	2	48	50	1.801,63
Capanne	62	41	—	Seminativo	2ª	0	23	30	51,26
Id.	62	42	—	Id.	2ª	1	16	40	256,08
Tegolaio	62	46	—	Pascolo cesp.	2ª	0	58	40	9,34
Id.	62	47	—	Uliveto	2ª	5	14	30	3.728,67
Id.	62	48	—	Pascolo cesp.	2ª	0	29	60	4,73
Capanne	62	49	—	Id.	1ª	0	57	30	24,06
Tegolaio	62	50	—	Seminativo	1ª	2	41	00	771,20
Id.	62	51	—	Pascolo	2ª	0	32	40	7,45
Id.	62	52(p)		Seminativo	4ª	0	69	30	51,97
Vado del Lupo	60	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	66	70	10,67
Id.	60	19		Id.	2ª	0	10	70	1,71
Id.	60	27	—	Seminativo	1ª	2	62	70	840,64
Id.	60	28	—	Id.	2ª	3	72	40	819,28
Id.	60	37	—	Id.	1ª	2	66	30	852,16
Id.	60	38	—	Id.	2ª	2	16	30	475,86
Id.	60	39	—	Pascolo cesp.	2ª	1	19	70	19,15
Id.	60	40	—	Seminativo	2ª	9	18	40	2.020,48
Id.	60	29	—	Id.	1ª	1	72	00	550,40
Id.	60	30	—	Id.	3ª	2	56	00	345,60
					Totali	300	00	00	59.388,25

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Abbandonato », confina:

Nord e *Nord-Est*: con il fosso di Vado al Lupo; con il limite ovest della particella 31 (foglio 60); con parte del limite sud della suddetta particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 75), la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso di Casetta; con il limite sud-est della particella 16 (foglio 60); con il limite di proprietà; con il limite sud-ovest della particella 3 (foglio 61) con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 62); con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 62), la cui parte ovest rimane alla ditta; con il fosso del Pianone;

Est e *Sud-Est*: con il limite ovest della particella 17 (foglio 62); con parte del limite nord-ovest ed ovest della particella 52 (foglio 62); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud-ovest e sud-est sempre della particella 52 (foglio 62); con il limite sud della particella 53 (foglio 62); con il limite sud-est delle particelle 43 e 44 (foglio 62); con il torrente Bufalone;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacciole;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacce.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3953

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa agli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2538, della Commissione censuaria centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 645.55.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti di Governo, registro n. 71 *foglio n.* 132. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 461 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pian del Cavallino	88	3	—	Seminativo	2ª	14	92	30	4.626,13
Id.	88	4	—	Pascolo cesp.	1ª	4	82	60	289,56
Id.	89	1	—	Seminativo	3ª	10	56	70	2.536,08
Id.	89	3	—	Id.	3ª	17	48	00	4.195,20
Id.	89	4	—	Id.	3ª	7	10	60	1.705,44
Id.	89	5	—	Id.	1ª	3	63	30	1.380,54
Id.	89	6	—	Id.	1ª	2	10	80	801,04
Id.	89	7	—	Id.	1ª	2	06	70	785,46
Id.	89	8	—	Id.	1ª	2	71	70	1.032,46
Id.	89	9	—	Seminativo arb.	1ª	6	12	70	1.715,56
Id.	89	10	—	Pascolo arb.	unica	0	69	50	66,03
Id.	89	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	93	10	55,86
Id.	89	12	—	Seminativo	2ª	0	33	70	104,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 461 (*N. C.*)					
Pian del Cavallino	89	13	—	Pascolo cesp.	1ª	1	62	60	97,56
Id.	89	14	—	Uliveto	2ª	1	51	00	981,50
Id.	89	15	—	Fabbr. rur.	—	0	09	60	—
Id.	89	16	—	Id.	—	0	08	00	—
Id.	89	17	—	Seminativo	2ª	0	62	20	192,82
Id.	89	18	—	Id.	3ª	8	66	40	2.079,36
Coppaio	97	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	24	10	8,44
Id.	97	5	—	Seminativo	3ª	0	68	60	164,64
Id.	97	6		Id.	4ª	2	92	70	453,69
Id.	97	7		Pascolo cesp.	2ª	0	96	60	33,80
Id.	98	1	—	Id.	3ª	1	36	40	17,73
Id.	98	2	—	Seminativo	2ª	2	85	70	885,67
Id.	98	3	—	Id.	2ª	1	33	20	412,92
Cavallino	98	4		Pascolo cesp.	1ª	44	17	20	2.650,32
Coppaio	98	5	—	Seminativo	3ª	0	53	80	129,12
Id.	98	6	—	Pascolo cesp.	2ª	8	30	60	290,71
Id.	98	7		Seminativo	3ª	0	80	70	193,68
Id.	98	8	—	Pascolo cesp.	2ª	2	23	20	78,12
Id.	98	9	—	Seminativo	4ª	1	02	40	158,72
Id.	98	10	—	Id.	3ª	1	32	50	318,00
Id.	98	11		Id.	4ª	3	19	70	495,54
Ulivastra	100	12	—	Id.	4ª	6	36	30	986,25
Id.	100	13		Id.	4ª	3	38	20	524,21
Id.	100	14	—	Id.	3ª	3	52	60	846,24
Id.	100	15		Id.	3ª	2	54	90	611,76
Id.	100	16	—	Fabbr. rur.		0	35	40	—
Id.	100	17	—	Seminativo	3ª	1	92	70	462,48
Id.	100	19	—	Id.	4ª	1	70	50	264,28
Id.	100	20		Id.	4ª	2	71	10	420,21
Id.	100	25	—	Id.	4ª	0	91	30	141,51
Id.	100	26	—	Id.	3ª	0	43	70	104,88
Id.	100	27	—	Id.	4ª	3	23	90	502,05
Id.	100	28		Id.	4ª	1	74	20	270,01
Id.	100	30	—	Id.	4ª	1	28	20	198,71
Id.	100	32	—	Id.	4ª	0	81	70	126,63
Id.	100	36	—	Pascolo cesp.	1ª	0	54	30	32,58
Le Pigne	100	37	—	Seminativo	4ª	1	17	80	182,59
Id.	100	39		Id.	4ª	0	35	10	54,41
Coppaio	102	1		Pascolo cesp.	2ª	0	32	40	11,34
Id.	102	2		Seminativo	4ª	0	52	10	80,76
Id.	102	3	—	Id.	4ª	13	18	00	2.042,89
Id.	102	4		Id.	3ª	0	06	20	14,88
Id.	102	5		Pascolo cesp.	2ª	0	07	20	2,52
Id.	102	6		Seminativo	4ª	2	16	70	335,88
Id.	102	7		Pascolo cesp.	2ª	0	29	00	10,15
Id.	102	10		Seminativo	4ª	1	07	40	166,47
Id.	102	18		Seminativo arb.	2ª	11	22	30	2.076,25
Id.	102	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	40	6,79
Id.	102	20		Id.	2ª	0	10	10	3,54
Id.	102	21		Id.	2ª	0	24	60	8,61
Id.	102	22		Seminativo arb.	2ª	3	77	90	699,12
Id.	102	23		Seminativo	4ª	1	60	10	248,16
Id.	102	25		Id.	3ª	0	56	70	136,08
Id.	102	26	—	Id.	3ª	1	96	30	471,12
Id.	102	27		Seminativo arb.	2ª	1	90	40	352,24
Id.	102	28		Seminativo	4ª	0	71	70	111,13
Id.	102	29		Id.	3ª	4	14	00	993,60
Id.	102	30		Pascolo cesp.	1ª	0	75	40	45,24
Id.	102	31		Seminativo	4ª	1	39	60	216,38
Id.	102	32		Id.	4ª	0	75	40	116,87
Id.	102	33		Id.	4ª	0	19	80	30,69
Ciaia	103	1		Seminativo arb.	2ª	9	96	50	1.843,53
Id.	103	3		Pascolo cesp.	2ª	0	38	70	13,54
Id.	103	4		Seminativo arb.	2ª	5	33	60	987,16
Id.	103	5		Pascolo cesp.	2ª	1	55	40	54,39
Le Pigne	103	7		Seminativo arb.	2ª	7	86	00	1.454,10
Id.	103	8	—	Seminativo	4ª	2	15	90	334,65
Id.	103	9		Pascolo cesp.	2ª	0	21	40	7,49
Id.	103	10		Seminativo	4ª	0	66	80	103,54
Id.	103	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	30	2,90
Id.	103	12	—	Seminativo	4ª	2	85	90	443,14
Id.	103	13	—	Id.	4ª	0	82	70	128,18
Id.	103	14	—	Id.	4ª	2	33	50	361,93
Id.	103	15	—	Id.	4ª	0	79	00	122,45

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 461 (*N. C.*)					
Le Pigne	103	16	—	Pascolo cesp.	3ª	11	15	70	145,04
Coppaio	98	12	—	Seminativo arb.	2ª	9	54	70	1 766,19
Id.	98	13	—	Fabbr. rur.	—	0	16	90	—
Id.	98	14	—	Fabbr. rur. (corte)	—	0	17	60	—
Id.	98	15	—	Seminativo	3ª	0	50	30	120,72
Id.	98	16	—	Seminativo arb.	1ª	0	57	50	161,00
Ciaia	99	1	—	Pascolo cesp.	3ª	0	33	40	4,34
Id.	99	2	—	Id.	3ª	0	06	40	0,83
Id.	99	3	—	Id.	2ª	1	34	50	47,08
Id.	99	4	—	Id.	2ª	0	42	90	15,02
Id.	99	5	—	Id.	3ª	4	57	00	59,41
Id.	99	6	—	Seminativo	2ª	6	37	00	1.974,70
Id.	99	7	—	Id.	3ª	4	78	20	1.147,68
Id.	99	8	—	Pascolo cesp.	2ª	6	72	20	235,27
Id.	99	9	—	Seminativo	4ª	1	23	20	190,96
Id.	99	10	—	Id.	4ª	3	03	10	469,81
Id.	99	13	—	Id.	4ª	4	84	80	751,44
Id.	99	14	—	Id.	4ª	2	99	30	463,91
Id.	99	15	—	Id.	3ª	0	81	00	194,40
Id.	99	16	—	Fabbr. rur.	—	0	19	10	—
Id.	99	17	—	Pascolo cesp.	2ª	4	34	60	152,11
Id.	99	18	—	Seminativo arb.	2ª	3	08	50	570,73
Id.	99	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	70	4,09
Id.	99	20	—	Seminativo	4ª	6	48	60	1.005,33
Id.	99	21	—	Pascolo cesp.	2ª	10	44	60	365,61
Id.	99	22	—	Id.	2ª	8	38	30	293,40
Id.	99	23	—	Seminativo arb.	2ª	11	05	70	2.045,54
Ulivastra	100	1	—	Pascolo cesp.	3ª	3	16	10	41,09
Id.	100	3	—	Seminativo	2ª	0	05	10	15,81
Id.	100	4	—	Pascolo cesp.	2ª	0	27	70	9,69
Id.	100	5	—	Id.	3ª	0	74	30	9,66
Id.	100	6	—	Seminativo	3ª	7	02	50	1.686,00
Id.	100	7	—	Id.	3ª	4	42	20	1.061,28
Id.	100	8	—	Id.	3ª	8	90	90	2.138,16
Id.	100	9	—	Id.	3ª	2	50	40	600,96
Id.	100	11	—	Id.	3ª	0	72	40	173,76
Coppaio	97	1	—	Uliveto	3ª	16	12	80	6.451,20
Id.	97	2	—	Seminativo	4ª	5	38	40	834,52
Id.	97	4	—	Seminativo arb.	2ª	13	96	00	2.582,60
Id.	97	8	—	Uliveto	3ª	7	28	00	2.912,00
Id.	97	9	—	Seminativo arb.	2ª	8	96	70	1.658,89
Pian del Cavallino	88	1	—	Pascolo cesp.	1ª	1	69	20	101,52
Id.	88	2	—	Seminativo	2ª	17	90	80	5.551,48
Id.	89	2	—	Id.	4ª	0	63	40	98,27
Ciaia	99	11	—	Pascolo cesp.	2ª	13	87	20	485,52
Id.	99	24	—	Seminativo	4ª	0	66	00	102,30
Id.	99	12	—	Id.	4ª	7	94	80	1.231,94
Id.	99	25	—	Uliveto	3ª	2	29	20	916,80
Ulivastra	100	2	—	Pascolo cesp.	2ª	1	70	20	59,57
Id.	100	10	—	Seminativo	3ª	6	92	80	1.662,72
Id.	100	18	—	Id.	4ª	9	34	90	1.449,09
Id.	100	21	—	Pascolo cesp.	1ª	6	99	70	419,82
Id.	100	22	—	Seminativo	4ª	1	33	10	206,30
Id.	100	29	—	Id.	4ª	0	77	30	119,81
Id.	100	31	—	Pascolo cesp.	1ª	36	28	40	2.177,04
Id.	100	43	—	Seminativo	4ª	0	69	40	107,57
Id.	100	44	—	Id.	4ª	1	04	60	162,13
Id.	100	45	—	Fabbr. rur.	—	0	10	90	—
Id.	100	35(p)	—	Seminativo arb.	2ª	7	58	92	1 404,01
Le Pigne	100	38	—	Pascolo cesp.	1ª	1	71	80	103,08
Id.	100	47	—	Seminativo	4ª	3	04	90	472,59
Id.	100	41	—	Uliveto	3ª	4	40	70	1 762,80
Coppaio	102	8	—	Pascolo cesp.	2ª	8	15	40	285,39
Id.	102	34	—	Id.	2ª	0	27	40	9,59
Id.	102	9	—	Seminativo	4ª	8	19	50	1.270,38
Id.	102	24	—	Pascolo cesp.	1ª	0	77	60	46,56
Id.	102	35	—	Seminativo	4ª	17	93	10	2 779,30
Ciaia	103	2	—	Pascolo arb.	unica	1	18	80	112,86
Id.	103	28	—	Seminativo arb.	2ª	3	72	70	689,49
Le Pigne	103	6	—	Pascolo cesp.	1ª	14	15	80	849,48
Id.	103	29	—	Seminativo arb.	2ª	7	49	20	1.386,02
					Totali	645	55	32	107.086,34

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Abbandonato », confina:

Nord e *Nord-Ovest* con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacce

Est con il limite di proprietà; con il limite settentrionale della particella 23 (Foglio 100); con un tratto del fosso di Bellarosa; con parte del limite nord della particella 34 (foglio 100); con il limite settentrionale ed ovest della particella 33 (foglio 100); con la linea del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 100); la cui parte est rimane alla Ditta; con parte del limite sud della suddetta particella: con il limite di proprietà;

Sud e *Sud-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Tafone e con il fosso della Sansola;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Sansola.

L'indennità di espropriazione è di L. 38.823.569,05 (lire trentottomilioniottocentoventitremilacinquecentosessantanove e centl 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3954

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa agli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2538, della Commissione censuaria centrale;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 22.54.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 133. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Federigo fu Alfonso, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1669 (*N. C.*)					
Piano dei Melangoli	1	1	—	Seminativo	2ª	0	20	50	45,10
Id.	1	2	—	Pascolo cesp.	1ª	2	22	00	99,90
Id.	1	5	—	Seminativo	3ª	1	26	60	170,91
Id.	1	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	61	50	14,15
Id.	1	7	—	Seminativo	3ª	2	48	60	335,61
Id.	1	8	—	Id.	2ª	0	66	80	146,96
Id.	1	9	—	Pascolo cesp.	1ª	3	56	10	160,25
Id.	1	10	—	Seminativo	3ª	2	17	70	293,89
Id.	1	11	—	Pascolo cesp.	2ª	1	24	60	28,66
La Pigna	6	2	—	Seminativo	3ª	0	87	40	117,99
Id.	6	5	—	Id.	3ª	0	56	90	76,82
Id.	6	6	—	Id.	3ª	1	36	60	184,41
Id.	6	7	—	Pascolo cesp.	2ª	0	53	50	12,31
Id.	6	8	—	Id.	2ª	4	75	30	109,32
					Totali	22	54	10	1.796,28

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Val di Becco », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1°) Accorpamento, confinante

Nord con il limite di proprietà coincidente con il torrente Melacciole;
Est: con il fosso del Marruchetone;
Sud: con il limite settentrionale delle particelle 16 e 17 (foglio 1);
Ovest: con il limite di proprietà.

2°) Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest. con la strada vicinale della Pigna;
Nord-Est e *Sud-Est*: con il limite sud-est delle particelle 1 e 3 (foglio 6); con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Pigna;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 179.015,66 (lire centosettantanovemilaquindici e cent. 66) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3955

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di La Greca Pier Gaspero fu Alfonso, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Pier Gaspero, fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi del-

l'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Pier Gaspero fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 1022.46.18, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 722.48.18, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 299.98.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 131. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Pier Gaspero fu Alfonso, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1821 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Poggio del Pratone	83	1	—	Seminativo	3ª	1	23	00	166,05
Id.	83	2	—	Id.	4ª	1	73	20	129,90
Madonnino.	83	3	—	Id.	2ª	1	04	50	229,90
Id.	83	4	—	Id.	3ª	5	41	50	731,03
Id.	83	5	—	Seminativo arb.	4ª	0	49	20	51,65
Id.	83	6	—	Fabbr. rur.	—	0	35	50	—
Id.	83	7	—	Seminativo	4ª	4	44	50	333,38
Poggio al Pratone	83	8	—	Id.	4ª	2	44	40	183,30
Id.	83	9	—	Pascolo cesp.	1ª	1	64	40	69,05
Id.	83	10	—	Seminativo	4ª	3	41	40	256,05
Id.	83	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	19	70	8,27
Id.	83	12	—	Id.	2ª	0	12	10	1,94
Id.	83	13	—	Pascolo arb.	unica	0	24	90	17,43
Prato la Corte	83	14	—	Seminativo	3ª	1	53	80	207,63

Segue *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sgrottati	83	15(p)	—	Pascolo cesp.	2a	0	61	50	9,84
Id.	83	16(p)	—	Id.	2a	1	84	60	29,54
Id.	83	17(p)	—	Seminativo	4a	0	30	00	22,50
Id.	83	18	—	Id.	4a	1	06	60	79,95
Madonnino.	83	19	—	Id.	4a	3	03	40	227,55
Id.	83	20	—	Id.	4a	0	53	60	40,20
Sgrottati	83	21(p)	—	Id.	4a	0	58	00	43,50
Id.	83	22	—	Id.	4a	0	17	00	12,75
Id.	83	23	—	Id.	4a	0	34	30	25,72
Madonnino.	83	24	—	Id.	5a	1	83	70	82,67
Id.	83	25	—	Pascolo cesp.	2a	0	49	00	7,84
Id.	83	26	—	Seminativo	4a	0	55	50	41,62
Id.	83	27	—	Pascolo cesp.	1a	0	13	10	5,50
Id.	83	28	—	Seminativo	3a	0	25	40	34,29
Sgrottati	83	33(p)	—	Id.	4a	0	69	20	51,83
Id.	83	34	—	Pascolo arb.	unica	4	94	30	346,01
Poggio alle Birbe.	84	1	—	Seminativo	5a	1	72	80	77,76
Id.	84	2	—	Pascolo cesp.	2a	2	67	10	42,74
Id.	84	3	—	Seminativo	5a	0	31	80	14,31
Stregaio	84	4	—	Id.	5a	0	38	90	17,50
Id.	84	5	—	Pascolo cesp.	2a	0	02	50	0,40
Id.	84	6	—	Bosco ceduo	3a	0	14	80	6,66
Id.	84	7	—	Seminativo	4a	0	19	30	14,47
Id.	84	8	—	Bosco ceduo	3a	1	66	90	75,10
Id.	84	9	—	Pascolo cesp.	1a	2	03	50	85,47
Id.	84	10	—	Seminativo	3a	0	79	30	107,06
Id.	84	11	—	Id.	4a	0	31	70	23,77
Ghiacciale	84	12	—	Id.	3a	0	56	10	75,74
Id.	84	13	—	Pascolo cesp.	1a	2	02	00	84,84
Id.	84	14	—	Seminativo	5a	1	96	90	88,61
Id.	84	15	—	Id.	4a	0	79	30	59,48
Madonnino.	84	16	—	Pascolo cesp.	1a	1	20	40	50,57
Ghiacciale	84	17	—	Bosco ceduo	3a	0	39	70	17,86
Id.	84	18	—	Seminativo	3a	0	54	90	74,11
Id.	84	19	—	Pascolo cesp.	2a	0	23	30	3,73
Poggio alle Birbe.	84	20	—	Id.	1a	1	34	70	56,57
Piane del Fabbro	84	21	—	Seminativo	5a	3	33	70	150,17
Costa dell'Ellerone	84	29(p)	—	Pascolo cesp.	1a	0	57	00	23,94
Ghiacciale	84	30	—	Seminativo	4a	11	18	20	838,65
Fontanile	84	31	—	Id.	3a	0	26	50	35,77
Id.	84	32	—	Id.	4a	1	23	30	92,48
Fornello	84	33	—	Id.	5a	2	89	30	130,19
Ghiacciale	84	34	—	Id.	4a	1	27	10	95,33
Fontanile	84	35	—	Id.	4a	0	75	40	56,55
Id.	84	52	—	Pascolo.	2a	3	76	70	86,64
Id.	84	53	—	Pascolo cesp..	2a	2	88	40	46,14
Ghiacciale	84	59	—	Bosco ceduo	3a	1	03	70	46,67
Mandria	95	1	—	Seminativo	3a	1	41	60	191,16
Id.	95	2	—	Bosco ceduo	1a	2	30	00	207,00
Id.	95	3	—	Seminativo	3a	0	28	00	37,80
Id.	95	4	—	Seminativo arb.	4a	1	36	00	142,80
Id.	95	5	—	Bosco ceduo	2a	0	20	00	13,00
Id.	95	6	—	Pascolo.	2a	0	28	90	6,65
Id.	95	7	—	Seminativo arb.	3a	0	45	10	94,71
Aiuccia	66	17	—	Pascolo cesp.	2a	0	53	70	8,59
Id.	66	18	—	Seminativo	5a	1	09	00	49,05
Id.	66	19	—	Id.	4a	1	08	80	81,60
Segalaie	66	20	—	Id.	5a	7	73	60	348,12
Strigliese	81	43	—	Id.	3a	0	20	00	27,00
Cerro	94	1	—	Bosco ceduo	1a	13	27	10	1 194,39
Campo del Greppo	94	2	—	Seminativo	3a	0	90	60	122,31
Mandria	94	3	—	Id.	3a	3	36	40	454,14
Campo Nuovo	94	6	—	Seminativo arb.	3a	7	80	00	1.638,00
Cerro	94	7	—	Bosco ceduo	1a	0	20	80	18,72
Mandria	94	8	—	Id.	1a	0	74	70	67,23
Id.	94	9	—	Seminativo	3a	12	16	90	1.642,82
Id.	94	10	—	Bosco ceduo	2a	0	32	60	21,19
Cerro	94	15	—	Seminativo arb.	4a	4	01	80	421,89
Pian dello Scopo	94	16	—	Seminativo	3a	6	03	20	814,32
Puntone	66	161	—	Id.	4a	0	36	20	27,15
Mandria	95	8	—	Id.	3a	5	21	60	704,16
Id.	95	10	—	Bosco ceduo	1a	2	76	10	248,49

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Mandria	95	11	—	Pascolo arb.	unica	0	6	80	4,76
Id.	95	12	—	Bosco ceduo	1ª	0	2	90	2,61
Campo del Merio.	95	20	—	Seminativo	3ª	4	08	60	551,61
Tagliata	95	27	—	Bosco ceduo	3ª	0	42	80	19,26
Id.	95	37	—	Id.	2ª	2	69	30	175,05
Id.	95	50	—	Seminativo	4ª	3	41	60	256,20
Poggio Corno	99	12	—	Id.	3ª	3	23	80	437,13
Cavallini.	99	13	—	Uliveto.	3ª	2	56	50	1 179,90
Banditella	81	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	25	30	4,05
Id.	81	12	—	Seminativo arb.	4ª	1	63	00	171,15
Id.	81	13	—	Pascolo arb.	unica	0	49	50	34,65
Id.	81	14	—	Seminativo	4ª	1	28	80	96,60
Valle Rossa	81	15	—	Bosco ceduo	2ª	0	34	50	22,42
Id.	81	16	—	Seminativo arb.	3ª	1	96	00	411,60
Banditella	81	17	—	Seminativo	2ª	0	10	30	22,66
Pratone	81	18	—	Id.	4ª	0	27	20	20,40
Id.	81	19	—	Pascolo arb.	unica	2	08	50	145,95
Banditella	81	25	—	Seminativo	3ª	2	29	20	309,42
Id.	81	27	—	Id.	3ª	2	84	10	383,54
Id.	81	28	—	Id.	3ª	5	93	00	800,55
Id.	81	29	—	Id.	3ª	6	01	60	812,16
Id.	81	36	—	Bosco ceduo	2ª	3	35	90	218,34
Id.	81	37	—	Id.	2ª	0	41	70	27,11
Id.	81	38	—	Id.	2ª	0	26	00	16,90
Strigliese	81	42	—	Id.	2ª	2	30	80	150,02
Cavallini	99	14	—	Seminativo	2ª	0	70	40	154,88
Id.	99	15	—	Fabbr. rur.	—	0	57	10	—
Id.	99	16	—	Seminativo	3ª	2	60	90	352,22
Id.	99	17	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	70	17,09
Poggio Corno	99	20	—	Seminativo	3ª	5	96	20	804,87
Id.	99	21	—	Pascolo cesp.	1ª	0	48	30	20,29
Id.	99	22		Seminativo	3ª	1	95	70	264,19
Id.	99	23	—	Id.	3ª	1	78	80	241,38
Id.	99	24	—	Uliveto	3ª	2	33	90	1.075,94
Id.	99	25	—	Pascolo arb.	unica	0	09	90	6,93
Id.	99	26	—	Seminativo arb.	4ª	1	22	40	128,52
Id.	99	27	—	Fabbr. rur.	—	0	30	20	—
Id.	99	28	—	Pascolo arb.	unica	0	25	80	18,06
Id.	99	29	-	Seminativo	2ª	0	97	10	213,62
Id.	99	30	—	Id.	3ª	0	65	00	87,75
Id.	99	31	—	Id.	4ª	8	74	60	655,95
Id.	99	32	—	Pascolo cesp.	1ª	0	32	50	13,65
Id,	99	33	—	Id.	1ª	1	10	80	46,54
Id.	99	34	—	Pascolo arb.	unica	1	60	50	112,35
Id.	99	35	—	Seminativo	4ª	1	03	00	77,25
Id.	99	36	—	Pascolo cesp.	1ª	0	96	60	40,57
Id.	99	37	—	Id.	1ª	0	23	80	10,00
Id.	99	38	—	Seminativo	3ª	0	67	00	90,45
Id.	99	39	—	Pascolo cesp.	1ª	0	97	10	40,78
Cavallini.	99	40	—	Seminativo	3ª	16	46	10	2.222,24
Poggio Corno	99	43	—	Seminativo arb.	4ª	2	71	10	284,65
Id.	99	44	—	Bosco ceduo	3ª	5	93	90	267,26
Id.	99	45	—	Pascolo.	1ª	0	86	40	38,88
Id.	99	46	—	Seminativo	3ª	3	84	30	518,80
Id.	99	47	—	Id.	3ª	0	60	50	81,67
Cerro	100	4	—	Seminativo arb.	4ª	0	52	70	55,33
Tagliata	100	6	—	Bosco ceduo	2ª	0	81	40	52,91
Id.	100	7	—	Seminativo	3ª	1	22	20	164,97
Id.	100	8	—	Fabbr. rur.	—	0	00	80	—
Id.	100	9	—	Fabbr. rur. corte unita al n. 18	—	0	34	90	—
Id.	100	16	—	Uliveto	3ª	1	76	80	813,28
Id.	100	17	-	Seminativo	2ª	0	04	30	9,46
Id.	100	18		Fabbr. rur. con corte n. 9	—	0	16	90	—
Id.	100	19	—	Seminativo arb.	3ª	1	71	20	359,52
Id.	100	23	—	Id.	4ª	1	62	80	170,94
Id.	100	24	—	Bosco ceduo	1ª	1	27	90	115,11
Id.	100	25	—	Seminativo	4ª	0	18	40	13,80
Piaggione	100	28	—	Id.	2ª	0	71	10	156,42
Id.	100	37	—	Id.	3ª	3	21	60	434,16
Id.	100	47	—	Pascolo cesp.	2ª	6	28	00	100,48
Id.	100	48	—	Seminativo	2ª	4	23	60	931,92
M. Merazzano	100	53	—	Id.	2ª	1	11	20	244,64

Segue: *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Piaggione	100	58	—	Seminativo	3ª	3	02	50	408,38
Id.	100	59	—	Pascolo arb.	unica	1	69	80	118,86
Id.	100	60	—	Seminativo arb.	4ª	1	45	00	152,25
Id.	100	61	—	Id.	4ª	0	35	30	37,06
Id.	100	62	—	Seminativo	3ª	0	13	50	18,22
Id.	100	63	—	Uliveto	4ª	0	09	80	23,52
Id.	100	64	—	Seminativo	2ª	0	03	80	8,36
Id.	100	65	—	Seminativo arb.	4ª	0	74	60	78,33
Id.	100	66	—	Pascolo cesp.	2ª	0	22	30	3,57
Id.	100	67	—	Seminativo	3ª	0	28	70	38,74
Id.	100	68	—	Id.	3ª	1	91	90	259,07
Id.	100	69	—	Pascolo arb.	unica	1	31	80	92,26
Id.	100	70	—	Seminativo	5ª	0	81	50	36,67
Id.	100	71	—	Pascolo cesp.	1ª	0	28	90	12,14
Madonnino.	84	22	—	Id.	1ª	3	07	10	128,98
Id.	84	23	—	Seminativo	4ª	0	32	70	24,52
Id.	84	24	—	Id.	4ª	0	94	70	71,03
Fornello	69	46	—	Pascolo cesp.	2ª	0	24	40	3,90
Id.	69	47	—	Pascolo.	2ª	0	12	20	2,81
Id.	69	48	—	Seminativo	5ª	2	84	40	127,98
Id.	69	49	—	Pascolo	1ª	11	67	40	525,33
Id.	69	50	—	Id.	1ª	0	4	30	1,93
Fontanile.	69	51	—	Id.	2ª	0	9	50	2,19
Id.	69	52	—	Seminativo	5ª	3	80	00	171,00
Pratone	81	20	—	Seminativo arborato	3ª	2	01	10	422,31
Id.	81	21	—	Pascolo arborato.	unica	0	12	30	8,61
Id.	81	22	—	Bosco ceduo.	3ª	1	10	60	49,77
Id.	81	23	—	Seminativo	3ª	1	97	00	265,95
Id.	81	24	—	Id.	2ª	2	07	00	455,40
Prato la Corte	81	26	—	Fabbricato rurale	—	0	52	60	—
Id.	81	30	—	Seminativo	2ª	2	45	20	539,44
Pratone	81	31	—	Seminativo arborato	3ª	0	76	00	159,60
Id.	81	32	—	Id.	2ª	1	55	10	496,32
Id.	81	33	—	Fabbricato rurale	—	0	21	00	—
Capo d'Oro.	51	15(p)	—	Pascolo arborato.	unica	2	26	72	158,70
Poggio d'Olmo	51	25	—	Seminativo	5ª	6	91	30	311,08
Pietra Sorbella	51	30	—	Pascolo.	3ª	2	33	70	19,87
Id.	51	31	—	Seminativo	5ª	2	19	00	98,55
Id.	51	33	—	Pascolo cespugliato.	2ª	0	22	20	3,55
Prato delle Quadre	51	37	—	Seminativo	4ª	0	6	90	5,18
Id.	51	38	—	Id.	5ª	8	38	30	377,23
P. Loggia	51	39	—	Pascolo.	2ª	6	29	70	144,83
Id.	51	40	—	Seminativo	5ª	1	82	80	82,26
Prato di Quadre	51	41	—	Id.	5ª	1	12	00	50,40
Id.	51	42	—	Id.	5ª	3	56	90	160,61
Pietra Sorbella	51	50	—	Id.	5ª	3	38	90	152,51
Prato di Quadre	51	51	—	Pascolo.	3ª	4	49	80	38,23
Id.	51	52	—	Id.	3ª	0	18	90	1,61
Id.	51	53	—	Seminativo	4ª	0	03	10	2,33
Pietra Sorbella	51	54	—	Pascolo.	3ª	3	21	70	27,34
Id.	51	55	—	Seminativo	4ª	0	03	90	2,92
Id.	51	56	—	Id.	5ª	3	08	00	138,60
Id.	51	58	—	Id.	4ª	0	04	10	3,07
Id.	51	59	—	Pascolo.	3ª	0	50	10	4,26
Id.	51	60	—	Seminativo	5ª	0	10	20	4,59
Buca dei Venti	52	4	—	Id.	5ª	6	83	10	307,40
Id.	52	19	—	Pascolo.	2ª	1	01	90	23,44
Aquilaia	52	26	—	Id.	1ª	0	02	00	0,90
Fonti	82	24	—	Seminativo	5ª	1	79	80	80,91
Madonnino.	84	25	—	Id.	3ª	0	10	90	14,71
Id.	84	26	—	Id.	4ª	0	56	10	42,07
Fontanile	84	36	—	Id.	3ª	0	09	40	12,69
Id.	84	37	—	Fabbr. rur.	—	0	59	00	—
Ghiacciole	84	47	—	Pascolo cesp.	1ª	4	13	30	173,59
Fontanile	84	48	—	Bosco ceduo	3ª	1	15	50	51,98
Id.	84	49	—	Seminativo	3ª	0	12	60	17,01
Id.	84	50	—	Id.	4ª	13	49	10	1.011,83
Id.	84	51	—	Pascolo.	3ª	0	23	60	2,01
Valle Rossa	81	4	—	Bosco ceduo	2ª	1	05	60	68,64
Id.	81	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	96	20	15,39
Id.	81	6	—	Seminativo arb.	4ª	0	43	60	45,78
Id.	81	7	—	Seminativo	2ª	0	08	60	18,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)					
Valle Rossa	81	8	—	Seminativo	3ª	3	30	50	446,18
Id.	81	9	—	Id.	3ª	1	53	10	206,68
Pratone	81	10	—	Seminativo arb.	3ª	3	23	90	680,19
Campi Gildo	82	3	—	Seminativo	3ª	2	85	60	385,56
Macchie dell'Ortino	82	12	—	Id.	4ª	4	46	00	334,50
Giuncaie.	82	40	—	Pascolo arb.	unica	0	71	40	49,98
Puntone	82	41	—	Seminativo	3ª	0	95	90	129,46
Aquilaia	52	27	—	Pascolo.	1ª	9	01	30	405,58
Id.	52	28	—	Id..	1ª	0	08	90	4,01
Sorgente.	52	33	—	Seminativo	5ª	0	16	60	7,47
Buca dei Venti	52	35	—	Id.	5ª	1	49	70	67,36
Id.	52	37	—	Id.	5ª	0	62	00	27,90
Id.	52	38	—	Pascolo.	2ª	1	30	60	30,04
Id.	52	39	—	Seminativo	5ª	0	07	30	3,28
Id.	52	40	—	Pascolo.	2ª	1	08	50	24,95
Aiuccia	66	15	—	Seminativo	5ª	0	84	10	37,85
Id.	66	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	77	80	12,45
Pian dello Scopo	94	20	—	Seminativo	3ª	2	40	50	324,68
Aiuccia	66	132	—	Pascolo.	3ª	1	26	50	10,75
Id.	66	133	—	Id..	2ª	2	63	30	60,56
Id.	66	134	—	Seminativo	5ª	6	67	40	300,33
Id.	66	135	—	Pascolo cesp.	2ª	0	25	90	4,14
Poggio Sasso.	66	136	—	Seminativo	5ª	8	96	20	403,29
Id.	66	137	—	Pascolo cesp.	2ª	0	96	30	15,41
Torretta	66	138	—	Pascolo.	2ª	0	29	30	6,74
Id.	66	139	—	Seminativo	5ª	0	63	50	28,57
Fonte	82	31	—	Id.	4ª	5	24	40	393,30
Id.	82	32	—	Id.	2ª	0	06	40	14,08
Id.	82	33	—	Fabbr. rur.	—	0	03	10	—
Felciaio	82	34	—	Seminativo	4ª	2	77	00	207,75
Id.	82	35	—	Id.	4ª	0	86	70	65,02
Id.	82	36		Id.	5ª	3	55	20	159,84
Piastrella	66	38	—	Id.	3ª	0	14	00	18,90
Aiuccia	66	39	—	Id.	5ª	0	13	20	5,94
Id.	66	40	—	Pascolo cesp.	2ª	1	52	90	24,47
Id.	66	41	—	Seminativo	3ª	1	89	90	256,37
Piastrelle	66	42	—	Id.	3ª	3	90	00	526,50
Aiuccia	66	43	—	Pascolo cesp.	1ª	0	20	40	8,56
Id.	66	44	—	Seminativo	5ª	1	23	90	55,76
Capannone.	66	45	—	Id.	3ª	0	06	10	8,23
Id.	66	46		Id.	3ª	0	14	30	19,30
Id.	66	47	—	Fabbr. rur.	—	0	43	80	—
Id.	66	48	—	Seminativo	5ª	1	24	20	55,89
Pod. Piastrelle	66	49	—	Fabbr. rur.	—	0	37	50	—
Piastrelle	66	50	—	Seminativo	5ª	3	99	60	179,82
Torretta	66	51	—	Pascolo cesp.	2ª	2	27	50	36,40
Id.	66	52	—	Id.	1ª	0	82	40	34,61
Cerro	94	26	—	Seminativo	3ª	0	59	20	79,92
Puntoni	66	146	—	Id.	4ª	1	68	40	126,30
Id.	66	147	—	Id.	4ª	0	93	40	70,05
Id.	66	148	—	Id.	3ª	0	05	30	7,15
Poggio Sasso.	66	149	—	Pascolo cesp.	2ª	0	36	80	5,89
Torretta	66	150	—	Id.	2ª	0	34	40	5,50
Id.	66	151	—	Seminativo	5ª	6	38	80	287,46
Id.	66	152	—	Id.	5ª	4	31	90	194,36
Id.	66	153	—	Id.	4ª	0	27	10	20,33
Puntoni	66	165	—	Seminativi arb.	3ª	0	02	70	5,67
Piano di Gatto.	67	1	—	Pascolo cesp.	2ª	1	91	80	30,69
Id.	67	2	—	Seminativo	5ª	6	67	80	300,51
Id.	67	3	—	Pascolo cesp.	2ª	3	28	50	52,56
Faggiona	67	7	—	Id.	2ª	49	46	20	791,39
Id.	67	8	—	Seminativo	5ª	0	66	50	29,93
Id.	67	9	—	Id.	5ª	3	50	20	157,59
Poggio la Femmina.	69	7	—	Pascolo.	1ª	3	35	50	150,98
Stregaio	69	15	—	Id.	2ª	2	01	10	46,25
Id.	69	16	—	Seminativo	5ª	7	43	00	334,35
Id.	69	43	—	Pascolo cesp.	2ª	0	40	60	6,50
Fornello	69	44	—	Id.	2ª	0	07	60	1,21
Id.	69	45	—	Id.	2ª	0	20	80	3,33
Pratone	81	34	—	Seninativo arb.	2ª	1	05	80	338,56
Id.	81	35	—	Seminativo	2ª	0	80	60	177,32
Id.	81	39	—	Id.	3ª	6	13	10	827,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)					
Pratone	81	40	—	Seminativo	3ª	0	46	10	62,23
Id.	81	41	—	Id.	3ª	1	70	20	229,77
Prato la Corte	81	44	—	Pascolo.	1ª	0	11	20	5,04
Id.	81	45	—	Seminativo	3ª	8	85	70	1.195,70
Id.	81	46	—	Id.	3ª	1	66	80	225,18
Id.	81	47	—	Bosco ceduo	2ª	0	30	80	20,02
Id.	81	48	—	Seminativo	3ª	3	59	40	485,19
Aia del Pino.	82	9	—	Id.	4ª	0	64	90	48,68
Campo dei Muri	82	10	—	Id.	5ª	8	35	30	375,89
Crognoleta	82	11	—	Pascolo.	2ª	1	54	90	35,63
Id.	82	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	90	6,26
Id.	82	14	—	Pascolo.	2ª	0	58	30	13,41
Falciaie	82	16	—	Seminativo	3ª	4	22	90	570,92
Fonti	82	23	—	Id.	4ª	5	37	20	402,90
Gli Orti	65	40	—	Seminativo arb.	1ª	0	72	60	326,70
Campo di David	65	56	—	Seminativo	3ª	0	90	50	122,18
Stribugliano	66	96	—	Seminativo arb.	4ª	0	05	10	5,35
Id.	66	128	—	Pascolo.	3ª	0	00	76	0,05
Pietra Sorbella	66	34	—	Seminativo	4ª	0	86	60	64,95
Pietra Rossa.	66	36	—	Id.	4ª	0	10	90	8,17
Id.	66	37	—	Pascolo.	3ª	1	26	70	10,77
Pietrasanta	66	64	—	Seminativo	4ª	0	27	20	20,40
Puntoni	66	77	—	Id.	3ª	0	45	50	61,43
Stribugliano	66	129	—	Pascolo.	3ª	0	13	80	1,18
Id.	66	142	—	Pascolo arb.	unica	1	21	10	84,77
Puntoni	66	143	—	Pascolo.	3ª	0	10	80	0,92
Id.	66	144	—	Id.	3ª	0	18	30	1,56
Serrato del Farinai	66	158	—	Seminativo arb.	3ª	0	11	50	24,15
Puntoni	66	159	—	Seminativo	3ª	0	79	00	106,65
Id.	66	160	—	Id.	5ª	0	35	20	15,84
Id.	66	162	—	Pascolo cesp.	2ª	0	24	30	3,89
Id.	66	163	—	Seminativo	3ª	0	07	20	9,72
Id.	66	164	—	Pascolo.	3ª	0	13	10	1,12
				Totali	.	670	86	28	55.488,47

L'indennità di espropriazione è di L. 13.953.408,21 (lire tredicimilioninovecentocinquantatremilaquattrocentotto e cent. 21) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1813 (*N. C.*)					
Selva Nera	98	64	—	Pascolo cesp.	2ª	0	26	80	4,29
Id.	98	65	—	Seminativo	2ª	0	53	10	116,82
Id.	98	78	—	Id.	2ª	0	06	00	13,20
Id.	99	8	—	Semin. (con dir. alla fonte n. 66)	3ª	2	26	00	305,10
Id.	99	9	—	Semin. (con dir. alla fonte n. 66)	3ª	2	52	70	341,15
Id.	99	10	—	Semin. (con dir. alla fonte n. 66)	3ª	2	71	00	365,85
Id.	99	11	—	Semin. (con dir. alla fonte n. 66)	3ª	3	12	00	421,20
Prugnolaio	100	10	—	Bosco ceduo	1ª	1	77	20	159,48
Id.	100	11	—	Seminativo	3ª	0	54	30	73,30
Id.	100	12	—	Bosco ceduo	1ª	0	36	10	32,49
Id.	100	13	—	Id.	2ª	0	07	70	5,00
Id.	100	15	—	Id.	1ª	2	61	20	235,08
Id.	100	20	—	Id.	1ª	2	17	30	195,57
Id.	100	21	—	Id.	1ª	1	28	60	115,74
Tagliata	100	22	—	Id.	2ª	3	88	30	252,40
M. Merazzano	100	26	—	Id.	2ª	0	39	80	25,87
Id.	100	27	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	40	6,05
Id.	100	33	—	Seminativo	3ª	4	84	10	653,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1813 (*N. C.*)					
M. Merazzano	100	34	—	Pascolo.	2ª	0	27	70	6,37
Id.	100	35	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	80	2,01
Id.	100	36	—	Seminativo arb.	4ª	3	63	70	381,89
Id.	100	45	—	Pascolo arb.	unica	0	12	20	8,54
Id.	100	46	—	Seminativo	3ª	3	33	90	450,77
Id.	100	49	—	Pascolo cesp.	2ª	0	60	20	9,63
Id.	100	50	—	Pascolo arb.	unica	1	01	80	71,26
Id.	100	51	—	Seminativo	4ª	1	53	20	114,90
Id.	100	52	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	20	5,47
Id.	100	54	—	Pascolo arb.	unica	0	71	10	49,77
Id.	98	12(p)	—	Seminativo	1ª	7	40	70	2.370,24
Id.	98	13(p)	—	Bosco ceduo	2ª	1	24	20	80,73
Id.	98	11(p)	—	Seminativo	3ª	1	44	00	194,40
Id.	98	33(p)	—	Id.	3ª	0	25	00	33,75
Id.	98	37	—	Pascolo arb.	unica	0	08	60	6,02
					Totali	51	61	90	7.107,88

L'indennità di espropriazione è di L. 1.152.838,71 (Lire unmilionecentocinquantaduemilaottocentotrentotto e cent. 71) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti: siti in località «Stribugliano».

1º Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Fosso del Diavolo;
Est e Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale Grossetana, con il Fosso dello Stregaio, nuovamente con la strada vicinale Grossetana, con il Fosso della Tagliata, con il Fosso delle Frassaie e con il torrente Trasubbino;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasubbino;
Ovest e Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Fosso di Poggio Corno, con la strada vicinale Grossetana, con il limite nord della particella 44 (foglio 100); con il limite est delle particelle 58, 42, 30 (foglio 98); con il limite est e nord della particella 14 (foglio 100); con il limite est delle particelle 21 (foglio 98) e 18 (foglio 98); con il limite sud delle particelle 2, 3, 5 (foglio 100); con un tratto della strada vicinale Grossetana; con il limite nord delle particelle 5, 3 (foglio 100); con il limite est della particella 18 (foglio 94); con i limiti sud delle particelle 19, 11 (foglio 94); con il limite est delle particelle 19 e 13 (foglio 94); con il Fosso delle Corna; con il limite est della particella 4 (foglio 94); con il Fosso del Cerro; con il Torrente Melacciole; con il Fosso della Madonnina, con il Fosso delle Giuncaie, con la strada vicinale Cana-Stribugliano; con il limite nord-est della particella 157 (foglio 66), con il limite est della particella 130 (foglio 66); con la strada vicinale Prato la Corte; con il Fosso di Mezzo; con il limite di proprietà; con parte del limite sud-est della particella 140 (foglio 66); con il limite nord-est delle particelle 142, 76 (foglio 66), comprese nel presente accorpamento; con il limite sud ed est delle particelle 74 e 75 (foglio 66); con il limite nord ed ovest delle particelle 74 e 75 (foglio 66); con il limite est della particella 66 (foglio 66); con il limite sud-est della particella 58 (foglio 66); con un tratto della strada comunale Stribugliano; con il limite sud est delle particelle 33 e 10 (foglio 66); con un tratto del Fosso di Pietra Sorbella; ancora con un tratto della strada comunale Stribugliano; con il limite est delle particelle 49 e 34 (foglio 51) con parte del limite est e nord-est della particella 23 (foglio 51); con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 51), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con un tratto della strada vicinale Stribugliano-Monticello.

Si espropriano inoltre le particelle 56 e 40 (foglio 65), poste a sud della strada vicinale del Fossatello.

2º Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso della Porcareccia;
Sud-Est. con il limite ovest delle particelle 26 e 40 (foglio 98);
Sud ed Ovest: con il limite di pripriètà coincidente in parte con la strada vicinale Grossetana.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
	—	—	—
Partita catastale n. 1821	670.86.28	55.488,47	13.953.408,21
Partita catastale n. 1813	51.61.90	7.107,88	1.152.838,71
Totali	722.48.18	62.596,35	15.106.246,92

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Greca Pier Gaspero fu Alfonso, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), ocstituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1821 (*N. C.*)					
L'Acciaia	50	1	—	Seminativo	2ª	7	86	40	1.730,08
Campo del Trogolo	50	2	—	Bosco ceduo	2ª	0	34	70	22,55
Id.	50	3	—	Seminativo	3ª	6	35	20	857,52
Testucchio	50	4	—	Id.	2ª	0	13	60	29,92
Id.	50	5	—	Id.	2ª	0	43	20	95,04
Id.	50	6	—	Fabbr. rur.	—	0	46	20	—
Id.	50	7	—	Id.	—	0	01	90	—
Quercia Bruciata	50	8	—	Seminativo	3ª	10	69	50	1.443,83
Testucchio	50	9	—	Id.	3ª	4	20	70	567,95
Id.	50	10	—	Id.	2ª	2	67	50	588,50
Campo dell'Olmo	50	11	—	Id.	3ª	1	22	80	165,78
Pian del Dorme	50	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	16	90	7,60
Id.	50	14	—	Seminativo	3ª	5	68	10	766,94
Ponte Menghino	50	15	—	Id.	3ª	0	92	40	124,74
Id.	50	16	—	Bosco ceduo	3ª	0	20	30	9,13
Id.	50	17	—	Seminativo	3ª	1	12	40	151,74
Id.	50	18	—	Pascolo arb.	unica	0	38	50	26,95
Id.	50	19	—	Id.	unica	0	43	80	30,66
Fonte Menghino	50	20	—	Seminativo	3ª	1	66	30	224,50
Id.	50	21	—	Id.	2ª	1	83	80	404,36
Id.	50	22	—	Pascolo arb.	unica	0	19	40	13,58
Mezzeria dei Toninelli	50	23	—	Seminativo	3ª	3	78	80	511,38
Pian del Dorme	50	28	—	Bosco ceduo	3ª	0	11	49	5,13
Fonte Menghino	50	29	—	Pascolo cesp.	1ª	0	27	60	11,59
Id.	50	31	—	Seminativo	3ª	4	00	60	540,81
Id.	50	32	—	Id.	3ª	1	69	50	228,82
Terrapieno.	50	33	—	Id.	2ª	0	69	40	152,68
Fonte Menghino	50	43	—	Seminativo	2ª	0	03	50	7,70
Pod. Nuovo	50	46(p)	—	Id.	2ª	0	04	02	8,85
Campo Sassone.	50	48	—	Id.	3ª	5	67	70	766,40
Cempo del Cimitero	50	49	—	Id.	3ª	4	72	60	638,01
Campo del Sassone	50	50	—	Pascolo cesp.	1ª	0	56	20	23,60
Castiglione.	65	1	—	Seminativo	3ª	1	94	70	262,85
Parrine	51	20	—	Pascolo cesp.	1ª	0	85	30	35,83
Prato dei Castagni	51	26	—	Seminativo	3ª	0	79	60	107,46
Castagni.	51	27	—	Castagn. da frutto.	2ª	4	99	60	1.049,16
Id.	51	28	—	Bosco ceduo	3ª	1	90	50	85,73
Campo del Perone	51	43	—	Seminativo	5ª	0	64	40	28,98
Campo dell'Imposto	51	57	—	Id.	4ª	5	70	40	427,80
Capo d'Oro	51	15(p)	—	Pascolo arb.	unica	1	29	28	90,50
Fornacelle	51	6	—	Seminativo	3ª	1	63	70	221,00
Id.	51	7	—	Castagn. da frutto.	3ª	0	87	50	96,25
Id.	51	8	—	Pascolo arb.	unica	2	55	00	178,50
Id.	51	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	18	00	8,10
Serrata	51	10	—	Seminativo arb.	4ª	1	21	80	127,89
Id.	51	11	—	Bosco ceduo	2ª	0	97	70	63,51
Capo d'Oro	51	21	—	Seminativo	5ª	0	56	70	25,51
Serrata	51	12	—	Pascolo arb.	uuica	0	41	90	29,33
Id.	51	13	—	Pascolo.	1ª	0	08	10	3,64
Fornacelle	51	16	—	Seminativo arb.	4ª	0	43	40	45,57
Id.	51	17	—	Seminativo	4ª	0	95	10	71,33
Id.	51	18	—	Bosco ceduo	3ª	0	43	60	19,62
Castiglione.	65	2	—	Seminativo	4ª	4	22	10	316,58
Aia dei Sodi	65	4	—	Id.	3ª	14	91	40	2.013,39
Id.	65	5	—	Seminativo arb.	3ª	0	19	10	40,11
Id.	65	6	—	Id.	3ª	0	06	50	13,65
Id.	65	7	—	Seminativo	3ª	0	10	40	21,84
Castiglione.	65	8	—	Id.	3ª	0	08	50	17,85
Id.	65	9	—	Id.	4ª	0	10	50	7,87
Id.	65	10	—	Bosco ceduo	2ª	1	30	00	84,50
Id.	65	11	—	Seminativo	4ª	1	76	10	132,08
Id.	65	12	—	Bosco ceduo	2ª	0	53	90	35,04
Id.	65	13	—	Seminativo	4ª	0	82	00	61,50

Segue: *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Castiglione	65	14	—	Seminativo arb.	3ª	0	22	50	47,25
Id.	65	15	—	Seminativo	3ª	2	34	30	316,31
Id.	65	16	—	Seminativo arb.	4ª	0	11	30	23,73
Campo Fontina	65	17	—	Seminativo	4ª	5	57	40	418,05
Cupilaio	65	21	—	Id.	3ª	3	05	20	412,02
Id.	65	22	—	Bosco ceduo	2ª	0	47	50	30,88
Aia dei Sodi	65	23	—	Seminativo	3ª	1	79	80	242,73
Cupilaio	65	24	—	Bosco ceduo	2ª	1	49	70	97,30
Id.	65	25	—	Pascolo cesp.	1ª	0	54	40	22,85
Serrata dei Ciocchi	65	26	—	Bosco ceduo	2ª	4	73	20	307,58
Aia dei Sodi	65	27	—	Pascolo cesp.	1ª	0	77	90	32,72
Serrata dei Ciocchi	65	28	—	Id.	1ª	3	39	10	142,42
Ulivetino	65	29	—	Uliveto.	3ª	1	35	10	621,46
Castiglione.	65	30	—	Pascolo cesp.	1ª	0	18	10	7,60
Id.	65	31	—	Seminativo	3ª	0	38	30	51,70
Id.	65	32	—	Vigneto.	3ª	0	14	00	63,00
Serrata dei Ciocchi	65	33	—	Seminativo	3ª	1	76	80	238,68
Serratone	65	34	—	Pascolo cesp.	1ª	1	29	80	54,52
Id.	65	35	—	Seminativo arb.	3ª	0	42	00	88,20
Id.	65	37	—	Pascolo cesp.	2ª	0	43	60	6,98
Serrata dei Ciocchi	65	41	—	Bosco ceduo	2ª	0	06	50	4,23
Id.	65	42	—	Seminativo	4ª	0	57	10	42,83
Id.	65	43	—	Id.	3ª	0	87	50	118,12
Id.	65	44	—	Pascolo cesp.	2ª	2	60	50	41,68
Pian del Sarrone	65	45	—	Seminativo	4ª	5	31	20	398,40
Serrata dei Ciocchi	65	46	—	Bosco ceduo	2ª	1	63	30	106,14
Sarrone	65	47	—	Seminativo	4ª	10	71	20	803,40
Serrata dei Ciocchi	65	57	—	Id.	3ª	1	32	10	178,34
Id.	65	58	—	Seminativo arb.	3ª	0	71	00	149,10
Id.	65	59	—	Seminativo	3ª	0	22	00	29.70
Carpineta	81	1	—	Pascolo arb.	unica	1	08	40	75,88
Id.	81	2	—	Seminativo	3ª	1	10	60	149,31
Id.	81	3		Pascolo cesp.	2ª	0	26	20	4,19
Campo Fontina	65	3	—	Seminativo	2ª	0	11	30	24,86
Rocchette	65	18	—	Id.	4ª	0	66	90	50,17
Campo del Moro	65	36	—	Id.	3ª	3	58	60	484,11
Sassone	65	39	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	00	2,56
Sarrone	65	48	—	Seminativo	3ª	0	43	70	58,99
Id.	65	49	—	Seminativo arb.	3ª	0	11	50	24,15
Id.	65	50	—	Seminativo	3ª	0	96	00	129,60
Pozzine	66	1	—	Id.	5ª	1	43	60	64,62
Campo Toninelli	66	2	—	Id.	4ª	5	36	80	402,60
Crocina	66	3	—	Id.	3ª	3	80	50	513,68
Capanne.	66	4	—	Id.	4ª	5	07	80	380,85
Pozzine	66	5	—	Id.	4ª	4	11	20	308,40
Id.	66	6	—	Id.	4ª	7	62	20	571,65
Id.	66	7	—	Pascolo cesp.	1ª	1	59	90	67,16
Id.	66	8	—	Pascolo.	3ª	0	67	80	5,76
Id.	66	9	—	Id.	3ª	1	59	90	13,59
Pietra Sorbella	66	10	—	Seminativo	5ª	1	28	30	57,73
Capanne.	66	21	—	Fabbr. rur.	—	0	57	40	—
Id.	66	22	—	Seminativo	2ª	0	04	20	9,24
Molino	66	25	—	Id.	3ª	0	88	40	119,34
Sterro	66	32	—	Id.	5ª	2	10	40	94,68
Pietra Sorbella	66	33	—	Pascolo.	3ª	1	77	70	15,10
Via Diacceto.	66	53	—	Id.	3ª	0	07	80	0,66
Colle Bianco	66	54	—	Pascolo arb.	unica	2	94	70	206,29
Sterro	66	58	—	Pascolo.	3ª	0	02	90	0,25
Via Diacceto.	66	66	—	Id.	3ª	0	06	20	0,53
Poggio Bianco	66	68	—	Pascolo cesp.	2ª	0	50	80	8,13
Id.	66	72	—	Seminativo	3ª	0	26	70	36,05
Pietrarossa.	66	73	—	Sterile	—	0	04	80	—
Id.	76	74	—	Fabbr. rur.	—	0	04	30	—
Id.	66	75	—	Id.	—	0	03	30	—
Id.	66	76	—	Pascolo.	3ª	0	33	20	2,82
Puntoni.	66	130	—	Seminativo	4ª	1	54	10	115,58
Id.	66	141	—	Id.	3ª	0	07	10	9,58
Id.	66	145	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	70	3,15
Id.	66	157	—	Seminativo	3ª	0	69	80	94,23
Carpineta	82	1	—	Pascolo arb.	unica	5	45	20	381,64
Id.	82	2	—	Seminativo	2ª	0	05	60	12,32
Id.	82	4	—	Pascolo.	2ª	0	42	40	9,75

Segue: *Partita catastale n.* 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Carpineta	82	5	—	Seminativo arb.	4ª	1	13	00	118.65
Id.	82	6	—	Seminativo	3ª	2	36	30	319,01
Poggetto	82	7	—	Seminativo arb.	4ª	2	43	50	182,63
Aia al Pino	82	8	—	Seminativo	3ª	1	36	20	183,87
Carpineta	82	15	—	Id.	4ª	2	79	40	209,55
Id.	82	17	—	Id.	4ª	1	62	60	170,73
Id.	82	18	—	Fabbr. rur.	—	0	36	90	—
Id.	82	19	—	Seminativo	3ª	1	18	60	160,11
Id.	82	20	—	Id.	4ª	0	61	00	45,75
Campo Nuovo	82	21	—	Id.	3ª	6	23	30	841,46
Pod. Aia al Pino.	82	22	—	Fabbr. rur.	—	0	35	90	—
Carpineta	82	25	—	Seminativo	3ª	2	89	60	390,96
Id.	82	26	—	Id.	4ª	1	23	20	92,40
Id.	82	27	—	Id.	3ª	3	58	90	484,51
Focaiola	82	28	—	Id.	3ª	3	74	90	506,11
Carpineta	82	37	—	Pascolo cesp.	2ª	0	40	90	6,54
I Castagni	51	14	—	Seminativo	5ª	1	34	30	60,43
Fornacelle	51	19	—	Id.	5ª	1	53	80	69,21
Porzione.	51	22	—	Pascolo.	1ª	0	07	60	3,42
Pozzine	51	24	—	Pascolo cesp.	1ª	0	52	10	21,88
Id.	51	29	—	Seminativo	5ª	4	98	90	224,51
Capo d'Oro	51	32	—	Id.	5ª	4	46	80	201,06
Id.	51	34	—	Fabbr. rur.	—	0	55	00	—
Id.	51	35	—	Pascolo.	2ª	0	17	70	4,07
Id.	51	36	—	Seminativo	4ª	0	41	30	30,97
Campo del Perone	51	44	—	Id.	5ª	5	23	90	235,75
Id.	51	45	—	Id.	3ª	0	05	90	7,96
Id.	51	46	—	Pascolo.	1ª	0	33	60	15,12
Capo d'Oro	51	47	—	Seminativo	3ª	0	07	20	9,72
Poggio Pelato	51	48	—	Pascolo.	2ª	0	62	00	14,26
Id.	51	49	—	Seminativo	5ª	5	40	10	243,05
Carpineta	82	38	—	Id.	2ª	0	23	80	52,36
La Giuncaia	82	39	—	Id.	3ª	2	83	60	382,86
Id.	82	29	—	Pascolo cesp.	1ª	0	58	50	24,57
Id.	82	30	—	Seminativo	3ª	2	75	20	371,52
Capo d'Oro	51	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	44	50	7,12
				Totali		299	98	00	31 178,55

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località «Stribugliano», confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso della Rancita e fosso del Diavolo;

Est: con la strada vicinale Stribugliano-Monticello; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 51), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della medesima particella; con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 51); con il limite ovest della particella 38 (foglio 51); con la strada comunale di Stribugliano; con il fosso di Pietra Sorbella; con il limite nord-ovest della particella 34 (foglio 66); con parte del limite nord-ovest della particella 37 (foglio 66); con il limite nord-ovest della particella 36 (foglio 66); con la strada comunale di Stribugliano; con il limite ovest della particella 19 (foglio 65); con parte del limite ovest della particella 38 (foglio 66); con la strada vicinale del Fossatello; con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 158 (foglio 66); con il fosso di Mezzo; con la strada vicinale Prato-La Corte; con la strada vicinale Cana-Stribugliano;

Sud: con il fosso delle Giuncaie e con il torrente Melacciole;

Ovest: con il fosso del Cupilaio; con il limite est della particella 4 (foglio 80); con la strada vicinale Abbandonata-Stribugliano; con la strada vicinale del podere Napoli; con il limite sud delle particelle 45 e 47 (foglio 50); nuovamente con la strada vicinale del podere Napoli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 50), la cui parte sud rimane alla Ditta; con parte del limite ovest della medesima particella; con i limiti nord delle particelle 41, 40 e 39 (foglio 50); con il fosso del podere Nuovo.

Fanno parte del presente accorpamento le particelle 53, 66, 74, 75 e 73 (foglio 66).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.